SERIE GENERALE

Spediz. abb. post. - art. 1, comma 1
Legge 27-02-2004, n. 46 - Filiale di Roma

Anno 157° - Numero 295

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

PARTE PRIMA **Roma - Lunedì, 19 dicembre 2016** SI PUBBLICA TUTTI I GIORNI NON FESTIVI

DIREZIONE E REDAZIONE PRESSO IL MINISTERO DELLA GIUSTIZIA - UFFICIO PUBBLICAZIONE LEGGI E DECRETI - VIA ARENULA, 70 - 00186 ROMA
AMMINISTRAZIONE PRESSO L'ISTITUTO POLIGRAFICO E ZECCA DELLO STATO - VIA SALARIA, 691 - 00138 ROMA - CENTRALINO 06-85081 - LIBRERIA DELLO STATO PIAZZA G. VERDI, 1 - 00198 ROMA

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Prima,** *oltre alla* **Serie Generale**, *pubblica cinque Serie speciali, ciascuna contraddistinta da autonoma numerazione:*
- **1ª Serie speciale:** *Corte costituzionale (pubblicata il mercoledì)*
- **2ª Serie speciale:** *Unione europea (pubblicata il lunedì e il giovedì)*
- **3ª Serie speciale:** *Regioni (pubblicata il sabato)*
- **4ª Serie speciale:** *Concorsi ed esami (pubblicata il martedì e il venerdì)*
- **5ª Serie speciale:** *Contratti pubblici (pubblicata il lunedì, il mercoledì e il venerdì)*

La **Gazzetta Ufficiale, Parte Seconda,** "Foglio delle inserzioni", *è pubblicata il martedì, il giovedì e il sabato*

AVVISO ALLE AMMINISTRAZIONI

Al fine di ottimizzare la procedura di pubblicazione degli atti in *Gazzetta Ufficiale,* le Amministrazioni sono pregate di inviare, contemporaneamente e parallelamente alla trasmissione su carta, come da norma, anche copia telematica dei medesimi (in formato word) al seguente indirizzo di posta elettronica certificata: gazzettaufficiale@giustiziacert.it, curando che, nella nota cartacea di trasmissione, siano chiaramente riportati gli estremi dell'invio telematico (mittente, oggetto e data).

Nel caso non si disponga ancora di PEC, e fino all'adozione della stessa, sarà possibile trasmettere gli atti a: gazzettaufficiale@giustizia.it

SOMMARIO

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

LEGGI ED ALTRI ATTI NORMATIVI

LEGGE 1° dicembre 2016, n. **230**.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti e disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici.

La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato;

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

PROMULGA

la seguente legge:

Art. 1.

Modifiche al codice della navigazione in materia di responsabilità dei piloti dei porti

1. L'articolo 89 del codice della navigazione è abrogato.

2. L'articolo 93 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 93 *(Responsabilità del pilota)*. — Il pilota è responsabile per i danni cagionati da atti da esso compiuti o fatti da esso determinati durante il pilotaggio quando venga provato che l'evento dannoso occorso alla nave, a persone o a cose deriva da inesattezza delle informazioni o delle indicazioni fornite dal pilota medesimo per la determinazione della rotta.

La responsabilità del pilota è comunque limitata all'importo complessivo di euro un milione per ciascun evento, indipendentemente dal numero dei soggetti danneggiati e dai tipi di sinistro occorsi, ferma restando la responsabilità dell'armatore secondo i princìpi dell'ordinamento.

Il limite previsto dal secondo comma non si applica nel caso in cui sia accertata la responsabilità del pilota per dolo o colpa grave».

3. L'articolo 94 del codice della navigazione è sostituito dal seguente:

«Art. 94 *(Assicurazione obbligatoria del pilota)*. — Ciascun pilota stipula con un'idonea impresa di assicurazione un contratto di assicurazione per la responsabilità civile derivante dai danni cagionati nell'esercizio dell'attività di pilotaggio, secondo la disciplina prevista nell'articolo 93 e con massimale pari al limite di responsabilità stabilito al secondo comma del medesimo articolo 93.

Una copia del contratto di assicurazione di cui al primo comma è depositata dal pilota nella sede della corporazione dei piloti presso la quale presta servizio. L'autorità marittima, nell'esercizio dei poteri di vigilanza di cui all'articolo 88, accerta la validità e l'idoneità del contratto medesimo.

La mancanza, l'invalidità o l'insufficienza della copertura assicurativa ai sensi del primo comma preclude l'esercizio o la prosecuzione dell'attività di pilotaggio».

Art. 2.

Disposizioni per l'adeguamento del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione

1. Il Governo provvede ad adeguare le disposizioni del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione (navigazione marittima), di cui al decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328, a quanto stabilito dalla presente legge, secondo i seguenti criteri:

a) modificare l'articolo 110 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sostituendo il riferimento alla prestazione della cauzione con quello alla stipulazione del contratto di assicurazione previsto dall'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge;

b) modificare l'articolo 111 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 prevedendo che la nomina dell'aspirante pilota a pilota effettivo sia sospesa fino all'avvenuto deposito del contratto di assicurazione, stipulato ai sensi dell'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, presso la sede della corporazione dei piloti, da eseguirsi, a pena di decadenza, entro un mese dalla comunicazione dell'esito favorevole della prova di idoneità di cui all'articolo 108 del medesimo regolamento;

c) modificare l'articolo 119 del citato regolamento di cui al decreto del Presidente della Repubblica n. 328 del 1952 sopprimendo il riferimento alla cauzione;

d) introdurre le disposizioni necessarie per disciplinare l'adempimento dell'obbligo di assicurazione previsto dall'articolo 94 del codice della navigazione, come sostituito dall'articolo 1, comma 3, della presente legge, e le conseguenze amministrative della mancanza, dell'invalidità o dell'insufficienza della prescritta copertura assicurativa.

Art. 3.

Disposizioni in materia di servizi tecnico-nautici

1. All'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) al comma 1-*bis*, il secondo e il terzo periodo sono sostituiti dai seguenti: «L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta»;

b) dopo il comma 1-*ter* è aggiunto il seguente:

«1-*quater*. Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1-*bis*, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee».

2. È fatta salva la validità dei provvedimenti disciplinanti l'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici, di cui al comma 1-*bis* dell'articolo 14 della legge 28 gennaio 1994, n. 84, modificato dal comma 1 del presente articolo, vigenti alla data di entrata in vigore della presente legge.

La presente legge, munita del sigillo dello Stato, sarà inserita nella Raccolta ufficiale degli atti normativi della Repubblica italiana. È fatto obbligo a chiunque spetti di osservarla e di farla osservare come legge dello Stato.

Data a Roma, addì 1° dicembre 2016

MATTARELLA

RENZI, *Presidente del Consiglio dei ministri*

Visto, *il Guardasigilli:* ORLANDO

———

LAVORI PREPARATORI

Camera dei deputati (atto n. 2721):

Presentato dall'on. le Mario Tullo ed altri in data 13 novembre 2014.

Assegnato alla IX commissione (Trasporti), in sede referente il 24 febbraio 2015, con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), XI (Lavoro), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla IX commissione (Trasporti), in sede referente, il 22 dicembre 2015; il 20 gennaio 2016; il 3 febbraio 2016; il 31 marzo 2016; il 17 maggio 2016.

Nuovamente assegnato alla IX commissione (Trasporti) in sede legislativa l'8 giugno 2016, con pareri delle commissioni I (Aff. costituzionali), II (Giustizia), V (Bilancio), VI (Finanze), XI (Lavoro), XIV (Pol. Unione europea).

Esaminato dalla IX commissione (Trasporti), in sede legislativa il 14 giugno 2016 ed approvato il 29 giugno 2016.

Senato della Repubblica (atto n. 2460):

Assegnato alla 8ª commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni) in sede referente il 12 luglio 2016, con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 8ª commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede referente, il 19, 26 e 27 luglio 2016.

Nuovamente assegnato alla 8ª commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, il 13 settembre 2016 con pareri delle commissioni 1ª (Aff. costituzionali), 2ª (Giustizia), 5ª (Bilancio), 10ª (Industria), 11ª (Lavoro), 14ª (Unione europea).

Esaminato dalla 8ª commissione permanente (Lavori pubblici, comunicazioni), in sede deliberante, 27, 28 settembre 2016; 11, 26 ottobre 2016; 8 novembre 2016, ed approvato definitivamente il 22 novembre 2016.

NOTE

Avvertenza:

Il testo delle note qui pubblicato è stato redatto dall'amministrazione competente per materia, ai sensi dell'art. 10, commi 2 e 3, del testo unico delle disposizioni sulla promulgazione delle leggi, sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica italiana, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 1985, n. 1092, al solo fine di facilitare la lettura delle disposizioni di legge alle quali è operato il rinvio. Restano invariati il valore e l'efficacia degli atti legislativi qui trascritti.

Per le direttive CEE vengono forniti gli estremi di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* delle Comunità europee (GUCE).

Note all'art. 2:

— L'art. 110 del decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 (Approvazione del regolamento per l'esecuzione del codice della navigazione - Navigazione marittima) è il seguente:

«Art. 110 *(Cauzione e comproprietà dei piloti effettivi)*. — I piloti effettivi devono provvedere la corporazione delle navi previste dall'art. 99 e degli altri beni eventualmente indicati dai regolamenti locali di pilotaggio e devono prestare anche in titoli di Stato, la cauzione prevista dai regolamenti stessi.

L'aspirante pilota nominato effettivo, oltre al versamento della cauzione, è tenuto a partecipare alla proprietà delle navi e degli altri beni destinati al servizio della corporazione e deve versare, a tal fine, una somma equivalente al valore, al momento della nomina, di una quota di comproprietà dei beni predetti, determinata in base al numero dei piloti effettivi.

Il valore della quota, al momento della nomina ad effettivo dell'aspirante pilota, è accertato in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguire a spese della corporazione.

Per gli atti di disposizione relativi ai beni di comproprietà dei piloti effettivi, oltre al consenso di tutti i comproprietari, è necessaria l'autorizzazione del capo del compartimento.».

— L'art. 111 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 è il seguente:

«Art. 111 *(Sospensione e decadenza della nomina)*. — La nomina dell'aspirante pilota a effettivo è sospesa fino alla prestazione della cauzione.

Egli decade dal diritto alla nomina se non adempie all'onere predetto entro un mese dalla comunicazione prevista dal settimo comma dell'art. 108 ed è definitivamente esonerato dal servizio con provvedimento del capo del compartimento.

L'aspirante pilota nominato effettivo dovrà altresì provvedere al pagamento del valore della quota di comproprietà, entro un periodo di tempo non superiore ai due anni.

Fino a che il pilota non avrà provveduto al pagamento della sua quota di comproprietà non avrà diritto al corrispettivo per il godimento dei mezzi nautici di cui all'art. 120.

Se non provvede a tale pagamento nel tempo stabilito è cancellato dal registro con provvedimento del capo del compartimento».

— L'art. 119 del citato decreto del Presidente della Repubblica 15 febbraio 1952, n. 328 è il seguente:

«Art. 119 *(Rimborso della quota e restituzione della cauzione)*. — Il pilota effettivo cancellato per qualsiasi motivo dal registro ha diritto alla restituzione della somma versata per cauzione ed al rimborso del valore, al momento della cancellazione, della sua quota di proprietà sui beni destinati al servizio della corporazione.

Il valore della quota, al momento della cancellazione, è accertato, in caso di disaccordo, mediante perizia da eseguirsi a spese della corporazione».

Note all'art. 3:

— L'art. 14, comma 1-*bis*, della legge 28 gennaio 1994, 84 (Riordino della legislazione in materia portuale), come modificato dalla presente legge, è il seguente:

«1-*bis*. I servizi tecnico-nautici di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono servizi di interesse generale atti a garantire nei porti, ove essi sono istituiti, la sicurezza della navigazione e dell'appro-

do. *L'obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici è stabilita e disciplinata con decreto del Ministro delle infrastrutture e dei trasporti, su proposta dell'autorità marittima, d'intesa con l'autorità portuale ove istituita, sentite le associazioni di categoria nazionali interessate. In caso di necessità e di urgenza, l'autorità marittima, sentita l'autorità portuale ove istituita, può temporaneamente modificare il regime di obbligatorietà dei servizi tecnico-nautici per un periodo non superiore a trenta giorni, prorogabili una sola volta.* I criteri e i meccanismi di formazione delle tariffe dei servizi di pilotaggio, rimorchio, ormeggio e battellaggio sono stabiliti dal Ministero delle infrastrutture e dei trasporti sulla base di un'istruttoria condotta congiuntamente dal comando generale del Corpo delle capitanerie di porto e dalle rappresentanze unitarie delle Autorità di sistema portuali, dei soggetti erogatori dei servizi e dell'utenza portuale.

1-*ter*. Nei porti sede di Autorità di sistema portuale la disciplina e l'organizzazione dei servizi di cui al comma 1-*bis* sono stabilite dall'Autorità marittima di intesa con l'Autorità di sistema portuale. In difetto di intesa provvede il Ministro delle infrastrutture e dei trasporti.

1-quater. *Ai fini della prestazione dei servizi tecnico-nautici di cui al comma 1.bis, per porti o per altri luoghi d'approdo o di transito delle navi si intendono anche le strutture di ormeggio presso le quali si svolgono operazioni di imbarco o sbarco di merci e passeggeri, come banchine, moli, pontili, piattaforme, boe, torri, navi o galleggianti di stoccaggio temporaneo e punti di attracco, in qualsiasi modo realizzate anche nell'ambito di specchi acquei esterni alle difese foranee.».*

16G00245

DECRETI PRESIDENZIALI

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Brovello Carpugnino e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del comune di Brovello Carpugnino (Verbano Cusio Ossola);

Viste le dimissioni rassegnate, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente, da sei consiglieri su dieci assegnati al comune, a seguito delle quali non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Brovello Carpugnino (Verbano Cusio Ossola) è sciolto.

Art. 2.

Il dott. Giuseppe Minissale è nominato commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1° dicembre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Brovello Carpugnino (Verbano Cusio Ossola), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate da sei componenti del corpo consiliare.

Le citate dimissioni, presentate personalmente dalla metà più uno dei consiglieri, con atti separati contemporaneamente acquisiti al protocollo dell'ente in 12 novembre 2016, hanno determinato l'ipotesi dissolutoria dell'organo elettivo disciplinata dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Pertanto, il prefetto di Verbano Cusio Ossola ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 14 novembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del consiglio comunale di Brovello Carpugnino (Verbano Cusio Ossola) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona del dott. Giuseppe Minissale, in servizio presso la Prefettura di Verbano Cusio Ossola.

Roma, 23 novembre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A08636

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Fonte Nuova e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che nelle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014 sono stati rinnovati gli organi elettivi del Comune di Fonte Nuova (Roma);

Viste le dimissioni dalla carica rassegnate, in data 26 ottobre 2016, dal sindaco, divenute irrevocabili a termini di legge;

Ritenuto, pertanto, che, ai sensi dell'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Fonte Nuova (Roma) è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Raffaela Moscarella è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1º dicembre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

———

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Il consiglio comunale di Fonte Nuova (Roma) è stato rinnovato a seguito delle consultazioni elettorali del 25 maggio 2014, con contestuale elezione del sindaco nella persona del sig. Fabio Cannella.

Il citato amministratore, in data 26 ottobre 2016, ha rassegnato le dimissioni dalla carica e le stesse, decorsi venti giorni dalla data di presentazione al consiglio, sono divenute irrevocabili, a termini di legge.

Configuratasi l'ipotesi dissolutoria disciplinata dall'art. 53, comma 3, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, il prefetto di Roma ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopra citato disponendone, nel contempo, con provvedimento del 16 novembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Per quanto esposto si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento, ai sensi dell'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 2, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Fonte Nuova (Roma) ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Raffaela Moscarella, in servizio presso la Prefettura di Roma.

Roma, 23 novembre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A08665

DECRETO DEL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 1° dicembre 2016.

Scioglimento del consiglio comunale di Laureana di Borrello e nomina del commissario straordinario.

IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA

Considerato che il consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012, è composto dal sindaco e da dieci membri;

Considerato altresì che a causa delle dimissioni, succedutesi nel tempo, della quasi totalità del corpo consiliare, non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi;

Ritenuto, pertanto, che ricorrano gli estremi per far luogo allo scioglimento della suddetta rappresentanza;

Visto l'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267;

Sulla proposta del Ministro dell'interno, la cui relazione è allegata al presente decreto e ne costituisce parte integrante;

Decreta:

Art. 1.

Il consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), è sciolto.

Art. 2.

La dott.ssa Anna Manganelli è nominata commissario straordinario per la provvisoria gestione del comune suddetto fino all'insediamento degli organi ordinari.

Al predetto commissario sono conferiti i poteri spettanti al consiglio comunale, alla giunta ed al sindaco.

Dato a Roma, addì 1º dicembre 2016

MATTARELLA

ALFANO, *Ministro dell'interno*

ALLEGATO

Al Presidente della Repubblica

Nel consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), rinnovato nelle consultazioni elettorali del 6 e 7 maggio 2012 e composto dal sindaco e da dieci consiglieri, si è venuta a determinare una grave situazione di crisi a causa delle dimissioni rassegnate dalla quasi totalità del corpo consiliare.

In particolare, nove consiglieri, rassegnavano personalmente le dimissioni dalla carica, con atti acquisiti al protocollo dell'ente in data 7 e 8 novembre 2016.

Il Prefetto di Reggio Calabria pertanto, ritenendo essersi verificata l'ipotesi prevista dall'art. 141, comma 1, lettera *b)*, n. 4, del decreto legislativo 18 agosto 2000, n. 267, ha proposto lo scioglimento del consiglio comunale sopracitato, disponendone, nel contempo, con provvedimento dell'11 novembre 2016, la sospensione, con la conseguente nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune.

Considerato che nel suddetto ente non può essere assicurato il normale funzionamento degli organi e dei servizi, essendo venuta meno l'integrità strutturale minima del consiglio comunale compatibile con il mantenimento in vita dell'organo, si ritiene che, nella specie, ricorrano gli estremi per far luogo al proposto scioglimento.

Sottopongo, pertanto, alla firma della S.V. l'unito schema di decreto con il quale si provvede allo scioglimento del Consiglio comunale di Laureana di Borrello (Reggio Calabria), ed alla nomina del commissario per la provvisoria gestione del comune nella persona della dott.ssa Anna Manganelli, in servizio presso il Dipartimento Vigili del fuoco soccorso pubblico e difesa civile del Ministero dell'interno.

Roma, 23 novembre 2016

Il Ministro dell'interno: ALFANO

16A08666

DECRETI, DELIBERE E ORDINANZE MINISTERIALI

MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

DECRETO 5 dicembre 2016.

Determinazione del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali.

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Vista la direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE del Consiglio;

Visto il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, concernente l'attuazione della direttiva 2006/43/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 17 maggio 2006, relativa alla revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica le direttive 78/660/CEE e 83/349/CEE del Consiglio e abroga la direttiva 84/253/CEE;

Visto il decreto legislativo del 17 luglio 2016, n. 135, recante l'attuazione della direttiva 2014/56/UE che modifica la direttiva 2006/43/CE concernente la revisione legale dei conti annuali e dei conti consolidati, che modifica il decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39;

Visto l'art. 21, comma 7, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale lo svolgimento delle funzioni attribuite al Ministero dell'economia e delle finanze dal presente decreto è finanziato dai contributi degli iscritti nel registro;

Visto, in particolare, l'art. 21, comma 8, del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, secondo il quale l'entità dei contributi, commisurati ai costi diretti o indiretti della vigilanza, sono definiti con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 10 novembre 1999, n. 469, recante norme di semplificazione del procedimento per il versamento di somme all'entrata e la riassegnazione alle unità previsionali di base per la spesa del bilancio dello Stato;

Visto il decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82 e successive modifiche e integrazioni recante il «Codice dell'amministrazione digitale» (CAD);

Visti, in particolare, l'art. 7, comma 1, lettera *o)*, e 8, comma 1, lettera *g)* del decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 27 febbraio 2013, n. 67, che affidano al Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, la competenza a svolgere i compiti attribuiti al Ministero dell'economia e delle finanze dal decreto legislativo n. 39 del 2010 in materia di revisione legale dei conti;

Vista la determina del Ragioniere generale dello Stato del 21 settembre 2011, con la quale il Dipartimento della Ragioneria generale dello Stato - Ispettorato generale di finanza, si avvale del supporto di Consip S.p.A. per lo svolgimento delle attività di cui all'art. 21, comma 1, del decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visti i decreti del Ministro dell'economia e delle finanze numeri 144 e 145 del 20 giugno 2012 e n. 146 del 25 giugno 2012, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 agosto 2012, n. 201, nonché i decreti n. 261 del 28 dicembre 2012 e n. 16 dell'8 gennaio 2013, pubblicati nella *Gazzetta Ufficiale* del 20 febbraio 2013, n. 43, attuativi della disciplina recata dal decreto legislativo n. 39 del 2010;

Visto l'art. 6, comma 5, del decreto-legge 13 agosto 2011, n. 138, convertito con modificazioni dalla legge 14 settembre 2011, n. 148, recante «Ulteriori misure urgenti per la stabilizzazione finanziaria e per lo sviluppo» che - introducendo il comma 2-*bis* all'art. 81 del CAD - ha previsto la messa a disposizione, attraverso il Sistema pubblico di connettività, di una piattaforma tecnologica per l'interconnessione e l'interoperabilità tra le pubbliche amministrazioni e i prestatori di servizi di pagamento abilitati;

Visto l'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, in materia di «Pagamenti elettronici», ed in particolare il comma 5-*bis* secondo il quale le amministrazioni pubbliche, ai fini di razionalizzazione e di contenimento della spesa pubblica in materia informatica, devono avvalersi per le attività di incasso e pagamento della piattaforma tecnologica di cui all'art. 81, comma 2-*bis*, del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82, e delle piattaforme di incasso e pagamento dei prestatori di servizi di pagamento abilitati ai sensi dell'art. 5 del decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82;

Ritenuto di determinare, a decorrere dal 1 gennaio 2017, l'entità del contributo annuale dovuto dagli iscritti nel Registro dei revisori legali nella misura di € 26,85, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, a copertura dei costi diretti e indiretti delle funzioni conferite al Ministero dell'economia e delle finanze dall'art. 21 del decreto legislativo n. 39/2010;

Decreta:

Art. 1.

Contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali

1. A decorrere dal 1° gennaio 2017, l'entità del contributo annuale a carico degli iscritti nel registro dei revisori legali è determinato in € 26,85.

2. L'importo del contributo annuale, comprensivo delle spese di produzione degli avvisi di pagamento, è versato in unica soluzione entro il 31 gennaio di ciascun anno con le modalità di cui all'art. 2, e non è frazionabile in rapporto alla durata di iscrizione nell'anno.

3. Sono tenuti al pagamento del contributo i revisori legali e le società di revisione legale che risultano iscritti nelle sezioni «A» e «B» del registro alla data del 1° gennaio di ogni anno. Fermo restando il contributo di iscrizione posto a carico dei nuovi iscritti, i revisori legali e le società di revisione che in corso d'anno sono iscritti per la prima volta nel registro dei revisori legali sono tenuti al pagamento del contributo annuale a partire dall'anno successivo a quello di iscrizione.

4. L'ammontare del contributo di cui al comma 1 può essere aggiornato nella misura necessaria alla copertura del costo della vigilanza. L'aggiornamento avrà effetto a decorrere dall'anno successivo a quello della pubblicazione del relativo decreto nella *Gazzetta Ufficiale*.

5. Nel caso di omesso o ritardato pagamento dei contributi, il Ministero dell'economia e delle finanze può adottare nei confronti dei soggetti morosi i provvedimenti di cui all'art. 24-*ter* del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39, come modificato dal decreto legislativo 17 luglio 2016, n. 135. Sono dovuti, inoltre, gli interessi nella misura legale, con decorrenza dalla scadenza del contributo e sino alla data dell'effettivo versamento, nonché gli oneri amministrativi connessi alla correlata attività di recupero del credito.

Art. 2.

Modalità di versamento del contributo annuale

1. L'importo del contributo annuale è versato mediante pagamento elettronico, attraverso i servizi offerti dal Nodo dei pagamenti SPC dell'Agenzia per l'Italia Digitale - AgID - denominato «PagoPA» di cui alle Linee guida concernenti le regole e le modalità di effettuazione dei pagamenti elettronici, secondo quanto previsto dall'art. 15 del decreto-legge 18 ottobre 2012, n. 179, convertito con modificazioni dalla legge 17 dicembre 2012, n. 221, e dal decreto legislativo 7 marzo 2005, n. 82. Il contributo potrà, alle condizioni stabilite, essere parimenti versato tramite i convenzionali strumenti di pagamento offerti dagli intermediari autorizzati.

2. Il Ministero dell'economia e delle finanze pubblica annualmente sul sito istituzionale o su quello dedicato alla revisione legale un avviso contenente l'indicazione del termine di scadenza, gli strumenti di pagamento ammessi e le eventuali coordinate per l'esecuzione del versamento.

3. I versamenti effettuati a titolo di contributo annuale confluiscono su apposito conto corrente intestato al Ministero dell'economia e delle finanze, o a soggetto da esso incaricato, che ne tiene distinta contabilità anche al fine della rendicontazione al Ministero medesimo. I contributi incassati in ciascun bimestre sono riversati, al netto di eventuali anticipazioni di imposte sostenute ai sensi dell'art. 15 del decreto del Presidente della Repubblica 26 ottobre 1972, n. 642, all'entrata del bilancio dello Stato, con imputazione al capo XI, capitolo 3525, entro il termine di 10 giorni dalla fine del bimestre stesso, comprensivi degli interessi maturati sul predetto conto corrente.

4. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze, le entrate di cui al comma 1 sono riassegnate al capitolo 2642 dello stato di previsione del Ministero medesimo, o, per le spese di investimento, al capitolo 7545, e destinate al finanziamento delle funzioni previste dall'art. 21 del decreto legislativo 27 gennaio 2010, n. 39.

Art. 3.

Trattamento dei dati

Per lo svolgimento di talune delle attività relative al versamento del contributo annuale a carico degli iscritti al Registro dei revisori legali, il Ministero dell'economia e delle finanze può, anche tramite il soggetto da esso incaricato su base convenzionale, comunicare i dati personali dei predetti iscritti ad istituti bancari o postali per finalità di predisposizione degli avvisi di pagamento, per le operazioni di imbustamento e stampa delle etichette, nonché per operazioni connesse e strumentali alla preparazione e spedizione del materiale.

Art. 4.

Abrogazioni

1. A decorrere dall'entrata in vigore del presente decreto, è abrogato il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 24 settembre 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 29 ottobre 2012, n. 253, «Determinazione dell'entità e delle modalità di versamento del contributo annuale degli iscritti al Registro dei revisori legali».

2. Il presente decreto, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ha effetto a decorrere dal 1° gennaio 2017.

Roma, 5 dicembre 2016

Il Ministro: PADOAN

16A08664

MINISTERO DELL'ISTRUZIONE, DELL'UNIVERSITÀ E DELLA RICERCA

DECRETO 1° dicembre 2016.

Revoca dell'autorizzazione all'attivazione della sede principale di Roma e della sede periferica di Castel Volturno, dell'Istituto «SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica».

IL CAPO DEL DIPARTIMENTO
PER LA FORMAZIONE SUPERIORE E PER LA RICERCA

Vista la legge 18 febbraio 1989, n. 56, che disciplina l'ordinamento della professione di psicologo e fissa i requisiti per l'esercizio dell'attività psicoterapeutica e, in particolare l'art. 3 della suddetta legge, che subordina l'esercizio della predetta attività all'acquisizione, successivamente alla laurea in psicologia o in medicina e chirurgia, di una specifica formazione professionale mediante corsi di specializzazione almeno quadriennali, attivati presso scuole di specializzazione universitarie o presso istituti a tal fine riconosciuti;

Visto l'art. 17, comma 96, lettera *b)* della legge 15 maggio 1997, n. 127, che prevede che con decreto del Ministro dell'università e della ricerca scientifica e tecnologica sia rideterminata la disciplina concernente il riconoscimento degli istituti di cui all'art. 3, comma 1, della richiamata legge n. 56 del 1989;

Visto il decreto 11 dicembre 1998, n. 509, con il quale è stato adottato il regolamento recante norme per il riconoscimento degli istituti abilitati ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia ai sensi dell'art. 17, comma 96, della legge n. 127 del 1997 e, in particolare, l'art. 2, comma 5, che prevede che il riconoscimento degli istituti richiedenti sia disposto sulla base dei pareri conformi formulati dalla Commissione tecnico-consultiva di cui all'art. 3 del precitato decreto n. 509/1998 e dal Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario;

Visti i pareri espressi nelle riunioni dell'11 ottobre 2000 e del 16 maggio 2001, con i quali il Comitato nazionale per la valutazione del sistema universitario ha individuato gli standard minimi di cui devono disporre gli istituti richiedenti in relazione al personale docente, nonché alle strutture ed attrezzature;

Vista l'ordinanza ministeriale in data 10 dicembre 2004, avente ad oggetto «Modificazioni ed integrazioni alle ordinanze ministeriali 30 dicembre 1999 e 16 luglio 2004, recanti istruzioni per la presentazione delle istanze di abilitazione ad istituire e ad attivare corsi di specializzazione in psicoterapia»;

Visto il decreto in data 20 marzo 1998, con il quale l'Istituto «SIRPIDI - Istituto dermopatico dell'Immacolata» è stato abilitato ad istituire e ad attivare un corso di formazione in psicoterapia, per i fini di cui all'art. 3 della legge 18 febbraio 1989, n. 56;

Visto il decreto in data 25 maggio 2001, con il quale è stato approvato l'avvenuto adeguamento dell'ordinamento dei corsi di specializzazione adottato dall'Istituto «SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica», alle disposizioni del titolo II del decreto n. 509/1998;

Visto il decreto in data 22 febbraio 2012, di autorizzazione ad istituire ed attivare una sede periferica in Castel Volturno (Caserta);

Vista la nota prot. 224/CS/MISE/2016 del 18 novembre 2016, con la quale i commissari straordinari della Provincia Italiana della Congregazione dei Figli dell'Immacolata Concezione, in qualità di ente gestore dell'Istituto «SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica», hanno dichiarato che il predetto Istituto, con decorrenza dall'anno 2014, non ha più attivato corsi di specializzazione presso le proprie strutture;

Decreta:

Art. 1.

È revocata l'autorizzazione, disposta con il decreto 20 marzo 1998 e con il decreto di adeguamento 25 maggio 2001, per l'attivazione della sede principale di Roma, dell'Istituto «SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica».

Art. 2.

È revocata, altresì, l'autorizzazione, disposta con il decreto in data 22 febbraio 2012, per l'attivazione della sede periferica di Castel Volturno (Caserta), dell'Istituto «SIRPIDI - Scuola internazionale di ricerca e formazione in psicologia clinica e psicoterapia psicoanalitica».

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 1° dicembre 2016

Il Capo del Dipartimento: MANCINI

16A08703

MINISTERO DELLA SALUTE

DECRETO 28 novembre 2016.

Ri-registrazione di prodotti fitosanitari, a base di Tebufenpirad, sulla base del dossier BAS 318 06 I di Allegato III, alla luce dei principi uniformi per la valutazione e l'autorizzazione dei prodotti fitosanitari, ai sensi del regolamento (CE) n. 546/2011.

IL DIRETTORE GENERALE
PER L'IGIENE E LA SICUREZZA
DEGLI ALIMENTI E DELLA NUTRIZIONE

Visto il regolamento (CE) n. 396/2005 del Parlamento europeo e del Consiglio del 23 febbraio 2005 concernente i livelli massimi di residui di antiparassitari nei o sui prodotti alimentari e mangimi di origine vegetale e animale e che modifica la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, nonché i successivi regolamenti che modificano gli allegati II e III del predetto regolamento, per quanto riguarda i livelli massimi di residui di singole sostanze attive in o su determinati prodotti;

Visto il regolamento (CE) n. 1272/2008 del Parlamento europeo e del Consiglio del 16 dicembre 2008 relativo alla classificazione, all'etichettatura e all'imballaggio delle sostanze e delle miscele che modifica e abroga le direttive 67/548/CEE e 1999/45/CE e che reca modifica al regolamento (CE) n. 1907/2006, e successive modifiche;

Visto il regolamento (CE) n. 1107/2009 del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 relativo all'immissione sul mercato dei prodotti fitosanitari e che abroga le direttive del Consiglio 79/117/CEE e 91/414/CEE, e successivi regolamenti di attuazione e/o modifica; ed in particolare l'art. 80 concernente «Misure transitorie»;

Vista la direttiva 2009/128/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 21 ottobre 2009 che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi;

Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998 n. 112, concernente «Conferimento di funzioni e compiti amministrativi dello Stato alle regioni ed agli enti locali, in attuazione del capo I della legge 15 marzo 1997, n. 59», ed in particolare gli articoli 115 recante «Ripartizione delle competenze» e l'art. 119 recante «Autorizzazioni»;

Vista la legge 13 novembre 2009 n. 172 concernente «Istituzione del Ministero della salute e incremento del numero complessivo dei Sottosegretari di Stato» e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 28 marzo 2013, n. 44, concernente «Regolamento recante il riordino degli organi collegiali ed altri organismi operanti presso il Ministero della salute, ai sensi dell'art. 2, comma 4, della legge 4 novembre 2010, n. 183»;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 11 febbraio 2014, n. 59 concernente «Regolamento di organizzazione del Ministero della salute», ed in particolare l'art. 10 recante «Direzione generale per la sicurezza degli alimenti e la nutrizione»;

Visto il decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, concernente «Attuazione della direttiva 91/414/CEE in materia di immissione in commercio di prodotti fitosanitari», e successive modifiche;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 23 aprile 2001, n. 290 concernente «Regolamento di semplificazione dei procedimenti di autorizzazione alla produzione, all'immissione in commercio e alla vendita di prodotti fitosanitari e relativi coadiuvanti», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 marzo 2003, n. 65, concernente «Attuazione delle direttive 1999/45/CE e 2001/60/CE relative alla classificazione, all'imballaggio e all'etichettatura dei preparati pericolosi», e successive modifiche;

Visto il decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150 recante «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto interministeriale 22 gennaio 2014 recante «Adozione del Piano di azione nazionale per l'uso sostenibile dei prodotti fitosanitari», ai sensi dell'art. 6 del decreto legislativo 14 agosto 2012, n. 150, recante: «Attuazione della direttiva 2009/128/CE che istituisce un quadro per l'azione comunitaria ai fini dell'utilizzo sostenibile dei pesticidi»;

Visto il decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva 2009/11/CE della commissione del 18 febbraio 2009, relativo all'iscrizione nell'allegato I del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, di alcune sostanze attive che ora figurano nei reg. (UE) 540/2011 e 541/2011 della commissione, tra le quali la sostanza attiva Tebufenpirad;

Visto in particolare, che l'approvazione della sostanza attiva Tebufenpirad decade il 31 ottobre 2019, come indicato nell'allegato al reg. (UE) n. 540/2011;

Visti i decreti di autorizzazione all'immissione in commercio e all'impiego del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto;

Vista l'istanza presentata dall'impresa titolare volta ad ottenere la ri-registrazione secondo i principi uniformi del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, sulla base del dossier relativo al prodotto fitosanitario MASAI 20 WP, presentato dall'impresa BASF Italia Srl, conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo n. 194/1995, trasposti nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione;

Considerato che l'impresa titolare dell'autorizzazione del prodotto fitosanitario di cui trattasi ha ottemperato a quanto previsto dal decreto del 15 settembre 2009, nei tempi e nelle forme da esso stabiliti ed in conformità alle condizioni definite per la sostanza attiva Tebufenpirad;

Considerato che la commissione consultiva dei prodotti fitosanitari di cui all'art. 20 del decreto legislativo 17 marzo 1995, n. 194, ha preso atto della conclusione della valutazione del sopracitato fascicolo BAS 318 06 I, svolta dall'Università Cattolica del Sacro Cuore, al fine di ri-registrare il prodotto fitosanitario di cui trattasi fino al 31 ottobre 2019, alle nuove condizioni di impiego;

Vista la nota dell'ufficio protocollo n. 35151 in data 12 settembre 2016 con la quale è stata richiesta all'Impresa BASF Italia Srl titolare del dossier la documentazione ed i dati tecnico – scientifici aggiuntivi indicati dal sopracitato Istituto da presentarsi entro trentasei mesi dalla data della medesima;

Viste le note con le quali l'impresa titolare della registrazione del prodotto fitosanitario riportato nell'allegato al presente decreto, ha ottemperato a quanto richiesto dall'ufficio;

Vista la nota con la quale l'impresa titolare ha comunicato di aver provveduto alla classificazione del prodotto fitosanitario sotto indicato, ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008;

Ritenuto di ri-registrare fino al 31 ottobre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Tebufenpirad, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto, alle condizioni definite dalla valutazione secondo i principi uniformi di cui all'allegato VI del regolamento (CE) n. 546/2011, sulla base del dossier conforme ai requisiti di cui all'allegato III del citato decreto legislativo 194/1995, trasposto nel reg. (UE) n. 545/2011 della Commissione, relativo al prodotto fitosanitario MASAI 20 WP;

Visto il versamento effettuato ai sensi del decreto ministeriale 9 luglio 1999 concernente «Determinazione delle tariffe relative all'immissione in commercio di prodotti fitosanitari e copertura delle prestazioni sostenute e rese a richiesta»;

Decreta:

È ri-registrato fino al 31 ottobre 2019, data di scadenza dell'approvazione della sostanza attiva Tebufenpirad, il prodotto fitosanitario indicato in allegato al presente decreto registrato al numero, alla data e a nome dell'impresa a fianco indicata, autorizzato con la composizione, alle condizioni e sulle colture indicate nelle rispettive etichette allegate al presente decreto, fissate in applicazione dei principi uniformi.

La succitata impresa BASF Italia Srl è tenuta alla presentazione dei dati tecnico – scientifici aggiuntivi sopra indicati nel termine di cui in premessa;

Sono autorizzate le modifiche indicate per il prodotto fitosanitario riportate in allegato al presente decreto.

Sono approvate quale parte integrante del presente decreto le etichette allegate, adeguate secondo i principi uniformi, munite di classificazione stabilita dal titolare ai sensi del regolamento (CE) n. 1272/2008.

È fatto comunque salvo ogni eventuale successivo adempimento ed adeguamento delle condizioni di autorizzazione del prodotto fitosanitario, anche in conformità a provvedimenti comunitari e ulteriori disposizioni riguardanti le sostanze attive componenti.

L'impresa titolare dell'autorizzazione è tenuta a rietichettare i prodotti fitosanitari muniti dell'etichetta precedentemente autorizzata, non ancora immessi in commercio e a fornire ai rivenditori un fac-simile della nuova etichetta per le confezioni di prodotto giacenti presso gli esercizi di vendita al fine della sua consegna all'acquirente/utilizzatore finale. È altresì tenuta ad adottare ogni iniziativa, nei confronti degli utilizzatori, idonea ad assicurare un corretto impiego dei prodotti fitosanitari in conformità alle nuove disposizioni.

Il presente decreto sarà pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana e comunicato all'Impresa interessata.

I dati relativi al suindicato prodotto sono disponibili nel sito del Ministero della salute www.salute.gov.it, nella sezione «Banca dati».

Roma, 28 novembre 2016

Il direttore generale: RUOCCO

ALLEGATO

Prodotto fitosanitario a base della sostanza attiva Tebufenpirad ri-registrato alla luce dei principi uniformi sulla base del dossier BAS 318 06 I di all. III fino al 31 ottobre 2019 ai sensi del decreto ministeriale del 15 settembre 2009 di recepimento della direttiva di inclusione 2009/11/CE della commissione del 18 febbraio 2009.

	N. reg.ne	Nome prodotto	Data reg.ne	Impresa	Nuova classificazione stabilita dall'Impresa titolare
1.	8937	MASAI 20 WP	01/10/1996	BASF Italia S.p.A	ATTENZIONE EUH208-EUH401;H332-H302-H335-H373-H400-H410;P271-P261-P270-P264-P301+P312-P304+P340-P403+P233-P405-P501
	Modifiche autorizzate: - Eliminazione delle colture: **Melone, Cocomero**, **Pomodoro, Melanzane, Fragola** (pieno campo), **Ornamentali, Floreali, Albicocco, Peperone** (pieno campo e serra), **Vivai di colture fruttifere, viticole e forestali**. - Estensione alle colture: **Cetriolo, Cetriolino, Zucchino** (pieno campo e serra), **Susino** (pieno campo).				

MASAI® 20 WP

ACARICIDA
POLVERE BAGNABILE (WP)

MASAI® 20 WP
COMPOSIZIONE
100 grammi di prodotto contengono:
TEBUFENPIRAD puro g 20
Coformulanti inerti q.b. a g 100
Contiene TEBUFENPIRAD: può provocare una reazione allergica.
Contiene: SODIO DODECIL SOLFATO

INDICAZIONI DI PERICOLO
Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi (tratto gastrointestinale) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale). Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

ATTENZIONE

CONSIGLI DI PRUDENZA
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere/i gas/la nebbia/i vapori. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI INGESTIONE; sciacquare la bocca. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ventilato. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione del Ministero della Sanità n. 8937 del 01.10.1996

Officine di produzione
SIPCAM S.p.A. – V.le V.Veneto, 81 – 26857 Salerano sul Lambro (LO)
STI SOLFOTECNICA ITALIANA S.p.A.- Via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)

Contenuto netto: g 50 - g 100 - g 500 - kg 1
Sacchetti idrosolubili: g 500 (10 sacchetti da g 50)
g 500 (5 sacchetti da g 100)
kg 1 (10 sacchetti da g 100)

Partita

® Marchio Registrato

NORME PRECAUZIONALI: Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro, guanti e protezione respiratoria (FFP2/P2). Durante l'applicazione, indossare guanti, stivali di sicurezza, tuta protettiva con cappuccio e visiera protettiva per il viso. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Per effettuare la raccolta manuale dell'uva, indossare i guanti.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:

30 metri per pesche, nettarine, susino;

20 metri per agrumi, mele e pere;

10 metri per la vite, applicazioni tardive;

5 metri per cetriolo, cetriolino, zucchino.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi (dedotti dagli esperimenti su animali): per ingestione si osserva depressione SNC con atassia, ma anche eccitazione con tremori muscolari e convulsioni cloniche; inoltre azione gastrica diretta, con vomito e diarrea, e disturbi alla respirazione. - **Terapia**: sintomatica. **Attenzione: consultare un Centro Antiveleni.**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE: MASAI 20 WP è un acaricida che agisce per ingestione e contatto nei confronti di tutte le forme mobili degli acari fitofagi, esplicando un immediato effetto abbattente ed una marcata efficacia residua, tali da consentire nella maggior parte dei casi anche solo un unico trattamento risolutivo per l'intera stagione. MASAI 20 WP è dotato di attività translaminare e la sua azione non è influenzata dalla temperatura.

MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO. MASAI 20 WP è consigliato per la lotta contro acari fitofagi indicati nella tabella sottostante che infestano le colture riportate nella stessa.

Effettuare un solo trattamento all'anno.

Coltura	Malattia	Dose kg/ha
Pomacee	*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*	0.50
Drupacee (pesco, nettarino, susino)	*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*	0,65
Agrumi	*Tetranychus urticae, Panonychus citri Eotetranychus banski*	1,00
Vite	*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini, Tetranychus urticae, Calepitrimerus vitis*	0,50
Pomodoro e melanzana *(serra)*	*Tetranychus urticae*	1,00
Cetriolo, cetriolino, zucchino *(pieno campo e serra)*	*Tetranychus urticae*	1,00
Melone e cocomero *(serra)*	*Tetranychus urticae*	1,00
Fragola *(serra)*	*Tetranychus urticae, Steneotarsonemus pallidus*	1,00

Per sfruttare al meglio le caratteristiche di MASAI 20 WP è preferibile intervenire, in linea generale, ad inizio infestazione. Nei programmi di "lotta "lotta guidata" si consiglia di effettuare i trattamenti con MASAI 20 WP al raggiungimento della soglia economica d'intervento ed una sola volta per stagione. Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Per trattamenti con irroratrici a ultra basso volume (ULV) effettuare saggi preliminari di selettività.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Stemperare, mediante agitazione, la giusta dose di prodotto in metà acqua rispetto alla quantità necessaria per ottenere la concentrazione voluta; quindi, sempre continuando ad agitare, aggiungere la rimanenza fino a volume completo ed iniziare il trattamento.

COMPATIBILITA': MASAI 20 WP è risultato compatibile, sia fisicamente che per quanto riguarda efficacia e sicurezza di impiego, con i più diffusi prodotti insetticidi e fungicidi in commercio al momento della sua registrazione. Esso deve comunque venir diluito in acqua prima di qualunque altro prodotto con cui si misceli. Si sconsiglia l'uso insieme a prodotti aventi forte reazione alcalina.

FITOTOSSICITA'. MASAI 20 WP dimostra di essere selettivo sulle colture raccomandate quando l'uso avviene secondo le istruzioni della presente etichetta. Nel caso di impiego su varietà di recente costituzione, in particolar modo in serra, la buona pratica agricola comunque consiglia di effettuare un saggio preliminare la prima volta che viene usato un prodotto nuovo, trattando poche piante ed accertandosi che nelle condizioni specifiche non si verifichino inconvenienti.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta osservando i seguenti intervalli: 21 GIORNI per le Susine; 14 GIORNI per Uva, Pesche,

Nettarine; 7 GIORNI per Mele, Pere, Agrumi; 3 GIORNI per Pomodori, Melanzane, Cetrioli, Cetriolini, Zucchine, Fragole, Meloni e Angurie.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28 NOV 2016

SACCHETTI IDROSOLUBILI:

AVVERTENZE PARTICOLARI

Non toccare mai i sacchetti con mani/guanti bagnati.

PREPARAZIONE

Assicurare la completa pulizia della botte e riempirla per 1/3 con acqua lasciando fermo l'agitatore.

Introdurre nella botte il necessario numero di sacchetti idrosolubili chiusi e lasciare a riposo per qualche minuto.

Azionare l'agitatore: nel giro di qualche minuto si completa la solubilizzazione.

Completare il riempimento della botte con acqua ed eventuali altri prodotti da miscelare.

STOCCAGGIO:
Se non si utilizzano tutti i sacchetti richiudere bene la confezione.
Conservare in luogo asciutto.

ELIMINAZIONE DEI CONTENITORI VUOTI:
Il rispetto delle indicazioni sopra riportate fa si che il contenitore dei sacchetti idrosolubili non venga mai a contatto diretto con il prodotto e quindi contaminato. Pertanto lo smaltimento della confezione vuota non richiede particolari accorgimenti.

MASAI® 20 WP

ACARICIDA IN POLVERE BAGNABILE (WP)

MASAI® 20 WP

COMPOSIZIONE 100 grammi di prodotto contengono:
TEBUFENPIRAD puro g 20
Coformulanti inerti q.b. a g 100
Contiene TEBUFENPIRAD. Può provocare una reazione allergica.
Contiene: SODIO DODECIL SOLFATO

INDICAZIONI DI PERICOLO
Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi (tratto gastrointestinale) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale). Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

CONSIGLI DI PRUDENZA
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere/i gas/la nebbia/i vapori. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI INGESTIONE; sciacquare la bocca. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ventilato. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8 - 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1
PRODOTTO FITOSANITARIO- Reg. del Ministero della Sanità n. 8937 del 01.10.1996

Officine di produzione: SIPCAM S.p.A. – V.le V.Veneto, 81 – 26857 Salerano sul Lambro (LO)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)

ATTENZIONE

Contenuto netto:
Sacchetti idrosolubili: g 500 (10 sacchetti da g 50) kg 1 (10 sacchetti da g 100) g 500 (5 sacchetti da g 100)

Partita n.

® Marchio registrato

NORME PRECAUZIONALI: Durante la fase di miscelazione e caricamento, indossare tuta da lavoro e guanti. Durante l'applicazione, indossare guanti, stivali di sicurezza, tuta protettiva con cappuccio e visiera protettiva per il viso. Non rientrare nell'area trattata finché la vegetazione non sia completamente asciutta. Per effettuare la raccolta manuale dell'uva, indossare i guanti.
Non contaminare l'acqua con il prodotto o il suo contenitore. Non pulire il materiale d'applicazione in prossimità delle acque di superficie. Evitare la contaminazione attraverso i sistemi di scolo delle acque dalle aziende agricole e dalle strade.

Per proteggere gli organismi acquatici rispettare una fascia di sicurezza non trattata dai corpi idrici superficiali di:
30 metri per pesche, nettarine, susino.
20 metri per agrumi, mele e pere.
10 metri per la vite, applicazioni tardive.
5 metri per cetriolo, cetriolino, zucchino.

Per proteggere le acque sotterranee non applicare su suoli contenenti una percentuale di sabbia superiore all'80%.

INFORMAZIONI PER IL MEDICO: Sintomi (dedotti dagli esperimenti su animali): per ingestione si osserva depressione SNC con atassia, ma anche eccitazione con tremori muscolari e convulsioni cloniche; inoltre azione gastrica diretta, con vomito e diarrea, e disturbi alla respirazione. - **Terapia**: sintomatica. **Attenzione: consultare un Centro Antiveleni.**

Avvertenza: in caso di miscela con altri formulati deve essere rispettato il periodo di carenza più lungo. Devono inoltre essere osservate le norme precauzionali prescritte per i prodotti più tossici. In caso di intossicazione informare il medico della miscelazione compiuta.

CARATTERISTICHE. MASAI 20 WP è un acaricida che agisce per ingestione e contatto nei confronti di tutte le forme mobili degli acari fitofagi, esplicando un immediato effetto abbattente ed una marcata efficacia residua, tali da consentire nella maggior parte dei casi anche solo un unico trattamento risolutivo per l'intera stagione. MASAI 20 WP è dotato di attività translaminare e la sua azione non è influenzata dalla temperatura.
MODALITA' E DOSI DI IMPIEGO. MASAI 20 WP è consigliato per la lotta contro acari fitofagi indicati nella tabella sottostante che infestano le colture riportate nella stessa.
Effettuare un solo trattamento all'anno.

Per sfruttare al meglio le caratteristiche di MASAI 20 WP è preferibile intervenire, in linea generale, ad inizio infestazione. Nei programmi di "lotta guidata" si consiglia di effettuare i trattamenti con MASAI 20 WP al raggiungimento della soglia economica d'intervento ed una sola volta per stagione. Impiegare volumi di soluzione che consentano una completa ed omogenea bagnatura, evitando lo sgocciolamento della vegetazione. Per trattamenti con irroratrici a ultra basso volume (ULV) effettuare saggi preliminari di selettività.

PREPARAZIONE DELLA MISCELA: Stemperare, mediante agitazione, la giusta dose di prodotto in metà acqua rispetto alla quantità necessaria per ottenere la concentrazione voluta; quindi, sempre continuando ad agitare, aggiungere la rimanenza fino a volume completo ed iniziare il trattamento.

COMPATIBILITA': MASAI 20 WP è risultato compatibile, sia fisicamente che per quanto riguarda efficacia e sicurezza di impiego, con i più diffusi prodotti insetticidi e fungicidi in commercio al momento della sua registrazione. Esso deve comunque venir diluito in acqua prima di qualunque altro prodotto con cui si misceli. Si sconsiglia l'uso insieme a prodotti aventi forte reazione alcalina.

FITOTOSSICITA'. MASAI 20 WP dimostra di essere selettivo sulle colture raccomandate quando l'uso avviene secondo le istruzioni della presente etichetta. Nel caso di impiego su varietà di recente costituzione, in particolar modo in serra, la buona pratica agricola comunque consiglia di effettuare un saggio preliminare la prima volta che viene usato un prodotto nuovo, trattando poche piante ed accertandosi che nelle condizioni specifiche non si verifichino inconvenienti.

Sospendere i trattamenti prima della raccolta osservando i seguenti intervalli: 21 GIORNI per le Susine; 14 GIORNI per Uva, Pesche, Nettarine; 7 GIORNI per Mele, Pere, Agrumi; 3 GIORNI per Pomodori, Melanzane, Cetrioli, Cetriolini, Zucchine, Fragole, Meloni e Angurie.

ATTENZIONE - Da impiegarsi esclusivamente per gli usi e alle condizioni riportate in questa etichetta. Chi impiega il prodotto è responsabile degli eventuali danni derivanti da uso improprio del prodotto. Il rispetto di tutte le indicazioni contenute nella presente etichetta è condizione essenziale per assicurare l'efficacia del trattamento e per evitare danni alle piante alle persone e agli animali. Non applicare con mezzi aerei. Per evitare rischi per l'uomo e per l'ambiente seguire le istruzioni per l'uso. Operare in assenza di vento. Da non vendersi sfuso. Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente. Il contenitore non può essere riutilizzato.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28 NOV 2016

Coltura	Malattia	Dose kg/ha
Pomacee	*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*	0.50
Drupacee (pesco, nettarino, susino)	*Panonychus ulmi, Tetranychus urticae*	0,65
Agrumi	*Tetranychus urticae, Panonychus citri Eotetranychus banski*	1,00
Vite	*Panonychus ulmi, Eotetranychus carpini, Tetranychus urticae, Calepitrimerus vitis*	0,50
Pomodoro e melanzana *(serra)*	*Tetranychus urticae*	1,00
Cetriolo, cetriolino, zucchino *(pieno campo e serra)*	*Tetranychus urticae*	1,00
Melone e cocomero *(serra)*	*Tetranychus urticae*	1,00
Fragola *(serra)*	*Tetranychus urticae, Steneotarsonemus pallidus*	1,00

STAMPIGLIATURA SUI SACCHETTI IDROSOLUBILI CONTENENTI GRAMMI 50 O GRAMMI 100 DI "MASAI 20 WP"

DA SCIOGLIERE IN ACQUA SENZA ROMPERE

MASAI® 20 WP

ACARICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
100 grammi di prodotto contengono:
TEBUFENPIRAD puro g 20
Coformulanti q.b. a g 100
Contiene TEBUFENPIRAD. Può provocare una reazione allergica.
Contiene: SODIO DODECIL SOLFATO

INDICAZIONI DI PERICOLO
Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi (tratto gastrointestinale) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale). Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata. **Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.**

CONSIGLI DI PRUDENZA
Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere/i gas/la nebbia/i vapori. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI INGESTIONE; sciacquare la bocca. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ventilato. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali.

PRODOTTO FITOSANITARIO
Registrazione Min. Sanità n. 8937 del 01.10.1996

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8
20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362.512.1

ATTENZIONE

Officina di produzione:
SIPCAM S.p.A. – V.le V.Veneto, 81 – 26857 Salerano sul Lambro (LO)
STI Solfotecnica Italiana S.p.A. - Via E. Torricelli, 2 - 48010 Cotignola (RA)

CONTENUTO NETTO: g 50 (da diluirsi in 62,5-142,5 litri d'acqua)
g 100 (da diluirsi in 125-285 litri d'acqua)

DA NON VENDERSI NE' CONSERVARSI FUORI DELLA CONFEZIONE
PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE
IL FOGLIO ILLUSTRATIVO

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28 NOV 2016

Etichetta per confezioni piccolo formato

(FORMATO REALE)

MASAI® 20 WP
ACARICIDA IN POLVERE BAGNABILE

COMPOSIZIONE:
Tebufenpirad puro g 20
Coformulanti inerti q.b. a g 100
Contiene TEBUFENPIRAD. Può provocare una reazione allergica
Contiene: SODIO DODECIL SOLFATO

Reg. Min. Sanità N° 8937 del 01.10.1996

Contenuto netto: g 50

Partita n......

ATTENZIONE

INDICAZIONI DI PERICOLO: Nocivo se inalato. Nocivo se ingerito. Può irritare le vie respiratorie. Può provocare danni agli organi (tratto gastrointestinale) in caso di esposizione prolungata o ripetuta (orale). Molto tossico per gli organismi acquatici. Molto tossico per gli organismi acquatici con effetti di lunga durata.

Per evitare rischi per la salute umana e per l'ambiente, seguire le istruzioni per l'uso.

CONSIGLI DI PRUDENZA: Utilizzare soltanto all'aperto o in luogo ben ventilato. Non respirare la polvere/i gas/la nebbia/i vapori. Non mangiare, né bere, né fumare durante l'uso. Dopo la manipolazione lavare accuratamente le parti del corpo contaminate. Contattare un CENTRO ANTIVELENI o un medico. IN CASO DI INALAZIONE: trasportare l'infortunato all'aria aperta e mantenerlo a riposo in posizione che favorisca la respirazione. IN CASO DI INGESTIONE: sciacquare la bocca. Raccogliere il materiale fuoriuscito. Tenere il recipiente ben chiuso e in luogo ventilato. Conservare sotto chiave. Smaltire il prodotto/recipiente in punti di raccolta per rifiuti pericolosi o speciali

BASF Italia S.p.A. - Via Marconato 8, 20811 Cesano Maderno (MB) - Tel. 0362/512.1

PRIMA DELL'USO LEGGERE ATTENTAMENTE IL FOGLIO ILLUSTRATIVO.
Smaltire secondo le norme vigenti. Il contenitore non può essere riutilizzato.
Il contenitore completamente svuotato non deve essere disperso nell'ambiente.

Etichetta autorizzata con Decreto Dirigenziale del 28 NOV 2016

16A08674

MINISTERO DEL LAVORO E DELLE POLITICHE SOCIALI

DECRETO 17 ottobre 2016.

Modifiche al decreto 9 gennaio 2015 relativo al Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico. (Decreto n. 97510).

IL MINISTRO DEL LAVORO
E DELLE POLITICHE SOCIALI

DI CONCERTO CON

IL MINISTRO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visti gli articoli da 26 a 40 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, volti ad assicurare, ai lavoratori dei settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto l'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevede, per i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale, che si costituiscano, previa stipula di accordi collettivi e contratti collettivi, anche intersettoriali, da parte delle organizzazioni sindacali e imprenditoriali comparativamente più rappresentative a livello nazionale, fondi di solidarietà bilaterali con la finalità di assicurare ai lavoratori una tutela in costanza di rapporto di lavoro nei casi di riduzione o sospensione dell'attività lavorativa per le cause previste dalla normativa in materia di integrazione salariale ordinaria o straordinaria;

Visto, in particolare, il comma 7 dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che prevede l'istituzione obbligatoria dei suddetti Fondi per tutti i settori non coperti dalla normativa in materia d'integrazione salariale in relazione ai datori di lavoro che occupano mediamente più di cinque dipendenti;

Visto il successivo comma 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, che stabilisce che i Fondi già costituiti alla data del 24 settembre 2015 si adeguano alle disposizioni di cui al sopracitato comma 7 entro il 31 dicembre 2015 e che, in mancanza, i datori di lavoro del relativo settore, che occupano mediamente più di cinque dipendenti, confluiscano nel Fondo di integrazione salariale a decorrere dal 1° gennaio 2016 ed i contributi già versati o comunque dovuti vengono trasferiti al predetto Fondo di integrazione salariale;

Visto l'art. 3 della legge 14 gennaio 1994, n. 20;

Visto il decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, n. 86985 del 9 gennaio 2015, con il quale è stato istituito il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico avente lo scopo di assicurare tutele in costanza di rapporto di lavoro ai lavoratori delle aziende, sia pubbliche che private, che occupano mediamente più di quindici dipendenti e che svolgano servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi Fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità;

Visto l'accordo sindacale stipulato in data 10 dicembre 2015 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui, in attuazione delle disposizioni di legge sopra richiamate, è stato convenuto di modificare l'ambito di applicazione del Fondo di cui al decreto interministeriale n. 86985 del 9 gennaio 2015 estendendolo alle aziende, pubbliche e private che occupano mediamente più di cinque dipendenti e che svolgono servizi di trasporto pubblico autofiloferrotranviari e di navigazione sulle acque interne e lagunari, con esclusione delle aziende ricomprese nel campo di applicazione di analoghi fondi di settore già costituiti e di quelle esercenti servizi ferroviari di alta velocità;

Visto il successivo accordo integrativo stipulato in data 23 maggio 2016 tra ASSTRA, ANAV e le organizzazioni sindacali FILT CGIL, FIT CISL, UILTRASPORTI, UGL FNA e FAISA CISAL con cui è stato convenuto di integrare e modificare il precedente accordo del 10 dicembre 2015 al fine di modificare parzialmente le prestazioni riconosciute dal Fondo e di individuare criteri, priorità e limiti per l'erogazione delle medesime;

Considerato che con gli accordi innanzi citati del 10 dicembre 2015 e del 23 maggio 2016 le parti sociali firmatarie hanno manifestato la volontà di adeguare il Fondo di solidarietà per il sostegno del reddito del personale delle aziende di trasporto pubblico alle disposizioni di cui ai commi 7 e 8 dell'art. 26 del decreto legislativo 14 settembre 2015, n. 148, e di modificare parzialmente le prestazioni riconosciute dal Fondo nonché di individuare criteri, priorità e limiti per l'erogazione delle medesime;

Ritenuto, pertanto, di apportare le conseguenti modificazioni ed integrazioni al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985;

Decreta:

Art. 1.

Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, sono apportate le seguenti modificazioni:

a) all'art. 2, comma 2, le parole: «più di quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «più di cinque dipendenti»;

b) all'art. 6, comma 4, le parole: «più di quindici lavoratori» sono sostituite dalle seguenti: «più di cinque lavoratori»;

c) all'art. 7, comma 2, le parole: «più di quindici dipendenti» sono sostituite dalle seguenti: «più di cinque dipendenti».

Art. 2.

Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, sono apportate le seguenti ulteriori modificazioni:

a) all'art. 5, comma 1, la lettera *b)*, è sostituita dalla seguente: «*b)* all'erogazione di prestazioni integrative della prestazione NASpI»;

b) l'art. 5, comma 5, è sostituito dal seguente comma: «L'integrazione dell'indennità NASpI di cui al precedente comma 1, lettera *b)*, dovuta in relazione a cessazioni collettive o individuali del rapporto di lavoro per ragioni aziendali ovvero per risoluzione consensuale a seguito della procedura prevista per i licenziamenti per giustificato motivo oggettivo, nei casi previsti dall'art. 3, comma 2, del decreto legislativo 4 marzo 2015, n. 22, provvede ad assicurare:

a. per tutta la durata della prestazione della NASpI, un livello di trattamento, comprensivo della NASpI pari al massimale NASpI, nell'importo riconosciuto per i primi tre mesi, maggiorato di euro 173;

b. per il periodo successivo al godimento della indennità NASpI e per una durata massima di ulteriori 6 mesi, una prestazione d'importo pari al trattamento di cui alla lettera *a)* che precede;

c) l'art. 5, comma 6, è sostituito dal seguente comma: «L'integrazione di cui al comma 5 è soggetta alle regole sulla sussistenza dei requisiti, sulla sospensione, la decadenza e di ogni altra disposizione prevista per la NASpI»;

d) l'art. 5, comma 7, è sostituito dal seguente comma: «Su richiesta del lavoratore interessato o su espressa previsione degli accordi sindacali aziendali conclusi in esito alle procedure di cui al successivo art. 6, la prestazione di cui al precedente comma 5 può essere erogata in soluzione unica laddove analoga modalità di erogazione sia stata autorizzata dall'INPS con riferimento all'indennità NASpI»;

e) l'art. 5, comma 11, è sostituito dal seguente comma: «La contribuzione previdenziale correlata è dovuta anche nel caso dell'erogazione della prestazione integrativa NASpI di cui al comma 1, lettera *b)*, ove tale contribuzione, versata per il periodo di erogazione delle stesse, consenta di maturare il diritto al trattamento pensionistico. La medesima contribuzione correlata non è comunque dovuta nel caso in cui l'erogazione della prestazione integrativa della NASpI sia avvenuta in un'unica soluzione»;

f) l'art. 7, comma 5, è sostituito dal seguente comma: «Un contributo straordinario mensile, nella misura del 30% dell'ultima retribuzione imponibile ai fini previdenziali, è dovuto dal datore di lavoro in caso di ricorso alle prestazioni di integrazione della NASpI, per l'intera durata di fruizione di tale prestazione».

Art. 3.

Al decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali, di concerto con il Ministro dell'economia e delle finanze, 9 gennaio 2015, n. 86985, dopo l'art. 6 è aggiunto il seguente art. 6-*bis* «Modalità di accesso alle prestazioni»:

«1. L'esame delle richieste viene svolto prioritariamente sulle domande che riguardano le prestazioni ordinarie di cui all'art. 5, comma 1, lettera *a)* e in secondo luogo su quelle relative alle prestazioni integrative di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)*, *c)* e *d)*, rispettivamente secondo l'ordine cronologico di presentazione delle domande.

2. L'importo massimo erogabile dal Fondo per le prestazioni ordinarie non può superare il doppio del contributo ordinario annuo dovuto dall'azienda richiedente nell'anno precedente, dedotto quanto già erogato con riguardo a tale contributo dal Fondo nel biennio precedente la prestazione.

3. Nel caso di richiesta della prestazione di cui all'art. 5, comma 1, lettere *b)* e *c)*, non ci sono limiti di importo.

4. Le domande di prestazioni di cui all'art. 5, comma 1, lettera *d)*, sono regolamentate dal solo comma 1 del presente articolo.».

Il presente decreto è trasmesso agli organi di controllo e pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 17 ottobre 2016

Il Ministro del lavoro e delle politiche sociali
POLETTI

Il Ministro dell'economia e delle finanze
PADOAN

Registrato alla Corte dei conti il 23 novembre 2016
Ufficio controllo atti MIUR, MIBAC, Min. salute e Min. lavoro e politiche sociali, reg.ne prev. n. 4173

16A08668

MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DECRETO 4 luglio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato a Slow Food Italia, nel 30° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons, recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999, concernente il «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato a Slow Food Italia, nel 30° anniversario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 16 giugno 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato a Slow Food Italia, nel 30° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; bozzetto: a cura di esterni e ottimizzazione del Centro filatelico della Direzione officina carte valori e produzioni tradizionali dell'Istituto poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta riproduce il logo dell'Associazione Slow Food Italia. Completano il francobollo le date «1986 2016», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A08696

DECRETO 4 luglio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo commemorativo di Piero Calamandrei, nel 60° anniversario della scomparsa, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons, recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999, concernente il «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2016, con il quale è autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2016;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 26 maggio 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo commemorativo di Piero Calamandrei, nel 60° anniversario della scomparsa, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 30 x 40; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Claudia Giusto; tiratura: seicentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta raffigura un ritratto dell'illustre giurista, scrittore e politico Piero Calamandrei. Completano il francobollo la leggenda «PIERO CALAMANDREI», le date «1889-1956», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 4 luglio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A08697

DECRETO 5 luglio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico» dedicati al Turismo: Albenga, Camerino, Carovilli e Sperlinga, nel valore di € 0,95 per ciascun francobollo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/CONS recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico» dedicati al Turismo: Albenga, Camerino, Carovilli e Sperlinga;

Visti i pareri della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espressi nelle riunioni del 16 e del 23 giugno 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2016, quattro francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio naturale e paesaggistico» dedicati al Turismo: Albenga, Camerino, Carovilli e Sperlinga, nel valore di € 0,95 per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettisti: Anna Maria Maresca per il francobollo dedicato ad Albenga, Tiziana Trinca per i francobolli dedicati a Camerino e Sperlinga e Gaetano Ieluzzo per il francobollo dedicato a Carovilli; tiratura: seicentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

Ciascuna vignetta raffigura, entro una cornice lineare che contraddistingue i francobolli dedicati a località turistiche, una caratteristica veduta paesaggistica e precisamente: - Albenga, il Battistero Paleocristiano con il Campanile della Chiesa di San Michele Arcangelo e la Torre dell'Orologio del Museo Diocesano; - Camerino, una veduta panoramica con la Cattedrale della Ss. Annunziata in evidenza; - Carovilli, Piazza Municipio con la Torre Civica e la Fontana di Bacco; - Sperlinga, uno scorcio del paese su cui svetta il Castello edificato nella roccia arenaria, circondato dall'antico Borgo Rupestre. Completano i francobolli le rispettive leggende «ALBENGA», «CAMERINO», «CAROVILLI», «SPERLINGA», la scritta «ITALIA» e i valori «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A08694

DECRETO 5 luglio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo commemorativo di Santa Francesca Saverio Cabrini, nel 70° anniversario della canonizzazione, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA
E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 213 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons, recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158, recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999, concernente il «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000, recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001, recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Presidente della Repubblica 7 gennaio 2016, con il quale è autorizzata l'emissione di carte valori postali celebrative e commemorative per l'anno 2016;

Visto l'ulteriore decreto del Presidente della Repubblica in corso di perfezionamento;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 16 giugno 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo commemorativo di Santa Francesca Saverio Cabrini, nel 70° anniversario della canonizzazione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20g/mq (secco); formato carta e formato stampa: mm 48 x 40; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: cinque; bozzettista: Luca Vangelli; tiratura: seicentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

La vignetta raffigura un ritratto di Santa Francesca Saverio Cabrini con, sullo sfondo, il chiostro della prima sede dell'Istituto del Sacro Cuore di Gesù a Codogno, presso Lodi. Completano il francobollo la leggenda «70° DELLA CANONIZZAZIONE», «SANTA FRANCESCA SAVERIO CABRINI», le date «1946 2016», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 5 luglio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A08695

DECRETO 27 luglio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato allo Speck Alto Adige IGP, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1 ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le eccellenze del sistema produttivo ed economico»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato allo Speck Alto Adige IGP;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 7 luglio 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «LE ECCELLENZE DEL SISTEMA PRODUTTIVO ED ECONOMICO» dedicato allo Speck Alto Adige IGP, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.a., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); for-

mato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: seicentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

La vignetta raffigura in primo piano lo Speck Alto Adige IGP sullo sfondo di una veduta del paese di Santa Maddalena in Val di Funes, nel cuore della zona in cui si produce, sovrastato dal gruppo montuoso delle Odle, nelle Dolomiti; in basso a destra è riprodotto il marchio del prestigioso prodotto italiano. Completano il francobollo la leggenda «Speck Alto Adige IGP», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A08690

DECRETO 27 luglio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato al quotidiano «Il Secolo XIX», nel 130° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «LE ECCELLENZE DEL SISTEMA PRODUTTIVO ED ECONOMICO»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «LE ECCELLENZE DEL SISTEMA PRODUTTIVO ED ECONOMICO» dedicato al quotidiano «IL SECOLO XIX», nel 130° anniversario della fondazione;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 7 luglio 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «LE ECCELLENZE DEL SISTEMA PRODUTTIVO ED ECONOMICO» dedicato al quotidiano «IL SECOLO XIX», nel 130° anniversario della fondazione, nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzetto: a cura de Il Secolo XIX e ottimizzazione del Centro Filatelico della Direzione Officina Carte Valori e Produzioni Tradizionali dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.; tiratura: ottocentomila esemplari. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

La vignetta riproduce la copertina dello «Speciale» del Secolo XIX pubblicato il 24 aprile 2016 in occasione del 130° anniversario della fondazione che assembla due opere d'arte rappresentative degli anni 1886 e 2016 e, precisamente: in primo piano, la rivisitazione di «Generation Why» di Corrado Zeni (Collezione Guidi&Schoen) e, sullo sfondo, «Genova, Palazzo Giulio Parravicino» di Flavio Costantini (Archivio Flavio Costantini) raffigurante la vecchia sede del quotidiano in Piazza De Ferrari a Genova; in alto, suggella la composizione la testata del quotidiano. Completano il francobollo l'indicazione dell'anniversario «130», le date «1886 2016», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A08691

DECRETO 27 luglio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sapere» dedicati all'Accademia nazionale di Santa Cecilia ed alla Biblioteca nazionale Marciana in Venezia, nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «LE ECCELLENZE DEL SAPERE»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Eccellenze del sapere» dedicati all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed alla Biblioteca Nazionale Marciana in Venezia;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 23 giugno 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2016, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «LE ECCELLENZE DEL SAPERE» dedicati all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia ed alla Biblioteca Nazionale Marciana in Venezia, nel valore di € 0,95.

I due francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); tiratura: seicentomila esemplari per ciascun francobollo. Fogli: quarantacinque esemplari, valore «€ 42,75».

Il francobollo dedicato all'Accademia Nazionale di Santa Cecilia presenta le seguenti caratteristiche: formato carta: mm 30 x 40; formato stampa: mm 26 x 36; formato tracciatura: mm 37 x 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due. La vignetta riproduce, su campo bianco, il logo della stessa Accademia. Completano il francobollo la leggenda «ACCADEMIA NAZIONALE DI SANTA CECILIA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il francobollo dedicato alla Biblioteca Nazionale Marciana presenta le seguenti caratteristiche: formato carta e formato stampa: mm 40 x 30; formato tracciatura: mm 46 x 37, dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: tre; bozzettista: Gaetano Ieluzzo. La vignetta riproduce l'incisione di Francesco Zucchi «VEDUTA DELLA LIBRARIA PUBBLICA NELLA PIAZZETTA DI S. MARCO», tratta dal volume «TEATRO DELLE FABBRICHE PIÙ COSPICUE IN PROSPETTIVA, SÌ PUBBLICHE, CHE PRIVATE DELLA CITTÀ DI VENEZIA», stampato a Venezia nel 1740 e custodito presso la Biblioteca Marciana. Completano il francobollo la leggenda «BIBLIOTECA NAZIONALE MARCIANA - Venezia», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A08692

DECRETO 27 luglio 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «le Eccellenze del sistema produttivo ed economico» dedicato alla Antonio Mattei biscottificio s.r.l., nel valore di € 0,95.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le Garanzie nelle Comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data del 1° ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di Organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei Dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei Dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «LE ECCELLENZE DEL SISTEMA PRODUTTIVO ED ECONOMICO»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «LE ECCELLENZE DEL SISTEMA PRODUTTIVO ED ECONOMICO» dedicato alla Antonio Mattei biscottificio s.r.l.;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 7 luglio 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

È emesso, nell'anno 2016, un francobollo ordinario appartenente alla serie tematica «LE ECCELLENZE DEL SISTEMA PRODUTTIVO ED ECONOMICO» dedicato alla Antonio Mattei biscottificio s.r.l., nel valore di € 0,95.

Il francobollo è stampato dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); formato carta: mm 48 x 40; formato stampa: mm 44 x 36; formato tracciatura: mm 54 x 47; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: sei; bozzettista: Anna Maria Maresca; tiratura: seicentomila esemplari. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

La vignetta raffigura, a sinistra, il caratteristico sacchetto blu legato a mano del Biscottificio Antonio Mattei, affiancato, a destra, dai tipici biscotti «CANTUCCINI»; in alto campeggia il logo dell'azienda dolciaria. Completano il francobollo la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 27 luglio 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della Direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A08693

DECRETO 9 agosto 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati ad Anna Magnani, nel 60° anniversario dell'assegnazione dell'Academy Award (Premio Oscar) per la migliore attrice protagonista ed a Luchino Visconti, nel 110° anniversario della nascita, nel valore di € 0,95 per ciascun francobollo.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA,
DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI
DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO
DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1 ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 8 agosto 1979, con il quale è stata autorizzata l'emissione, a partire dal 1980, fra l'altro, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati ad Anna Magnani, nel 60° anniversario dell'assegnazione dell'Academy Award (Premio Oscar) per la migliore attrice protagonista ed a Luchino Visconti, nel 110° anniversario della nascita;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 30 giugno 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2016, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «il Patrimonio artistico e culturale italiano» dedicati ad Anna Magnani, nel 60° anniversario dell'assegnazione dell'Academy Award (Premio Oscar) per la migliore attrice protagonista ed a Luchino Visconti, nel 110° anniversario della nascita, nel valore di € 0,95 per ciascun francobollo.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); tiratura: cinquecentomila esemplari per ciascun francobollo; fogli: quarantacinque esemplari, valore: «€ 42,75».

Il francobollo dedicato ad Anna Magnani presenta le seguenti caratteristiche: formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: due; bozzettista: Fabio Abbati. La vignetta raffigura un ritratto dell'attrice ispirato da una foto della Cineteca nazionale; completano il francobollo la leggenda «ANNA MAGNANI» e le date «1908-1973», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il francobollo dedicato a Luchino Visconti presenta le seguenti caratteristiche: formato carta e formato stampa: mm 30 × 40; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quattro; bozzettista: Gaetano Ieluzzo. La vignetta raffigura il regista seduto su una classica sedia da regista; completano il francobollo la leggenda «LUCHINO VISCONTI» e le date «1906-1976», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 9 agosto 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A08689

DECRETO 13 settembre 2016.

Emissione, nell'anno 2016, di due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicati al Santo Natale, nei valori di € 0,95 ed € 1,00.

IL DIRETTORE GENERALE
PER I SERVIZI DI COMUNICAZIONE ELETTRONICA, DI RADIODIFFUSIONE E POSTALI DEL MINISTERO DELLO SVILUPPO ECONOMICO

DI CONCERTO CON

IL CAPO DELLA DIREZIONE VI
DEL DIPARTIMENTO DEL TESORO DEL MINISTERO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE

Visto l'art. 32 del testo unico delle disposizioni legislative in materia postale, di bancoposta e di telecomunicazioni, approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 marzo 1973, n. 156;

Visto l'art. 212 del regolamento di esecuzione dei libri I e II del codice postale e delle telecomunicazioni (norme generali e servizi delle corrispondenze e dei pacchi), approvato con decreto del Presidente della Repubblica 29 maggio 1982, n. 655;

Visto il decreto legislativo 22 luglio 1999, n. 261, come modificato dal decreto legislativo 31 marzo 2011, n. 58 ed in particolare l'art. 17 (Carte valori);

Vista la delibera dell'Autorità per le garanzie nelle comunicazioni n. 396/15/Cons recante «Nuovi obiettivi statistici di qualità e nuove tariffe degli invii postali universali ai sensi dell'art. 1, comma 280, della legge 23 dicembre 2014, n. 190»;

Tenuto conto dell'entrata in vigore delle condizioni economiche e degli obiettivi di qualità dei servizi universali dalla data dell'1 ottobre 2015;

Visto il decreto del Presidente del Consiglio dei ministri 5 dicembre 2013, n. 158 recante «Regolamento di organizzazione del Ministero dello sviluppo economico»;

Visto il decreto di riordino del Ministero dello sviluppo economico 30 ottobre 2015 di modifica del decreto 17 luglio 2014 di individuazione degli uffici dirigenziali di livello non generale;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 8 giugno 1999 concernente il «Riassetto organizzativo dei dipartimenti del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro del tesoro, del bilancio e della programmazione economica 19 dicembre 2000 recante «Modifiche al riassetto organizzativo dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto del Ministro dell'economia e delle finanze 25 luglio 2001 recante «Modificazioni ed integrazioni della struttura e delle competenze dei dipartimenti centrali del Ministero del tesoro, del bilancio e della programmazione economica»;

Visto il decreto 23 gennaio 2014, con il quale è stata autorizzata, fra l'altro, l'emissione, a partire dal 2014, di una serie di francobolli ordinari da realizzare nel corso di più anni, avente come tematica «le Ricorrenze»;

Visto il decreto 8 gennaio 2016, con il quale è stata autorizzata l'emissione, nell'anno 2016, di francobolli appartenenti alla suddetta serie;

Riconosciuta l'opportunità di emettere, nell'anno 2016, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicati al Santo Natale;

Visto il parere della Commissione per lo studio e l'elaborazione delle carte valori postali espresso in data 14 luglio 2016;

Vista la scheda tecnica dell'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.;

Decreta:

Sono emessi, nell'anno 2016, due francobolli ordinari appartenenti alla serie tematica «le Ricorrenze» dedicati al Santo Natale, nei valori di € 0,95 e € 1,00.

I francobolli sono stampati dall'Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A., in rotocalcografia, su carta bianca, patinata neutra, autoadesiva, non fluorescente; grammatura: 90 g/mq; supporto: carta bianca, autoadesiva Kraft monosiliconata da 80 g/mq; adesivo: tipo acrilico ad acqua, distribuito in quantità di 20 g/mq (secco); tiratura: seicentomila esemplari per ciascun francobollo.

Il francobollo con soggetto pittorico riproduce l'opera di Niccolò di Segna, «Madonna col Bambino», conservata presso il Museo diocesano di Cortona (l'opera è riprodotta su concessione dell'Ufficio beni culturali della diocesi di Arezzo Cortona Sansepolcro). Completano il francobollo le leggende «MADONNA COL BAMBINO – NICCOLÒ DI SEGNA», «NATALE» e «MUSEO DIOCESANO DI CORTONA», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 0,95». Caratteristiche del francobollo - formato carta: mm 40 × 48; formato stampa: mm 36 × 44; formato tracciatura: mm 47 × 54; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: quadricromia. Foglio: ventotto esemplari, valore «€ 26,60».

Il francobollo con soggetto grafico raffigura una renna stilizzata su uno sfondo trapuntato di cristalli di ghiaccio. Completano il francobollo la leggenda «BUON NATALE», la scritta «ITALIA» e il valore «€ 1,00». Caratteristiche del francobollo – formato carta: mm 30 × 40; formato stampa: mm 26 × 36; formato tracciatura: mm 37 × 46; dentellatura: 11 effettuata con fustellatura; colori: uno più oro; bozzettista: Angelo Merenda. Foglio: quarantacinque esemplari, valore «€ 45,00».

Il presente decreto è pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 13 settembre 2016

Il direttore generale per i servizi di comunicazione elettronica, di radiodiffusione e postali del Ministero dello sviluppo economico
LIROSI

Il capo della direzione VI del Dipartimento del Tesoro del Ministero dell'economia e delle finanze
PROSPERI

16A08688

DECRETO 7 dicembre 2016.

Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio per l'anno contrattuale 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018.

IL MINISTRO
DELLO SVILUPPO ECONOMICO

Visto il decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, recante attuazione della direttiva 98/30/CE in materia di norme comuni per il mercato interno del gas naturale, come modificato dall'art. 27 del decreto legislativo 1° giugno 2011 n. 93, e in particolare gli articoli 12 e 18 recanti disposizioni relative alle attività di stoccaggio di gas naturale e di fornitura ai clienti della modulazione dei consumi;

Visto l'art. 28, comma 2, del decreto legislativo 23 maggio 2000, n. 164, che stabilisce che il Ministero dello sviluppo economico (di seguito anche «Ministero») provvede alla sicurezza, all'economicità e alla programmazione del sistema nazionale del gas, anche mediante specifici indirizzi con la finalità di salvaguardare la continuità e la sicurezza degli approvvigionamenti e di ridurre la vulnerabilità del sistema nazionale del gas;

Visto il decreto del Ministro dell'industria, del commercio e dell'artigianato in data 9 maggio 2001, relativo alla determinazione dei criteri che rendono tecnicamente ed economicamente realizzabili i servizi di stoccaggio minerario, strategico e di modulazione richiesti dall'utente ai titolari di concessioni di stoccaggio, delle modalità per comunicazione da parte dei titolari di concessioni di coltivazione delle relative esigenze di stoccaggio minerario, dei limiti e delle norme tecniche per il riconoscimento delle capacità di stoccaggio strategico e di modulazione, nonché adozione di direttive transitorie per assicurare il ciclo di riempimento degli stoccaggi nazionali, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana del 5 giugno 2001 n. 128;

Vista la direttiva 2009/73/CE del Parlamento europeo e del Consiglio relativa a norme comuni per il mercato interno del gas naturale e che abroga la direttiva 2003/55/CE;

Visto il decreto legislativo 1° giugno 2011, n. 93, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana n. 148 del 28 giugno 2011 recante attuazione delle direttive 2009/72/CE, 2009/73/CE e 2008/92/CE, relative a norme comuni per il mercato interno dell'energia elettrica, del gas naturale e ad una procedura comunitaria sulla trasparenza dei prezzi al consumatore finale industriale di gas e di energia elettrica, nonché abrogazione delle direttive 2003/54/CE e 2003/55/CE;

Visto, in particolare, l'art. 27 del decreto legislativo n. 93 del 2011, recante disposizioni in materia di stoccaggio strategico e di modulazione;

Visto l'art. 38, comma 3, del decreto legge n. 83 del 2012, convertito con legge 7 agosto 2012, n. 134;

Visto il regolamento (UE) n. 994/2010 del Parlamento europeo e del Consiglio del 20 ottobre 2010 concernente misure volte a garantire la sicurezza dell'approvvigionamento di gas;

Vista la comunicazione della commissione europea sulla strategia dell'Unione europea riguardante il gas naturale liquefatto - GNL - e lo stoccaggio di gas naturale del 16 febbraio 2016;

Visto l'art. 14 del decreto legge n. 1 del 2012 e successive modificazioni in base al quale il Ministero assegna una capacità di stoccaggio per l'offerta alle imprese industriali di un servizio integrato di rigassificazione comprensivo dello stoccaggio di gas naturale;

Visto il decreto del Ministro dello sviluppo economico 29 marzo 2012, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* del 31 marzo 2012, n. 77, recante norme in materia di stoccaggio strategico ed in particolare l'art. 2 che stabilisce in 4,6 miliardi di metri cubi lo stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2012-2013, rendendo disponibile la capacità di 500 milioni di metri cubi di spazio e che tale capacità è interamente nella disponibilità dell'impresa maggiore di stoccaggio del sistema nazionale del gas;

Considerato che, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo n. 164/2000, sussiste l'obbligo di gestire in modo coordinato e integrato il complesso delle capacità di stoccaggio di working gas di cui le imprese di stoccaggio dispongono, al fine di garantire l'ottimizzazione delle capacità stesse;

Considerato che in applicazione delle disposizioni dell'art. 14 del decreto legge n. 1 del 2012 la residua capacità non utilizzata per lo stoccaggio strategico può essere offerta alle imprese industriali per servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale;

Considerato altresì che, ai sensi del comma 11-*ter* del medesimo art. 12, il Ministero, con successivo comunicato, definisce il volume di stoccaggio strategico per l'anno contrattuale 2017-2018;

Considerato che, ai sensi del comma 5 del medesimo art. 12, il Ministero, con successivo comunicato, definisce il volume di stoccaggio minerario per l'anno contrattuale 2017-2018;

Considerato che, in caso di domanda del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio superiore all'offerta, è opportuno che tale servizio sia prioritariamente assegnato, ai fini della sicurezza degli approvvigionamenti, ai soggetti che contribuiscono alla diversificazione delle fonti di approvvigionamento di GNL;

Ritenuto necessario, al fine di estendere a più servizi di stoccaggio le metodologie di allocazione della capacità previste per il settore dello stoccaggio del gas naturale secondo logiche di mercato, confermare le procedure di allocazione concorrenziali espresse nel decreto ministeriale del 6 febbraio 2015 in tema di stoccaggio di modu-

lazione in applicazione dell'art. 14 del decreto legge n. 1 del 2012, e applicare le procedure di allocazione concorrenziali anche per l'allocazione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio;

Considerata la risposta positiva del mercato all'applicazione della misura di cui all'art. 1 del decreto ministeriale del 25 febbraio 2016 riguardante il servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio, relativo all'anno contrattuale di stoccaggio 2016-2017, assegnato con meccanismi d'asta, con prezzo di riserva calcolato in relazione al valore del prodotto e all'evoluzione del mercato;

Considerato lo stato attuale di utilizzo dei terminali di rigassificazione del sistema nazionale del gas naturale italiano che può rendere possibile l'uso di infrastrutture di rigassificazione anche per ulteriori servizi;

Considerato altresì che un utilizzo ottimale della capacità di rigassificazione dei terminali del sistema nazionale del gas naturale esistente permetterebbe di aumentare la liquidità del sistema gas italiano con conseguente beneficio sui prezzi del gas e al contempo di limitare l'impatto dei costi di suddette infrastrutture per il sistema;

Considerati gli esiti della riunione del Comitato tecnico per l'emergenza ed il monitoraggio del sistema del gas del 29 settembre 2016;

Ritenuto necessario introdurre meccanismi utili a favorire l'ottimale utilizzo della capacità regolata di rigassificazione del sistema nazionale soggetta al fattore di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione dell'Autorità per l'energia elettrica il gas e il sistema idrico (di seguito anche «Autorità») n. 438/2013/R/GAS, attraverso la messa a disposizione del servizio integrato di rigassificazione e stoccaggio.

Decreta:

Art. 1.

Servizio integrato rigassificazione e stoccaggio

1. In attuazione dell'art. 14 del decreto legge n. 1/2012, per l'anno contrattuale di stoccaggio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018, una capacità di stoccaggio di gas naturale di 1,5 miliardi di metri cubi è assegnata per l'offerta di servizi integrati di rigassificazione e stoccaggio di gas naturale (servizi integrati), finalizzati a consentire alle imprese industriali, come definite al comma 2 del presente articolo, l'approvvigionamento diretto di GNL dall'estero. La capacità di rigassificazione da assegnare è intesa come la capacità di rigassificazione in regime regolato soggetta al fattore di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 438/2013/R/GAS e, su base volontaria da parte delle imprese di rigassificazione, la capacità di rigassificazione in regime regolato non soggetta al fattore di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 438/2013/R/GAS.

2. Per imprese industriali si intendono i clienti finali industriali, e i loro consorzi, aventi centro di consumo in Italia nonché negli altri Stati membri dell'Unione europea.

3. I clienti di cui al comma 2 devono soddisfare i requisiti dei relativi ai codici di rigassificazione per l'accesso alla procedura di sottoscrizione di capacità.

4. Il servizio integrato di stoccaggio e rigassificazione prevede che siano resi disponibili all'utente dall'impresa maggiore di stoccaggio, per il servizio di stoccaggio uniforme, uno spazio in stoccaggio equivalente alla capacità di rigassificazione assegnata per il servizio integrato dalle imprese di rigassificazione, e una capacità di iniezione tale da garantire l'iniezione dei quantitativi di gas equivalenti al GNL consegnato, dedotti consumi e perdite, entro il termine del mese successivo alla discarica. La gestione fisica dei flussi di gas funzionali alla riconsegna del gas in stoccaggio avviene, ove necessario, mediante le vigenti procedure di acquisizione delle capacità di iniezione.

5. L'Autorità stabilisce, con propria deliberazione, la procedura che le imprese di rigassificazione dovranno adottare per l'allocazione, secondo asta competitiva, della capacità per il servizio integrato. In particolare è stabilito, tenendo conto del valore del prodotto e dell'evoluzione del mercato, un prezzo di riserva per la capacità del servizio integrato pari alla somma di una componente stoccaggio, unica per tutte le imprese di rigassificazione, e di una componente rigassificazione. Per la capacità di rigassificazione in regime regolato non soggetta al fattore di copertura dei ricavi di cui alla deliberazione dell'Autorità n. 438/2013/R/GAS, l'impresa di rigassificazione stabilisce un prezzo di riserva per la rigassificazione, da utilizzare, ai fini della determinazione del prezzo di riserva, in luogo della componente rigassificazione definita dall'Autorità, se superiore a tale componente; tale prezzo di riserva per la rigassificazione è comunque inferiore alla relativa tariffa di rigassificazione e l'impresa di rigassificazione trattiene i proventi, derivanti dall'allocazione della capacità per il servizio integrato, corrispondenti alla differenza fra tale prezzo e la componente rigassificazione definita dall'Autorità. I prezzi di riserva non sono resi noti al sistema. L'Autorità per il sopracitato servizio integrato stabilisce altresì gli ulteriori criteri di ripartizione dei proventi delle aste tra le imprese di rigassificazione e l'impresa maggiore di stoccaggio. Tale deliberazione è adottata dall'Autorità, sentito il Ministero per gli aspetti relativi alla sicurezza delle forniture, assicurando la massima partecipazione, trasparenza, concorrenza e non discriminazione, ed in tempo utile per consentire l'effettuazione delle aste e il regolare inizio del ciclo di iniezione per l'anno di stoccaggio 1° aprile 2017 - 31 marzo 2018.

6. Le imprese industriali di cui al comma 2 possono partecipare alle aste di cui al comma 5 anche conferendo specifico mandato ad altro soggetto, industriale o non industriale.

7. Nelle aste competitive di cui al comma 5 si selezionano in via prioritaria le offerte presentate dai clienti industriali di cui al comma 2 e dai soggetti mandatari di cui al comma 6.

L'allocazione della capacità in favore dei soggetti aggiudicatari, nel caso in cui due o più soggetti abbiano formulato un'offerta per lo stesso slot di discarica, avverrà in base ai seguenti criteri, in ordine di priorità:

offerta presentata da clienti finali industriali, o da consorzio di clienti industriali o da mandatari di tali soggetti;

offerta avente prezzo maggiore;

offerta avente maggiore volume di GNL previsto in consegna;

offerta relativa a consegna di GNL prodotto in Stati dai quali non sono in corso importazioni alla data di entrata in vigore del presente decreto.

Le aste hanno luogo contemporaneamente e le graduatorie delle offerte ammissibili sono trasmesse al Ministero dello sviluppo economico che determina l'ordine complessivo di aggiudicazione aggregando le curve di domanda di ciascun terminale fino al volume disponibile di cui al comma 1 sulla base dei profili di iniezione mensile e giornaliera comunicati dall'impresa maggiore di stoccaggio, secondo i criteri sopra indicati e tenendo anche conto dell'obiettivo di massimizzazione delle capacità conferite.

8. Le eventuali capacità di stoccaggio di gas naturale disponibili non allocate ai sensi del comma 5 sono assegnate con successivo decreto del Ministero per il servizio di stoccaggio.

Art. 2.

Disposizioni finali

1. Il presente decreto è destinato alle imprese del sistema del gas naturale che esercitano l'attività di rigassificazione, di trasporto e di stoccaggio di gas naturale.

2. Dall'attuazione del presente decreto non devono derivare nuovi o maggiori oneri per il sistema del gas naturale, fatto salvo l'effetto utile già previsto dalla regolazione tariffaria in materia di garanzia dei ricavi delle imprese di rigassificazione e di stoccaggio.

3. Le imprese di rigassificazione, l'impresa maggiore di trasporto e l'impresa maggiore di stoccaggio, qualora necessario, adottano misure per adeguare i rispettivi codici alle disposizioni del presente decreto e le trasmettono all'Autorità.

4. Il presente decreto è pubblicato nel sito internet del Ministero, e comunicato alle imprese di cui al comma 1 e all'Autorità per la sua attuazione.

5. Il presente decreto entra in vigore il giorno successivo alla data della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 7 dicembre 2016

Il Ministro: CALENDA

16A08715

PRESIDENZA DEL CONSIGLIO DEI MINISTRI

IL COMMISSARIO DEL GOVERNO PER LA RICOSTRUZIONE NEI TERRITORI INTERESSATI DAL SISMA DEL 24 AGOSTO 2016

ORDINANZA 14 dicembre 2016.

Approvazione del Prezzario unico Cratere Centro Italia 2016. (Ordinanza n. 7).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016 ed in particolare gli articoli 2, comma 1, lettere *b)*, *c)*, *e)*, *i)*, e 6;

Visto l'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 27 ottobre 2016 con la quale sono stati estesi, in conseguenza degli ulteriori eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 26 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Vista la delibera del Consiglio dei ministri del 31 ottobre 2016 con la quale sono stati ulteriormente estesi, in conseguenza dei nuovi ed eccezionali eventi sismici che hanno colpito nuovamente i territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria in data 30 ottobre 2016, gli effetti dello stato di emergenza dichiarato con la delibera del Consiglio dei ministri del 25 agosto 2016;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2016;

Visto l'art. 23, comma 7, del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50, che prevede, con specifico riguardo alla progettazione in materia di lavori pubblici, che il progetto definitivo deve contenere la quantificazione definitiva del limite di spesa per la realizzazione dei lavori e del relativo cronoprogramma, attraverso l'utilizzo, ove esistenti, dei prezzari predisposti dalle regioni e dalle province autonome territorialmente competenti, di concerto con le articolazioni territoriali del Ministero delle infrastrutture e dei trasporti;

Considerato che gli eventi sismici del 24 agosto 2016, del 26 ottobre 2016 e del 30 ottobre 2016, hanno prodotto, tra l'altro, gravissimi danni alle infrastrutture viarie, agli edifici pubblici e privati, al patrimonio culturale, alla rete dei servizi essenziali ed alle attività economiche localizzati nei territori delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria;

Considerato che ciascuna delle sopra menzionate Regioni ha adottato un prezzario unico e che, pertanto, al fine di garantire il coordinamento delle attività e delle iniziative dirette al tempestivo avvio della ricostruzione nei territori colpiti dagli eventi sismici, risulta necessario procedere all'individuazione di un prezzario unico interregionale da utilizzare nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto e nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella loro valutazione, nonché nella fase di esecuzione dei contratti;

Considerato, altresì, che l'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016 prevede che la concessione dei finanziamenti agevolati per la ricostruzione siano erogati in forza di una metodologia di calcolo basata sul confronto tra il costo convenzionale al metro quadrato per le superfici degli alloggi, delle attività produttive e delle parti comuni di ciascun edificio e i computi metrici estimativi redatti sulla base del prezzario unico interregionale, predisposto dal Commissario straordinario d'intesa con i Vice -commissari nell'ambito del cabina di coordinamento di cui all'art. 1, comma 5, del medesimo decreto – legge, tenendo conto sia del livello di danno che della vulnerabilità;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 23 novembre 2016.

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189/2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm. in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti;

Dispone:

Art. 1.

Approvazione del prezzario unico interregionale

1. L'Allegato 1 della presente ordinanza costituisce, limitatamente all'attività di ricostruzione come individuata e disciplinata nel decreto-legge n. 189 del 2016 e nel decreto-legge n. 205 del 2016, il prezzario unico interregionale delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria (di seguito, «Prezzario unico cratere centro Italia 2016»)

2. Il «Prezzario unico cratere centro Italia 2016» allegato alla presente ordinanza viene utilizzato, in luogo dei prezzari regionali adottato dalle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria, nell'elaborazione dei computi metrici estimativi, nella definizione degli importi a base di appalto, nei procedimenti per la valutazione di anomalia delle offerte, nella redazione dei progetti e nella valutazione degli stessi ai sensi e per gli effetti dell'art. 23, comma 7, del decreto legislativo n. 50 del 2016, nonché in fase di esecuzione dei contratti.

3. Ai fini della determinazione dell'entità dei finanziamenti agevolati, di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, il costo degli interventi per la ricostruzione privata è quantificato, utilizzando il «Prezzario unico cratere centro Italia 2016».

4. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 14 dicembre 2016

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3231

AVVERTENZA:

L'allegato 1 alla presente ordinanza è riprodotto integralmente sul sito istituzionale del Commissario del Governo: www-csrsisma2016.com

16A08712

ORDINANZA 14 dicembre 2016.

Determinazione del contributo concedibile per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale su edifici che hanno subito danni lievi a causa degli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi. (Ordinanza n. 8).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2016;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei Vice Commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi;

Visto l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *a)*, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi del precitato art. 2, comma 2, in coerenza con i criteri stabiliti nel decreto stesso, provvede all'erogazione dei

contributi, sulla base dei danni effettivamente verificatisi, fino al 100% delle spese occorrenti, per far fronte agli interventi di riparazione, ripristino o ricostruzione degli immobili di edilizia abitativa e a uso produttivo e per servizi pubblici e privati, e delle infrastrutture, dotazioni territoriali e attrezzature pubbliche distrutti o danneggiati, in relazione al danno effettivamente subito;

Visto l'art. 2, comma 1, lettera *f)*, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che ai fini del riconoscimento dei contributi nell'ambito dei territori interessati dagli eventi sismici il Commissario straordinario, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, provvede a stabilire i parametri per la determinazione del costo degli interventi ed i costi parametrici;

Visti l'art. 8 del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016 e l'art. 9 del decreto-legge n. 205 del 2016, che disciplinano gli interventi di immediata esecuzione sugli edifici che hanno riportato danni lievi, al fine di favorire il rientro nelle unità immobiliari interessate e il ritorno alle normali condizioni di vita e di lavoro;

Vista l'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016, con la quale è stata dettata la disciplina di dettaglio per l'avvio degli interventi suindicati, e in particolare l'art. 4, comma 2, che ha fatto rinvio a quanto stabilito dall'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 quanto a termini e modalità di richiesta e concessione dei contributi per i detti interventi;

Considerato che, ai sensi della disposizione da ultimo citata, i soggetti che hanno avviato i lavori di riparazione e rafforzamento locale per gli edifici che hanno riportato danni lievi presentano la domanda di concessione dei contributi con la relativa documentazione agli Uffici speciali per la ricostruzione post-sisma entro sessanta giorni dalla data di adozione del provvedimento in materia di disciplina dei contributi di cui all'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, a pena di inammissibilità della domanda stessa;

Ritenuta la urgente necessità, al fine di rendere operativa la disciplina degli interventi immediati di cui alle disposizioni innanzi citate, di provvedere al completamento della disciplina stessa con la determinazione dei criteri e parametri per la individuazione dei costi ammissibili a contributo e la consequenziale determinazione dei contributi concedibili, in relazione alle diverse tipologie di edifici che possono essere interessati dagli interventi in questione;

Ritenuto che a tanto può provvedersi con ordinanza commissariale nell'esercizio del coordinamento di cui al citato art. 2, comma 1, lettera *b)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, trattandosi di disposizioni volte a indirizzare sia l'attività dei soggetti che hanno avviato gli interventi immediati di riparazione e intendono chiedere il relativo contributo, sia le valutazioni degli Uffici speciali per la ricostruzione e dei Vice Commissari in sede di esame delle domande medesime ai sensi dell'art. 12, commi 3 e 4, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessità di rendere immediatamente operative le disposizioni sugli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale, e tenuto conto che a norma dell'art. 8, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016 il termine decadenziale di sessanta giorni, entro cui i soggetti interessati possono presentare la domanda di concessione dei contributi, decorre dalla data di adozione del provvedimento commissariale in materia di disciplina dei contributi medesimi;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza si applicano nei Comuni di cui all'art. 1 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, nonché nei Comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 2016, emessa ai sensi dell'art. 1 del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205. Le stesse definiscono i criteri e parametri per la determinazione dei costi ammissibili a contributo e la successiva quantificazione dei contributi concedibili per gli interventi immediati di riparazione e rafforzamento locale di interi edifici che hanno riportato danni lievi a norma degli articoli 8 del decreto-legge n. 189 del 2016 e 9 del decreto-legge n. 205 del 2016, nonché dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2006, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016.

2. Agli effetti della presente ordinanza, oltre a quanto stabilito dall'art. 1, comma 3, dell'ordinanza commissariale n. 4 del 2016:

a) per «superficie complessiva» si intende la superficie utile netta dell'unità immobiliare destinata ad abitazione o ad attività produttiva comprensiva della superficie netta di logge e balconi, a cui si aggiungono le superfici nette delle pertinenze e degli spazi accessori ubicati nello stesso edificio, come di seguito definite, e la quota parte delle superfici nette delle parti comuni dell'edificio di spettanza della singola unità immobiliare;

b) per «superficie utile netta» si intende la superficie dell'unità immobiliare calcolata al netto di murature interne ed esterne e sguinci di vani di porte e finestre;

c) per «pertinenze» si intendono gli spazi interni all'edifico che, ancorché dotati di autonoma partita catastale, svolgono funzioni complementari a quella abitativa o produttiva quali garage, fondi, cantine, magazzini e soffitte accessibili e praticabili limitatamente alla parte

avente altezza maggiore di m. 1,80, nonché i locali interni all'edificio di uso comune, quali androni d'ingresso, centrali tecnologiche, locali pluriuso, compresi quelli destinati al collegamento verticale (vani ascensori, scale e relativi pianerottoli) la cui superficie viene però calcolata una sola volta come proiezione sul piano orizzontale.

Art. 2.

Determinazione del contributo

1. Per l'esecuzione degli interventi di cui all'art. 1, comma 1, il contributo è determinato sulla base del rapporto tra costo dell'intervento e costo convenzionale, secondo i parametri indicati nell'Allegato 1 alla presente ordinanza, in relazione alle diverse tipologie degli edifici interessati dagli interventi.

2. Ai fini della determinazione del contributo, il costo dell'intervento comprende i costi sostenuti per le indagini e le prove di laboratorio sui materiali che compongono la struttura ritenuti strettamente necessari, per le opere di pronto intervento e di messa in sicurezza, per le opere di riparazione dei danni e di rafforzamento locale delle strutture danneggiate dell'intero edificio e per le finiture connesse agli interventi sulle strutture e sulle parti comuni dello stesso ai sensi dell'art. 1117 del codice civile, nonché le spese tecniche. Il costo dell'intervento può includere, qualora comprese nel progetto esecutivo e previste nel contratto di appalto, le spese per l'esecuzione, da parte dell'impresa affidataria, di lavori in economia, ai sensi dell'art. 179 del decreto del Presidente della Repubblica 5 ottobre 2010, n. 207, limitate alle lavorazioni che non danno luogo a valutazioni a misura e non possono essere rappresentate da prezzi in elenco, comunque per un importo non superiore al 2% del costo dei lavori contabilizzati a misura.

3. Ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, il contributo è pari al 100% del costo ammissibile per ciascuna unità immobiliare e per le relative pertinenze interne ed al 50% del medesimo costo ammissibile nell'ipotesi di cui all'art. 6, comma 7, dello stesso decreto-legge n. 189 del 2016. L'entità del contributo per l'intero edificio oggetto di intervento unitario è pari alla somma dei contributi spettanti alle singole unità immobiliari ed alle relative pertinenze.

4. Per gli edifici di cui ai punti 1 e 2 dell'Allegato 1, i contributi sono destinati per almeno il 50% alla riparazione dei danni e al rafforzamento locale e per la restante quota alle opere di finitura strettamente connesse ed a quelle eventualmente destinate all'efficientamento energetico.

Art. 3.

Incremento dei costi parametrici per particolari tipologie di edifici

1. Ai fini della determinazione del contributo di cui al precedente art. 2, i costi parametrici, come definiti sulla base dell'Allegato 1 alla presente ordinanza, sono incrementati:

a) del 20% per gli edifici dichiarati di interesse culturale ai sensi degli articoli 10, 12 e 13 e vincolati ai sensi dell'art. 136 del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e s.m.i.;

b) del 10% per gli edifici vincolati ai sensi dell'art. 142 del medesimo decreto legislativo n. 42 del 2004 e s.m.i.;

c) del 10% per gli edifici ubicati in cantieri disagiati la cui distanza da altri edifici, su almeno due lati, sia inferiore a n. 2,50 e che pertanto siano di difficile accessibilità.

2. Nel caso di edifici a destinazione prevalentemente produttiva i costi parametrici di cui al capoverso 3 dell'Allegato 1 sono aumentati del 10% qualora l'altezza sotto le travi sia superiore a m. 4,00.

Art. 4.

Pertinenze

1. Sono comunque ammesse a contributo anche le pertinenze esterne all'edificio, danneggiate ed oggetto di ordinanza di inagibilità, nel limite del 70% della loro superficie. In tal caso il 70% della superficie utile netta della pertinenza si somma a quella dell'abitazione per concorrere alla determinazione del costo convenzionale massimo da comparare col costo dell'intervento dell'unità immobiliare e delle sue pertinenze.

Art. 5.

Interventi di riduzione della vulnerabilità

1. Oltre agli interventi di riparazione e rafforzamento locale necessari per il ripristino dell'agibilità, sono ammesse a contributo secondo i criteri e parametri di cui alla presente ordinanza, entro il limite massimo del costo convenzionale, gli interventi che producono una riduzione della vulnerabilità dell'intero edificio (classificabili tra quelli di cui al punto 8.4.3 delle NTC08) nelle ipotesi di seguito indicate:

a) Per gli edifici in muratura:

i. mancanza di efficacia nelle connessioni e nei collegamenti tra le murature portanti e gli orizzontamenti o tra le murature stesse, in particolare in corrispondenza degli angoli e dei martelli;

ii. presenza di spinte in copertura o dovute ad archi o strutture voltate;

iii. presenza di elementi in copertura (comignoli, torrini, sporti di gronda, ecc..) non collegati efficacemente alle strutture portanti;

b) per gli edifici in cemento armato:

i. evidenti e diffuse vulnerabilità dei tamponamenti (per posizione e geometria) in termini di possibilità di ribaltamento fuori piano;

ii. sistematica presenza di tamponamenti fuori della maglia strutturale;

c) per gli edifici in struttura prefabbricata, oltre alle opere indicate per gli edifici in cemento armato, evidenti carenze nei sistemi di collegamento trave-pilastro, di collegamento pannelli di tamponatura-pilastri e tra gli elementi di copertura con le travi su cui sono disposti.

2. Agli interventi di cui al presente articolo si applica la disposizione di cui all'art. 2, comma 4, della presente ordinanza.

Art. 6.

Avvio dei lavori e concessione del contributo

1. La comunicazione di inizio lavori presentata a norma dell'art. 2 dell'ordinanza commissariale n. 4 del 2016 costituisce comunicazione di inizio lavori asseverata (CILA) ai sensi dell'art. 6, comma 2, lettere *a)* ed e-*bis*), e comma 4, del decreto del Presidente della Repubblica 6 giugno 2001, n. 380. In particolare, con la perizia ivi allegata si assevera che i lavori sono conformi agli strumenti urbanistici, al regolamento edilizio, alle normativa sull'efficientamento energetico e che gli stessi interessano alcune strutture dell'edificio per la loro riparazione e per il rafforzamento locale, conformemente al punto 8.4.3 delle NTC08.

2. La comunicazione di inizio lavori e tutte le istanze inerenti e conseguenti sono inviate all'Ufficio speciale a mezzo PEC, utilizzando l'apposito modulo di cui all'Allegato 2 alla presente ordinanza, ovvero attraverso la piattaforma informatica operante sul sito del Commissario straordinario, che verrà istituita con successivo provvedimento. L'Ufficio speciale, utilizzando la procedura informatica, trasmette immediatamente al comune la comunicazione di inizio lavori per i provvedimenti di competenza.

3. Nel termine di sessanta giorni dalla pubblicazione della presente ordinanza, il soggetto interessato deposita all'Ufficio speciale territorialmente competente la domanda di contributo corredata dalla documentazione necessaria ai sensi dell'art. 12, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016, ove già non allegata alla comunicazione di inizio lavori. Entro il medesimo termine, possono altresì presentare domanda di contributo, con le medesime modalità, anche i soggetti che non abbiano già comunicato l'avvio dei lavori.

4. L'Ufficio speciale nei sessanta giorni successivi provvede agli accertamenti istruttori di cui al comma 3 del medesimo decreto e determina il contributo ammissibile, dandone comunicazione al richiedente, all'istituto di credito prescelto ed al Vice Commissario delegato attraverso la piattaforma informatica istituita dal Commissario straordinario. L'Ufficio provvede altresì a richiedere il Codice Unico di Progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3. Nel caso di richiesta di integrazioni della domanda il termine previsto dal presente comma si intende sospeso per il periodo compreso tra la richiesta di integrazioni ed il deposito delle stesse.

5. Nei dieci giorni successivi alla determinazione del contributo da parte dell'Ufficio speciale, il Vice Commissario adotta il decreto di concessione del contributo ai sensi dell'art. 12, comma 4, del decreto-legge n. 189 del 2016, dandone comunicazione, attraverso la piattaforma informatica, al richiedente, al Comune, all'istituto di credito prescelto ed al Commissario straordinario.

6. Il beneficiario del contributo segnala all'Ufficio speciale per la ricostruzione l'apertura di un conto corrente dedicato al progetto, caratterizzato dal CUP che lo identifica, indicando l'IBAN di detto conto. Tutte le transazioni finanziarie relative al progetto dovranno riportare il CUP per cui vengono effettuate riportando, nei bonifici in addebito, la causale del pagamento scelta tra quelle pubblicate su apposita sezione del sito del DIPE.

Art. 7.

Erogazione del contributo

1. Il contributo è erogato dall'istituto di credito prescelto dal richiedente all'impresa esecutrice dei lavori ed ai professionistiche hanno curato la progettazione, la direzione dei lavori ed il coordinamento del progetto per la sicurezza nei tempi e nei modi di seguito indicati:

a) il 50% del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale dello stato di avanzamento dei lavori redatto, con riferimento all'art. 194 del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, dal direttore dei lavori utilizzando il prezziario unico di cui all'art. 6, comma 7, del decreto-legge n. 189 del 2016, che attesti l'esecuzione di almeno il 50% dei lavori ammessi e della dichiarazione del legale rappresentante dell'impresa attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle eventuali imprese subappaltatrici, dei tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo;

b) il 50% a saldo del contributo, entro trenta giorni dalla presentazione all'Ufficio speciale del quadro economico a consuntivo dei lavori, redatto come alla lettera *a)* dal direttore dei lavori ed approvato dall'Ufficio speciale. A tal fine il direttore dei lavori trasmette all'Ufficio speciale la seguente documentazione:

i. attestazione di esecuzione dei lavori e di raggiunta piena agibilità dell'edificio che documenti la sussistenza delle condizioni necessarie a garantire il rientro nelle abitazioni dei nuclei familiari occupanti ovvero la ripresa delle attività produttive che ivi si svolgevano;

ii. consuntivo dei lavori redatto sulla base dei prezzi di cui alla precedente lettera *a)* con allegazione, nel caso delle varianti in corso d'opera, di un quadro di raffronto tra le quantità di progetto e le quantità finali dei lavori;

iii. rendicontazione delle spese effettivamente sostenute, da documentarsi a mezzo fatture. Qualora la spesa sostenuta sia superiore al contributo concesso dovranno essere emesse distinte fatture per gli importi relativi al contributo che erogherà l'istituto di credito e per quelli relativi alle spese a carico del richiedente;

iv. documentazione fotografica comprovante le diverse fasi degli interventi eseguiti;

v. dichiarazione a firma del legale rappresentante dell'impresa affidataria attestante il rispetto, nei confronti dei fornitori e delle imprese esecutrici, di tempi di pagamento non superiori a trenta giorni dalla data di erogazione del contributo per ogni stato di avanzamento lavori, con impegno a pagare i fornitori e le imprese subappaltatrici entro trenta giorni dal riconoscimento del saldo del contributo.

2. Al richiedente può essere riconosciuto, a sua richiesta da formulare inderogabilmente in sede di domanda di contributo, un anticipo fino al 20% dell'importo ammesso a contributo alle seguenti condizioni:

a) che sia stato emesso il decreto di concessione del contributo;

b) che sia stato stipulato, in data antecedente la presentazione della domanda di anticipo, il contratto con l'impresa affidataria dei lavori;

c) che vengano presentate fatture di importo pari all'anticipo richiesto, a cui va aggiunta l'IVA se non recuperabile;

d) che sia allegata polizza fideiussoria incondizionata ed escutibile a prima richiesta nell'interesse dell'impresa affidataria dei lavori a favore del Commissario straordinario, di importo almeno pari all'ammontare dell'anticipo. La fideiussione può essere bancaria o assicurativa o rilasciata dagli intermediari iscritti nell'albo di cui all'art. 106 del decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385, che svolgono in via esclusiva o prevalente attività di rilascio di garanzie e che sono sottoposti a revisione contabile da parte di una società di revisione iscritta nell'albo previsto dall'art. 161 del decreto legislativo 24 febbraio 1998, n. 58.

3. Nell'ipotesi di cui al comma 2, la compensazione dell'eventuale anticipo percepito avverrà in sede di erogazione del saldo, come disciplinato al comma 1, lettera *b)*.

4. In sede di presentazione della domanda di contributo, il beneficiario può richiedere che, al momento dell'emissione del decreto di concessione del contributo, venga erogato ai tecnici che hanno partecipato alle fasi della progettazione un importo non superiore all'80% della quota della parte del contributo agli stessi destinato al fine di remunerare le attività già svolte. L'importo rimanente relativo alle spese per prestazioni professionali sarà proporzionalmente ripartito nei SAL nel rispetto delle percentuali previste al comma 1.

5. L'Ufficio speciale, entro venti giorni dall'accettazione e protocollazione dello stato di avanzamento o del quadro economico a consuntivo di cui al comma 1, che devono avvenire entro due giorni lavorativi dall'inoltro, trasmette all'istituto di credito segnalato dal richiedente la determinazione del contributo e ne autorizza l'erogazione ad ogni stato di avanzamento lavori e a consuntivo degli stessi previa verifica della regolarità contributiva tramite DURC.

6. Su richiesta del beneficiario, l'erogazione del contributo di cui al comma precedente può avvenire in un'unica soluzione a conclusione dei lavori, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera *b)*.

7. Il contributo è erogato dall'istituto di credito direttamente al richiedente, sulla base delle percentuali indicate al precedente comma 1 e previa produzione dei documenti ivi indicati, oppure, a richiesta del beneficiario in un'unica soluzione, a seguito della presentazione della documentazione di cui al comma 1, lettera *b)*. L'istituto di credito dà comunicazione al Comune ed al Commissario delegato delle avvenute erogazioni con periodicità mensile.

Art. 8.

Controlli

1. I controlli a campione di cui all'art. 12, comma 5, del decreto-legge n. 189 del 2016, successivamente all'erogazione dei contributi, sono condotte con le modalità stabilite con separata ordinanza del Commissario straordinario, da adottare ai sensi del comma 6 del medesimo art. 12.

Art. 9.

Modifiche all'ordinanza n. 4 del 2016

1. L'art. 6 dell'ordinanza del Commissario straordinario n. 4 del 17 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 278 del 28 novembre 2016 è sostituito dal seguente:

«Art. 6. Interventi su edifici dichiarati di interesse culturale

1. Per i beni immobili tutelati ai sensi degli articoli 10 e seguenti e dalla Parte Seconda del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, l'inizio dei lavori è comunque subordinato all'autorizzazione rilasciata dal Ministero per i beni e le attività culturali e per il turismo attraverso la Soprintendenza territorialmente competente, ai sensi dell'art. 21 del medesimo decreto legislativo. I termini per l'esecuzione dei lavori decorrono dalla data della predetta autorizzazione.

Art. 10.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi di cui all'art. 1, in modo da assicurare il rapido rientro dei nuclei familiari interessati nelle proprie abitazioni e la celere ripresa delle attività produttive danneggiate, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace.

2. La presente ordinanza è comunicata al Presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 14 dicembre 2016

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3232

ALLEGATO 1

PARAMETRI PER LA DETERMINAZIONE DEI CONTRIBUTI

1. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziali.

Il costo ammissibile a contributo, per edifici a destinazione e tipologia prevalentemente residenziale, è pari al minore importo tra:

- il costo dell'intervento, così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile

e

- il costo convenzionale ottenuto moltiplicando il costo parametrico di 370 Euro/mq più IVA se non recuperabile, per la superficie complessiva dell'unità immobiliare fino a 120 metri quadrati. Per le superfici superiori a mq 120 e fino a mq 200 il costo parametrico si riduce al 60% ed ulteriormente al 30%, per le superfici eccedenti i 200 metri quadrati. Nel caso di unità immobiliari a destinazione produttiva il costo parametrico è pari al 70% di quello destinato alle abitazioni.

I costi parametrici sono incrementati nelle ipotesi di cui all'art. 3 della presente ordinanza.

1. Edifici a destinazione produttiva con caratteristiche tipologiche riconducibili a quelli abitativi (alberghi, agriturismi, etc)

Il costo ammissibile è determinato come per gli edifici di cui al punto 1 senza le riduzioni per superfici crescenti ed applicando gli incrementi di cui all'art. 3 dell'ordinanza.

2. Edifici a destinazione e tipologia prevalentemente produttiva

Il costo ammissibile a contributo per edifici a destinazione prevalentemente produttiva (agricola, artigianale ed industriale) è pari al minore importo tra il costo dell'intervento così come risulta dal computo metrico-estimativo redatto sulla base dell'Elenco dei prezzi appositamente approvato dal Commissario, fatte salve le voci di spesa non previste, per le quali si farà riferimento a specifica analisi dei prezzi come disciplinato dall'art. 32, comma 2, del decreto del Presidente della Repubblica n. 207 del 2010, al lordo delle spese tecniche e dell'IVA se non recuperabile ed il costo convenzionale calcolato sulla base del costo parametrico di 100 Euro/mq di superficie complessiva per edifici di superficie pari o inferiore a mq 1000 e di 80 Euro/mq per edifici di superficie pari o inferiore a mq 2000. Per superfici comprese tra 2000 e 5000 mq il costo parametrico è pari a 70 Euro/mq e per superfici eccedenti i 5000 mq il costo parametrico è pari a 60 Euro/mq.

16A08713

ORDINANZA 14 dicembre 2016.

Delocalizzazione immediata e temporanea delle attività economiche danneggiate dagli eventi sismici del 24 agosto, 26 e 30 ottobre 2016. (Ordinanza n. 9).

Il Commissario straordinario del Governo per la ricostruzione nei territori dei Comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria interessati dall'evento sismico del 24 agosto 2016:

Visto il decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 244 del 18 ottobre 2016;

Visto il decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 264 dell'11 novembre 2016;

Visto l'art. 2, comma 1, lettere *b)* ed *f)*, del decreto-legge n. 189 del 2016, laddove si prevede rispettivamente che il Commissario straordinario coordina gli interventi di ricostruzione e riparazione degli immobili privati di cui al Titolo II, Capo I del medesimo decreto, sovraintendendo all'attività dei Vice commissari di concessione ed erogazione dei relativi contributi e vigilando sulla fase attuativa degli stessi, e che il Commissario straordinario sovraintende sull'attuazione delle misure di cui al Titolo II, Capo II del medesimo decreto, al fine di favorire il sostegno alle imprese che hanno sede nei territori interessati e il recupero del tessuto socio-economico nelle aree colpite dagli eventi sismici;

Visto l'art. 2, comma 2, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario provvede anche a mezzo di ordinanze, nel rispetto della Costituzione, dei principi generali dell'ordinamento giuridico e delle norme dell'ordinamento europeo;

Visto l'art. 1, comma 5, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che il Commissario straordinario può delegare ai Presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, le funzioni a lui attribuite dal medesimo decreto;

Visto l'art. 5, comma 2, lettera *g)*, del medesimo decreto-legge n. 189 del 2016, il quale prevede che, con provvedimenti adottati ai sensi dell'art. 2, comma 2, il Commissario straordinario dispone l'erogazione di contributi per la delocalizzazione temporanea delle attività economiche o produttive e dei servizi pubblici danneggiati dal sisma al fine di garantirne la continuità;

Visto l'art. 6 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 394 del 19 settembre 2016, il quale prevede che le Regioni, in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, pianificano il fabbisogno di spazi per la realizzazione di strutture temporanee con finalità volte a consentire la continuità delle attività economiche;

Vista l'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016 e, in particolare, l'art. 3 con il quale sono state attivate prime misure per la realizzazione di strutture temporanee finalizzate a garantire la continuità delle attività economiche e produttive in attuazione dell'art. 1, comma 5, della delibera del Consiglio dei ministri adottata in data 31 ottobre 2016, in via di prima applicazione di quanto previsto dall'art. 5, comma 2, lettera *e)*, della legge 24 febbraio 1992, n. 225, stabilendo che le Regioni Lazio, Umbria, Marche ed Abruzzo, ovvero i rispettivi presidenti, sono individuate quali soggetti attuatori per la realizzazione delle predette strutture temporanee e provvedono, d'intesa con i Comuni interessati oltre che in eventuale raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, alla ricognizione e quantificazione dei relativi fabbisogni in coerenza con quanto previsto dall'art. 6 della citata ordinanza n. 394/2016, all'individuazione, nel quadro di specifici indirizzi, delle aree ove effettuare il posizionamento delle strutture temporanee, alla loro acquisizione e predisposizione delle aree, anche avvalendosi di altre componenti e delle strutture operative del Servizio nazionale della Protezione civile, nonché all'acquisizione, anche mediante noleggio, ed all'installazione delle strutture temporanee citate, precisando che

il fabbisogno finanziario discendente dall'espletamento delle richiamate iniziative sia sottoposto alla preventiva approvazione del Capo del Dipartimento della protezione civile;

Ritenuta la necessità di impartire ulteriori disposizioni per determinare un quadro generale e complessivo delle misure volte all'immediato avvio degli interventi di delocalizzazione temporanea delle attività produttive, industriali e artigianali aventi sede nei territori colpiti dagli eventi sismici e che erano ubicate in edifici risultati distrutti o gravemente danneggiati per effetto degli eventi medesimi, con danni non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale;

Ritenuto altresì che analoga necessità si pone per gli edifici di proprietà o in disponibilità dei comuni interessati, adibiti a magazzini, depositi od officine a servizio di attività economiche dei comuni medesimi, i quali del pari siano stati distrutti o abbiano riportato gravi danni, non riparabili mediante interventi immediati di rafforzamento locale;

Ritenuto che, in considerazione dell'esigenza di assicurare la continuità delle attività economiche e produttive in essere nei predetti edifici distrutti o danneggiati, ad integrazione di quanto già disposto con l'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016, occorre predisporre una procedura di celere sostegno agli interventi immediati di delocalizzazione temporanea delle dette attività, attraverso la locazione di immobili idonei siti nel medesimo comune di quelli danneggiati e/o la realizzazione, a cura dei titolari delle imprese danneggiate, di ulteriori e specifiche strutture temporanee sul medesimo lotto di pertinenza o su area limitrofa, nonché l'acquisto o il noleggio di attrezzature e macchinari danneggiati dagli eventi sismici;

Visto l'art. 3, comma 6, del decreto-legge n. 205 del 2016, il quale prevede in via generale che le imprese che hanno subito danni a causa degli eventi sismici di cui al comma 1, possono acquistare o acquisire in locazione macchinari, nonché effettuare gli ulteriori interventi urgenti necessari a garantire la prosecuzione della propria attività, sulla base di apposita perizia asseverata rilasciata da un professionista abilitato che attesti la riconducibilità causale diretta dei danni esistenti agli eventi sismici e la valutazione economica del danno subito;

Considerato che il medesimo art. 3, al comma 7, prevede che, a fronte degli acquisti e interventi suindicati, è concesso il rimborso delle spese, le cui condizioni e modalità sono regolate da ordinanze commissariali adottate ai sensi dell'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016;

Ritenuto che quest'ultima disposizione ha introdotto una procedura speditiva, connotata da elementi di specialità rispetto a quelle ordinarie di concessione dei contributi per gli interventi di ricostruzione e delocalizzazione, al fine di consentire l'immediato avvio degli interventi necessari ad assicurare la continuità delle attività economiche e produttive attraverso la diretta erogazione agli interessati di rimborsi spese da parte del Commissario straordinario, previa verifica dei presupposti di legge, e al tempo stesso consente al Commissario straordinario, nell'esercizio del potere di cui all'art. 2, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, di regolare anche l'entità delle spese ammissibili a rimborso, purché riconducibili agli interventi di delocalizzazione temporanea di cui al comma 6 del medesimo art. 3, decreto-legge n. 205/2016;

Ritenuto, pertanto, di dover non solo disciplinare l'*iter* procedimentale per l'avvio degli interventi di delocalizzazione in questione, ma anche di dover stabilire i limiti massimi percentuali delle spese di cui sarà consentito il rimborso, differenziati per tipologia di interventi;

Ritenuto, pertanto, di dover introdurre anche disposizioni volte a consentire la delocalizzazione delle attività economiche su aree appositamente attrezzate dalle Regioni, ovvero in strutture dalle stesse all'uopo realizzate, salva la facoltà degli interessati di chiedere il rimborso delle spese sostenute;

Vista la nota del Ministero dell'interno del 23 novembre 2016, con la quale, in prima attuazione dell'art. 30 del decreto-legge n. 189 del 2016, al fine di agevolare gli operatori economici interessati, è stato predisposto uno specifico modello di domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori, pubblicato sul sito istituzionale di ciascuna Prefettura, nella sezione «Amministrazione trasparente», che potrà essere utilizzato anche ai fini dell'esecuzione degli interventi di cui alla presente ordinanza;

Ritenuto che, quanto agli interventi direttamente realizzati dagli operatori interessati, trattandosi di strutture delocalizzate temporanee, le stesse non sono soggette al rilascio del titolo abilitativo ed all'autorizzazione paesaggistica come già disposto, quanto ad analoghi interventi di delocalizzazione, dall'ordinanza del Commissario straordinario n. 5 del 2016 e dall'art. 1 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 415 del 21 novembre 2016;

Acquisito il favorevole avviso del Capo del Dipartimento della Protezione civile;

Vista l'intesa espressa dalle Regioni interessate nella cabina di coordinamento del 7 dicembre 2016;

Visti gli articoli 33, comma 1, del decreto-legge n. 189 del 2016 e 27, comma 1, della legge 24 novembre 2000, n. 340 e ss.mm., in base ai quali i provvedimenti commissariali divengono efficaci decorso il termine di 30 giorni per l'esercizio del controllo preventivo di legittimità da parte della Corte dei Conti e possono essere dichiarati provvisoriamente efficaci con motivazione espressa dell'organo emanante;

Ritenuto necessario dichiarare il presente provvedimento provvisoriamente efficace ai sensi dell'art. 27, comma 1, della legge n. 340 del 2000, in considerazione dell'urgente indifferibile necessità di rendere immediatamente operative le disposizioni volte a garantire la continuità delle attività economiche e produttive danneggiate dagli eventi sismici;

Dispone:

Art. 1.

Ambito di applicazione

1. Le disposizioni della presente ordinanza, in attuazione dell'art. 5, comma 2, lettera *g)*, del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, e dell'art. 3, commi 6 e 7, del decreto-legge 11 novembre 2016, n. 205, sono finalizzate a completare il quadro generale delle misure volte a consentire, attraverso la loro temporanea delocalizzazione, l'immediata ripresa dell'attività produttiva di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche con sede operativa nei comuni di cui all'art. 1 del citato decreto-legge n. 189 del 2016, nonché nei comuni di cui all'elenco aggiuntivo approvato con l'ordinanza del Commissario straordinario n. 3 del 15 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 283 del 3 dicembre 2016, emessa ai sensi dell'art. 1 del citato decreto-legge n. 205 del 2016, nonché la temporanea delocalizzazione di attività economiche comunali ubicate in edifici distrutti o che hanno subito danni gravissimi, non riparabili con interventi di rafforzamento locale.

2. La delocalizzazione delle attività economiche in essere alla data degli eventi sismici suindicati ubicate in edifici che risultano oggetto di ordinanza di sgombero totale a seguito di verifica di agibilità tramite schede AeDES o GL-AeDES:

a) in altro edificio agibile sito nello stesso comune;

b) all'interno del lotto di pertinenza dell'insediamento danneggiato o nelle aree immediatamente adiacenti;

c) all'interno di una struttura unitaria all'uopo predisposta in attuazione di quanto previsto dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408 del 15 novembre 2016;

d) all'interno di un'area pubblica attrezzata dal presidente della Regione interessata, in qualità di Vice commissario.

3. Gli impianti e le strutture temporanee delocalizzati a norma della presente ordinanza sono finalizzati esclusivamente ad assicurare l'immediata ripresa delle attività economiche e la continuità produttiva per il tempo strettamente necessario alla realizzazione dei lavori di ripristino con miglioramento sismico o ricostruzione dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto.

Art. 2.

Modalità degli interventi di delocalizzazione

1. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera *a)* del comma 2 dell'art. 1 è attuata tramite l'affitto di altro edificio esistente agibile, non abusivo, equivalente per caratteristiche tipologiche e dimensionali a quello preesistente, ubicato nello stesso comune in area ritenuta idonea ad ospitare l'attività produttiva come attestato con perizia asseverata dal tecnico incaricato. Agli effetti della presente ordinanza, sono considerati equivalenti gli edifici aventi eguale dimensione per pianta ed altezza, con margine di tolleranza del 20%.

2. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera *b)* del comma 2 dell'art. 1 è attuata tramite la realizzazione, direttamente ad opera del titolare dell'attività economica interessata ed anche in deroga alle disposizioni degli strumenti urbanistici comunali, di una struttura provvisoria realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all'insediamento danneggiato, della quale sia dimostrata la disponibilità con apposita perizia asseverata. In caso di documentata impossibilità di delocalizzazione sul lotto di pertinenza o in area immediatamente adiacente determinata dalla presenza di strade o corsi d'acqua, la delocalizzazione può essere autorizzata, acquisito il parere favorevole del comune, su altra area in disponibilità del richiedente purché sita a una distanza non superiore a ml 100 dall'edificio o insediamento distrutto o danneggiato.

3. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 1 è attuata come stabilito dall'art. 3 dell'ordinanza del Capo del Dipartimento della Protezione civile n. 408/2016.

4. La delocalizzazione temporanea di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 1 è attuata tramite la predisposizione a cura della Regione di un'area pubblica attrezzata, all'interno della quale i singoli operatori aventi diritto possono realizzare una struttura temporanea.

5. In casi eccezionali, qualora il richiedente documenti che la delocalizzazione della propria attività nell'ambito del medesimo comune è eccessivamente onerosa, in modo da rendere l'intervento oggettivamente antieconomico rispetto alle esigenze di continuità e salvaguardia dell'attività, la delocalizzazione può essere autorizzata su area sita in territorio di comune confinante, sentito il parere anche di quest'ultimo.

Art. 3.

Soggetti legittimati

1. Agli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2 possono procedere i soggetti privati, persone fisiche o giuridiche, che risultino titolari di imprese industriali, artigianali o commerciali, di servizi, turistiche ed agrituristiche in essere alla data degli eventi sismici di cui all'art. 1, i quali avessero sede a tale data in edifici, detenuti a qualsiasi titolo, che siano risultati danneggiati o distrutti.

2. La delocalizzazione di cui all'art. 1, comma 2, lettera *a)*, può altresì essere effettuata dai comuni di cui all'art. 1 in relazione a edifici in loro proprietà o disponibilità, adibiti a depositi, magazzini od officine a servizio di attività economiche gestite dall'amministrazione comunale, che si trovino nelle condizioni di cui al precedente comma 1, in modo da rendere necessario il trasferimento di macchinari e attrezzature in essi contenuti in altro immobile sito nello stesso comune.

3. Nelle ipotesi di cui al comma 2 del presente articolo, gli edifici presi in locazione dai comuni potranno essere impiegati anche per il deposito temporaneo di mobili e suppellettili di soggetti privati sgomberati dalle proprie abitazioni, secondo le modalità e procedure che saranno stabilite con successiva ordinanza del Commissario straordinario.

4. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le modalità di cui alle lettere *a)* e *b)* del comma 2 dell'art. 1, i soggetti legittimati possono provvedere alla stipula dei contratti di locazione, al relativo trasloco e/o alla fornitura ed installazione delle strutture provvisorie, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.

5. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le modalità di cui alla lettera *c)* del comma 2 dell'art. 1, i soggetti legittimati possono provvedere al trasloco presso la struttura predisposta dalla Regione, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.

6. Per la delocalizzazione temporanea attuata con le modalità di cui alla lettera *d)* del comma 2 dell'art. 1, i soggetti legittimati possono provvedere alla realizzazione a proprie spese della struttura provvisoria ed al relativo trasloco, previa autorizzazione e percependo il successivo rimborso ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016 secondo le modalità e le procedure stabilite dai successivi articoli 8 e 9.

Art. 4.

Acquisto di macchinari e attrezzature

1. In tutte le ipotesi di cui al comma 2 dell'art. 1, i soggetti legittimati possono provvedere anche all'acquisto o al noleggio di macchinari ed attrezzature aventi le stesse caratteristiche di quelle distrutte o danneggiate in modo irreversibile, necessarie per assicurare il mantenimento della capacità produttiva.

2. I soggetti di cui all'art. 3 possono provvedere anche alla realizzazione degli impianti di base (elettrico, idrico, di condizionamento) o all'adeguamento di quelli esistenti per renderli funzionali all'attività da delocalizzare secondo le modalità e le procedure stabilite al successivo art. 5. Limitatamente alle delocalizzazioni effettuate ai sensi del comma 5 dell'art. 3, gli interventi di cui al presente comma sono eseguiti ad eventuale integrazione, ove necessario, degli allestimenti realizzati dalle Regioni e previa specifica autorizzazione.

3. Sono riconosciute e ammesse a rimborso anche le spese di allacciamento ai pubblici servizi e i traslochi di beni mobili e attrezzature dall'edifico distrutto o gravemente danneggiato a quello ove si delocalizza l'attività.

4. I soggetti legittimati possono in ogni caso provvedere al ripristino delle scorte distrutte o rese inutilizzabili dal sisma e connesse all'attività produttiva.

Art. 5.

Autorizzazione agli interventi eseguiti dai privati

1. Su richiesta del soggetto legittimato i Presidenti delle Regioni Abruzzo, Lazio, Marche e Umbria, in qualità di Vice commissari, in ragione della necessità di assicurare l'immediata ripresa o la continuità dell'attività produttiva, possono autorizzare la delocalizzazione della sede operativa ai sensi dell'art. 2, commi 1 e 2, nonché la locazione di immobili da parte dei comuni ai sensi del comma 2 dell'art. 3. I presidenti possono altresì autorizzare l'acquisto o il noleggio dei macchinari danneggiati o distrutti per ristabilire la piena funzionalità dell'impresa e tutti gli altri interventi di cui all'art. 4.

2. La richiesta di delocalizzazione è presentata all'Ufficio speciale per la ricostruzione competente entro quindici giorni dall'entrata in vigore della presente ordinanza. Fino all'istituzione dei predetti uffici speciali, le comunicazioni sono depositate presso gli uffici regionali provvisoriamente individuati dai presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari. L'ufficio che riceve la comunicazione a norma del comma 1 ne informa il Comune territorialmente competente ai sensi dell'art. 8, comma 3, del decreto-legge n. 189 del 2016.

3. La richiesta di cui al comma 2 può essere presentata a condizione che sia stata emessa ordinanza di inagibilità totale, a seguito di verifica con scheda AeDES, integrata da apposita perizia giurata come stabilito al successivo comma 5, lettera *a)*.

4. La richiesta di delocalizzazione, resa nella forma di dichiarazione sostitutiva di atto di notorietà ai sensi dell'art. 47 del decreto del Presidente della Repubblica n. 445 del 28 dicembre 2000, deve essere corredata da perizia asseverata redatta da professionista abilitato contenente:

a) la descrizione delle caratteristiche tecniche e dimensionali (con adeguati elaborati grafici) dell'edificio distrutto o gravemente danneggiato, comprese finiture ed impianti, con attestazione della riconducibilità causale dei danni subiti agli eventi sismici del 24 agosto e del 26 e 30 ottobre 2016;

b) l'illustrazione in dettaglio dei danni subiti dall'edificio, nonché di quelli subiti dai macchinari, dalle attrezzature e dalle scorte con la descrizione del programma di riacquisto e/o ripristino;

c) la descrizione delle attività svolte dall'impresa o dal comune che chiede la delocalizzazione;

d) la descrizione dell'edificio ove l'impresa o il comune intende delocalizzare la propria attività ai sensi dell'art. 2, comma 1, con indicazione della sua ubicazione, delle dimensioni, della dotazione impiantistica e delle caratteristiche tecniche, corredata di documentazione fotografica e delle certificazioni od autorizzazioni necessarie, ovvero, in alternativa, il progetto per la delocalizzazione temporanea, ai sensi del comma 2 dell'art. 2 per la realizzazione di una struttura temporanea realizzata all'interno del lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti all'insediamento danneggiato, di cui il richiedente dimostri di avere la disponibilità;

e) la descrizione degli eventuali interventi necessari per adeguare e rendere funzionale, anche dal punto di vista impiantistico, l'edificio preso in locazione o la struttura temporaneamente realizzata nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti;

5. Nella perizia asseverata di cui al comma 4 devono altresì essere specificamente indicati, nel rispetto di quanto stabilito dall'art. 5 della presente ordinanza:

a) gli estremi dell'ordinanza di inagibilità che ha interessato l'edificio, nonché la scheda AeDES su cui questa si basa;

b) il canone di locazione dell'edificio e il costo degli interventi eventualmente necessari per dotarlo degli impianti necessari al ripristino dell'attività economica o produttiva, ovvero, in alternativa, nell'ipotesi di cui all'art. 1, comma 2, il computo metrico estimativo delle opere che si intendono eseguire predisposto utilizzando il prezziario unico interregionale approvato dal Commissario straordinario;

c) il costo di acquisto o noleggio dei macchinari e delle attrezzature;

d) il costo di ripristino delle scorte;

e) l'importo delle spese tecniche sostenute;

f) l'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente per i danni subiti ovvero la stima dell'indennizzo se richiesto, ma non ancora liquidato;

g) gli estremi di un conto corrente bancario intestato al richiedente, ai fini del successivo rimborso delle spese sostenute.

6. Nella domanda di autorizzazione devono inoltre essere indicati:

a) i fornitori presso cui si procederà al riacquisto delle attrezzature e dei macchinari da sostituire a quelli danneggiati o distrutti;

b) l'impresa che procederà agli interventi di realizzazione della struttura temporanea di cui al comma 4, lettera *d)*, o di ripristino nell'ipotesi di cui al comma 4, lettera *e)*;

c) il progettista e il direttore dei lavori incaricati per gli interventi di cui al precedente comma 4, lettera *d)*.

7. I fornitori e le imprese di cui al comma 6 sono individuati inderogabilmente fra soggetti che:

a) abbiano presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016 con le modalità di cui al successivo comma 8, e che, fermo restando quanto previsto dallo stesso articolo, abbiano altresì prodotto l'autocertificazione di cui all'art. 89 del decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159, e successive modificazioni;

b) non abbiano commesso violazioni agli obblighi contributivi e previdenziali come attestato dal Documento unico di regolarità contributiva (DURC) rilasciato a norma dell'art. 8 del decreto del Ministro del lavoro e delle politiche sociali 30 gennaio 2015, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 125 del 1° giugno 2015;

c) siano in possesso, per lavori di importo superiore ai 150.000 euro, della qualificazione ai sensi dell'art. 84 del decreto legislativo 18 aprile 2016, n. 50.

8. La domanda di iscrizione all'Anagrafe antimafia degli esecutori va presentata all'indirizzo Pec della struttura di missione del Ministero dell'interno (strutturamissionesisma@pec.interno.it) ovvero, in caso di documentata impossibilità tecnica di tale invio, in forma cartacea alla prefettura del luogo ove il fornitore o l'impresa ha la sede legale. La prefettura rilascia la ricevuta di acquisizione della domanda e provvede a trasmetterla senza indugio via Pec alla struttura di missione.

9. I professionisti di cui al comma 6, lettera *c)*, devono essere in possesso dei requisiti previsti per l'iscrizione all'elenco speciale di cui all'art. 34 del decreto-legge n. 189 del 2016.

10. Alla domanda di autorizzazione di cui al comma 3 sono obbligatoriamente allegati:

a) dichiarazione autocertificativa con la quale l'impresa incaricata di eseguire i lavori attesta di aver presentato domanda di iscrizione nell'Anagrafe di cui all'art. 30, comma 6, del decreto-legge n. 189 del 2016, allegando la ricevuta rilasciata ai sensi del precedente comma 7;

b) dichiarazione autocertificativa con la quale il professionista incaricato della progettazione e/o della direzione dei lavori attesta di essere in possesso dei requisiti di cui all'art. 34, comma 2, del decreto-legge n. 189 del 2016, impegnandosi ad iscriversi nell'elenco speciale ivi previsto e di non avere rapporti con l'impresa appaltatrice;

c) eventuale polizza assicurativa stipulata, in data anteriore a quella degli eventi verificatisi a far data dal 24 agosto 2016, per il risarcimento dei danni conseguenti all'evento sismico e recante l'indicazione dell'importo assicurativo riconosciuto o in corso di determinazione.

11. Il presidente della Regione, Vice commissario territorialmente competente, verificata l'entità dei danni attestati e la loro riconducibilità causale agli eventi sismici nonché la congruità delle spese previste o sostenute, rilascia, entro trenta giorni dalla presentazione della domanda, l'autorizzazione alla delocalizzazione ed agli altri interventi di cui agli articoli 2, commi 1 e 2, e 4, determinando l'entità delle spese ammesse a rimborso con le modalità stabilite all'art. 8. Il Vice commissario provvede altresì a richiedere il Codice unico di progetto (CUP) di cui all'art. 11 della legge 16 gennaio 2003, n. 3.

12. L'autorizzazione di cui al comma 11 è rilasciata previa sommaria istruttoria dell'Ufficio speciale per la ricostruzione, sentito il comune, in ordine alla compatibilità urbanistica dell'intervento di delocalizzazione ovvero all'autorizzabilità della deroga eventualmente richiesta agli strumenti urbanistici richiesti, nonché all'autorizzabilità dell'intervento richiesto sotto il profilo ambientale e sanitario. La predetta autorizzazione tiene luogo di ogni provvedimento autorizzatorio richiesto dalla normativa vigente e abilita immediatamente il richiedente all'esecuzione della delocalizzazione.

13. Il soggetto legittimato, una volta ottenuta l'autorizzazione regionale, può provvedere immediatamente a svolgere gli adempimenti necessari per la locazione del nuovo edificio e l'acquisto o il noleggio dei macchinari e delle attrezzature indispensabili per la ripresa dell'attività produttiva, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo. Nelle ipotesi di cui all'art. 2, comma 2, l'interessato può avviare immediatamente i lavori per la realizzazione della struttura temporanea nel lotto di pertinenza o nelle aree adiacenti, secondo le prescrizioni indicate nel medesimo provvedimento autorizzativo.

14. Le strutture temporanee installate a norma del presente articolo sono rimosse a cura dell'operatore interessato entro trenta giorni dalla ultimazione dei lavori di ripristino o ricostruzione delle attività economiche originarie. In caso di inadempimento totale o parziale dell'obbligo di rimozione, il presidente della Regione, Vice commissario territorialmente competente provvede in via sostitutiva, previa diffida, ponendo le spese a carico dell'operatore inadempiente.

15. La delocalizzazione a norma del presente articolo può essere chiesta anche dai titolari di attività economiche site all'interno di edifici ubicati in aree classificate come «zone rosse» dall'autorità di protezione civile e interdette all'accesso, per i quali pertanto non si è proceduto a classificazione AeDES. In tali ipotesi, qualora a seguito della riapertura dell'area e della successiva verifica dei danni subiti dall'immobile non risultino sussistenti le condizioni di cui al comma 3 del presente articolo, l'autorizzazione alla delocalizzazione è immediatamente revocata, fermo restando il diritto dell'interessato al rimborso delle spese sostenute fino alla data della revoca. Nell'ipotesi di cui al presente comma, qualora la verifica eseguita dopo la riapertura dell'area determini una classificazione AeDES con esito B, la delocalizzazione è autorizzata per un periodo massimo di dodici mesi, al fine di consentire la continuità dell'attività economica nelle more degli interventi di immediata riparazione dell'immobile danneggiato.

Art. 6.

Delocalizzazione su aree pubbliche

1. La delocalizzazione temporanea ai sensi del comma 3 dell'art. 2 è attuata attraverso la diretta realizzazione di una struttura unitaria da parte della Regione all'interno della quale sono collocate le attività economiche danneggiate. La delocalizzazione temporanea ai sensi del comma 4 dell'art. 2 è attuata con l'acquisizione di un'area pubblica individuata ed attrezzata dalla Regione, all'interno della quale i soggetti legittimati di cui all'art. 3 possono realizzare una struttura temporanea ove delocalizzare la propria attività.

2. Per attuare gli interventi di delocalizzazione temporanea di cui ai commi 3 e 4 dell'art. 2, i presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, procedono immediatamente a consultazione dei comuni e degli altri soggetti legittimati, in stretto raccordo con le associazioni di categoria e di rappresentanza delle attività economiche e di impresa, al fine di ottenere un quadro completo delle attività economiche interessate e delle relative necessità e pianificare l'effettivo fabbisogno di spazi per l'allestimento di aree e la realizzazione di strutture temporanee.

3. Completata la ricognizione di cui al comma 2, e comunque entro i trenta giorni successivi all'entrata in vigore della presente ordinanza, i soggetti legittimati presentano le domande di autorizzazione alla delocalizzazione ai sensi del precedente art. 5. Sulla base delle domande pervenute, i presidenti delle Regioni, in qualità di Vice commissari, provvedono al dimensionamento delle strutture di cui al comma 3 dell'art. 2 e delle aree da urbanizzare di cui al comma 4 del medesimo articolo, ed entro dieci giorni dalla scadenza del termine di presentazione delle richieste sottopongono al Commissario straordinario un piano operativo per consentire tali delocalizzazioni. In tale piano, sulla base del numero e dell'entità delle richieste di delocalizzazione ricevute, sono definiti i criteri di suddivisione fra gli interessati degli spazi interni alle strutture da realizzare ai sensi del comma 3 ovvero delle aree da attrezzare ai sensi del comma 4 dell'art. 2. In ogni caso, la superficie di ciascuna attività delocalizzata non può eccedere l'80% della superficie dell'immobile ove la medesima attività era originariamente ubicata.

4. Entro quindici giorni dalla trasmissione dei piani operativi di cui al comma 3 il Commissario straordinario, sentita la Conferenza permanente di cui all'art. 16 del decreto-legge 17 ottobre 2016, n. 189, autorizza gli interventi proposti dalle Regioni.

Art. 7.

Attuazione degli interventi di delocalizzazione in strutture pubbliche

1. Per le attività economiche e produttive che intendono delocalizzarsi in una delle strutture realizzate ai sensi di quanto previsto dall'art. 1, comma 2, lettera *c)*, le Regioni o i loro presidenti, con propri provvedimenti, stabiliscono le necessarie procedure e modalità di accesso.

Art. 8.

Determinazione del rimborso

1. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2, comma 1, il rimborso mensile massimo ammissibile, per la durata della locazione fino al ripristino o ricostruzione dell'edificio preesistente, è pari al canone medio di locazione determinato nella perizia asseverata di cui all'art. 5, commi 3 e 4, tenendo conto delle valutazioni di mercato.

2. Per gli interventi di delocalizzazione di cui all'art. 2, commi 2 e 4, il rimborso massimo ammissibile per la realizzazione della struttura temporanea sul lotto di pertinenza o nelle aree immediatamente adiacenti ovvero nelle aree attrezzate poste a disposizione dalla Regione è pari al minor importo tra il costo dell'intervento quale ricavabile dal computo metrico estimativo di cui all'art. 5, comma 4, lettera *b)*, ed il costo convenzionale determinato in misura di euro 280/mq. per una superficie equivalente a quella dell'edificio gravemente danneggiato o distrutto, come indicata nella perizia asseverata.

3. In tutti i casi di delocalizzazione di cui all'art. 2, inoltre:

a) per gli interventi su macchinari, attrezzature ed impianti, volti a ripristinare la piena funzionalità dell'impresa, il rimborso è pari all'80% del costo indicato nella perizia asseverata;

b) per il ripristino delle scorte il rimborso è pari al 60% del valore di quelle distrutte o danneggiate, come attestato nella perizia asseverata.

4. In tutte le ipotesi di delocalizzazione, le spese sostenute per il trasloco di macchinari e attrezzature sono rimborsate nel limite dell'80% dei costi documentati.

5. Le spese tecniche documentate sono in ogni caso rimborsate nel limite del 5% del costo delle opere eseguite.

6. Il rimborso è in ogni caso determinato al netto dell'eventuale indennizzo assicurativo già percepito dal richiedente o in corso di determinazione.

Art. 9.

Erogazione del rimborso

1. La domanda intesa a ottenere il rimborso di cui al precedente art. 8 è presentata dai soggetti legittimati ai presidenti delle Regioni - Vice commissari, ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016, nel termine di trenta giorni decorrenti nell'ipotesi di cui al comma 1 dell'art. 2 dalla stipula del contratto di locazione, e nelle altre ipotesi dalla conclusione degli interventi di delocalizzazione. Alla domanda devono essere allegati l'elenco delle attività svolte con il computo delle eventuali lavorazioni resesi necessarie per la funzionalità del nuovo edificio e delle spese effettivamente sostenute, nonché le fatture, anche non quietanzate, degli acquisti o noleggi di attrezzature nonché dei lavori, delle forniture e delle spese tecniche.

2. Il rimborso è erogato, previa verifica dell'esecuzione degli interventi e della documentazione presentata in conformità all'autorizzazione regionale di cui agli articoli 5 e 6, mediante accredito sul conto corrente indicato a norma dell'art. 5, comma 4, lettera *g)*. Entro quindici giorni dalla data dell'accredito, l'operatore interessato produce al vice commissario le fatture quietanzate; qualora le fatture non siano depositate nel termine, il vice commissario dispone la revoca del rimborso e avvia la procedura per la sua ripetizione immediata.

3. Il rimborso è comprensivo dell'I.V.A. corrisposta sui lavori e sulle forniture, se non detratta o detraibile da parte dell'operatore interessato.

4. Il presidente della Regione - Vice commissario, tramite l'ufficio speciale, verifica che la delocalizzazione avvenga secondo le disposizioni contenute nella presente ordinanza e quelle indicate dall'autorizzazione regionale.

Art. 10.

Rimborso spese per interventi di delocalizzazione già eseguiti

1. Qualora i soggetti legittimati di cui all'art. 3 abbiano proceduto a delocalizzazione di attività economiche anteriormente all'entrata in vigore della presente ordinanza, può essere chiesto il rimborso delle spese sostenute ai sensi dell'art. 3, comma 7, del decreto-legge n. 205 del 2016. La domanda è presentata all'ufficio di cui al precedente art. 5, comma 2, allegando la documentazione attestante gli interventi e gli acquisti o noleggi eseguiti, ivi compresa perizia asseverata comprovante la gravità e la riconducibilità agli eventi sismici dei danni riportati dagli edifici, dalle attrezzature e dai macchinari preesistenti, nonché fatture, anche non quietanzate, attestanti le spese sostenute.

2. Il presidente della Regione, Vice commissario territorialmente competente, esperite le opportune verifiche, concede il rimborso nella misura di cui all'art. 8 della presente ordinanza. Il rimborso è erogato con le modalità e nei termini di cui all'art. 9.

Art. 11.

Finanziamento

1. Gli interventi di cui alla presente ordinanza sono finanziati a valere sulle risorse stanziate per la ricostruzione.

Art. 12.

Modifiche all'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016

1. Nell'ordinanza n. 5 del 28 novembre 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 284 del 5 dicembre 2016, all'art. 5, comma 3, la lettera *b)* è soppressa.

Art. 13.

Dichiarazione d'urgenza e provvisoria efficacia

1. In considerazione della necessità di dare urgente avvio agli interventi di cui all'art. 2, in modo da assicurare la continuità delle attività produttive interessate, la presente ordinanza è dichiarata provvisoriamente efficace. La stessa entra in vigore dal giorno successivo alla sua pubblicazione sul sito istituzionale del Commissario straordinario.

2. La presente ordinanza è comunicata al presidente del Consiglio dei ministri, è trasmessa alla Corte dei conti per il controllo preventivo di legittimità ed è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* e sul sito istituzionale del Commissario straordinario del Governo ai fini della ricostruzione nei territorio dei comuni delle Regioni di Abruzzo, Lazio, Marche ed Umbria interessati dagli eventi sismici del 24 agosto 2016 e successivi, ai sensi dell'art. 12 del decreto legislativo 14 marzo 2013, n. 33.

Roma, 14 dicembre 2016

Il Commissario: ERRANI

Registrato alla Corte dei conti il 14 dicembre 2016
Ufficio controllo atti P.C.M. Ministeri giustizia e affari esteri, reg.ne prev. n. 3230

16A08714

DECRETI E DELIBERE DI ALTRE AUTORITÀ

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

DETERMINA 6 dicembre 2016.

Modifica alla determina 20 luglio 2016 relativa all'inserimento delle eparine a basso peso molecolare (EBPM) nell'elenco dei medicinali per uso umano erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio. (Determina n. 1489/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Vista la determinazione 20 luglio 2016, pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 183 del 6 agosto 2016, concernente l'inserimento delle eparine a basso peso molecolare (EBPM) nell'elenco dei medicinali per uso umano erogabili a totale carico del Servizio sanitario nazionale, ai sensi della legge 23 dicembre 1996, n. 648, per la profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio;

Considerato che le pazienti gravide con deficienza congenita di fattori della coagulazione in omozigosi o doppia eterozigosi e quelle gravide con sindrome da anticorpi antifosfolipidi presentano un alto rischio di eventi tromboembolici;

Ritenuto opportuno di estendere la prescrizione delle eparine a basso peso molecolare a totale carico del Servizio sanitario nazionale anche per le suddette categorie di pazienti;

Tenuto conto della decisione assunta dalla Commissione consultiva tecnico-scientifica (CTS) dell'AIFA nella riunione del 10-12 ottobre 2016 - Stralcio Verbale n. 15;

Determina:

Art. 1.

Nell'allegato 1 alla determinazione 20 luglio 2016, citata in premessa, vengono aggiunte sotto la voce «criteri di inclusione» le seguenti categorie di pazienti:

1. pazienti gravide con deficienza congenita di fattori della coagulazione in omozigosi o doppia eterozigosi;

2. pazienti gravide con sindrome da anticorpi antifosfolipidi.

Art. 2.

La presente determinazione ha effetto dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Roma, 6 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

ALLEGATO *1*

Denominazione: eparine a basso peso molecolare (EBPM).

Indicazione terapeutica: profilassi del tromboembolismo in gravidanza e puerperio per le pazienti a rischio.

Criteri di inclusione:

1. pregresso evento tromboembolico venoso idiopatico o in corso di trattamento con estro-progestinici indipendentemente dalla presenza di trombofilia (profilassi);

2. pregressi aborti ricorrenti altrimenti non spiegabili (definiti come un numero ≥ 3, o di 2 in presenza di almeno un cariotipo fetale normale) in presenza di documentata trombofilia congenita o acquisita (profilassi);

3. una o più morti endouterine del feto (MEF), definita come perdita fetale occorsa dalla 20ª settimana di gestazione in poi di un feto morfologicamente normale (profilassi);

4. precedente pre-eclampsia severa, ritardo di crescita intrauterino e distacco di placenta normalmente inserita «*sine causa*» (profilassi);

5. valvole cardiache meccaniche: dalla positivizzazione del test di gravidanza fino alla fine del primo trimestre (10-14 settimane circa) e dalla 34ª settimana fino al parto. Dalla 14ª alla 34ª settimana secondo il giudizio del clinico e dopo condivisione con la paziente (trattamento);

6. pazienti gravide con deficienza congenita di fattori della coagulazione in omozigosi o doppia eterozigosi;

7. pazienti gravide con sindrome da anticorpi antifosfolipidi.

Criteri di esclusione:

1. aneuploidia fetale in gravidanze pregresse;

2. malformazioni e/o aneuploidia fetale nella gravidanza in corso;

3. cariotipo parentale anomalo;

4. piastrinopenia (<50.000/microl);

5. diatesi emorragiche note;

6. allergia alle EBPM.

Periodo di prescrizione a totale carico del Servizio sanitario nazionale: fino a nuova determinazione dell'Agenzia italiana del farmaco.

Piano terapeutico: fino a 41 settimane circa (calcolando dalla positivizzazione del test di gravidanza - circa 5 settimane di età gestazionale - e includendo fino a 6 settimane di puerperio).

EBPM	Dosaggio giornaliero (via sottocutanea)	
	Profilassi	Trattamento
Enoxaparina	4000 U/die	100 U/Kg/12h
Nadroparina	2850 U/die (fino a 70 *kg)*; 3800U/die (>70Kg)	180UI/Kg/24h
Dalteparina	5000 U/24h	200 U/Kg/24h

Altre condizioni da osservare: le modalità previste dagli articoli 4, 5, 6 del provvedimento datato 20 luglio 2000 citato in premessa, in relazione a:

art. 4: istituzione del registro, rilevamento e trasmissione dei dati di monitoraggio clinico ed informazioni riguardo a sospensioni del trattamento (mediante apposita scheda come da provvedimento 31 gennaio 2001, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* n. 70 del 24 marzo 2001);

art. 5: acquisizione del consenso informato, modalità di prescrizione e di dispensazione del medicinale;

art. 6: rilevamento e trasmissione dei dati di spesa.

Dati da inserire nel registro

Storia personale	Evento tromboembolico: indicare se idiopatico o in corso di trattamento con estro-progestinici	Eventi ostetrici: indicare tipo di evento e in quante gravidanze si è verificato
Gravidanza in corso	Evento tromboembolico: indicare settimane di gestazione o giorno di puerperio in cui si verifica	Complicanze materne o fetali che si verificano nel corso della gestazione Eventi emorragici (indicare sede) Manifestazioni allergiche, piastrinopenia materna insorta in corso di gravidanza
Outcome della gravidanza in corso	Outcome materno: parto spontaneo taglio cesareo emorragie (indicare sede) complicanze materne	Outcome fetale: sesso neonato nato vivo: si/no peso alla nascita condizioni patologiche del neonato da registrare prima della dimissione

16A08700

DETERMINA 7 dicembre 2016.

Applicazione degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1234/2008. (Determina n. DG/1496/2016).

IL DIRETTORE GENERALE

Visti gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio 1999, n. 300, recante la «Riforma dell'organizzazione del Governo, a norma dell'art. 11 della legge 15 marzo 1997, n. 59»;

Visto l'art. 48 del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, recante «Disposizioni urgenti per favorire lo sviluppo e per la correzione dell'andamento dei conti pubblici», convertito, con modificazioni, nella legge 24 novembre 2003, n. 326, che ha istituito l'Agenzia italiana del farmaco;

Visto il decreto 20 settembre 2004, n. 245, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri della funzione pubblica e dell'economia e delle finanze: «Regolamento recante norme sull'organizzazione ed il funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco, a norma dell'art. 48, comma 13, del decreto-legge 30 settembre 2003, n. 269, convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n. 326», così come modificato dal decreto 29 marzo 2012, n. 53, del Ministro della salute, di concerto con i Ministri per la pubblica amministrazione e la semplificazione e dell'economia e delle finanze: «Modifica al regolamento e funzionamento dell'Agenzia italiana del farmaco (AIFA), in attuazione dell'art. 17, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111»;

Visto il regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale dell'Agenzia italiana del farmaco, adottato dal consiglio di amministrazione dell'Agenzia con delibera dell'8 aprile 2016, n. 12, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - Serie generale - n. 140 del 17 giugno 2016;

Visto il decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, recante «Norme generali sull'ordinamento del lavoro alle dipendenze delle amministrazioni pubbliche» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la legge 15 luglio 2002, n. 145, recante «Disposizioni per il riordino della dirigenza statale e per favorire lo scambio di esperienze e l'interazione tra pubblico e privato»;

Visto decreto del Ministro della salute del 17 novembre 2016, vistato ai sensi dell'art. 5, comma 2, del decreto legislativo n. 123/2011 dall'Ufficio centrale del bilancio presso il Ministero della salute in data 18 novembre 2016, al n. 1347, con cui è stato nominato direttore generale dell'Agenzia italiana del farmaco il prof. Mario Melazzini;

Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modificazioni e integrazioni;

Vista la direttiva 2001/83/CE del Parlamento europeo e del Consiglio del 6 novembre 2001 recante un codice comunitario relativo ai medicinali per uso umano e successive direttive di modifica;

Visto il decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219, recante «Attuazione della direttiva 2001/83/CE (e successive direttive di modifica) relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE», e successive modificazioni e integrazioni;

Visto il decreto-legge 13 settembre 2012, n. 158, convertito in legge 8 novembre 2012, n. 189, recante «Disposizioni urgenti per promuovere lo sviluppo del Paese mediante un più alto livello di tutela della salute», ed in particolare, l'art. 12, comma 5;

Visto il regolamento (CE) n. 1234/2008 del 24 novembre 2008 concernente l'esame delle variazioni dei termini delle autorizzazioni all'immissione in commercio di medicinali per uso umano e di medicinali veterinari, modificato dal regolamento (UE) n. 712/2012 della Commissione del 3 agosto 2012;

Visti, in particolare, gli articoli 23 e 24 del predetto regolamento n. 1234/2008 del 24 novembre 2008, che disciplinano rispettivamente le modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio e l'attuazione delle variazioni;

Vista la determina del direttore generale del 25 agosto 2011 recante «Determina recante attuazione del comma 1-*bis* dell'art. 35 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219» pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale - n. 204 del 2 settembre 2011;

Considerata la necessità di indicare i termini per l'applicazione degli articoli 23 e 24 del regolamento (CE) n. 1234/2008 e successive modificazioni e integrazioni, per consentire al titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio (A.I.C.) di attuare le variazioni presentate secondo le procedure di mutuo riconoscimento e decentrata, anche sotto forma di raggruppamenti di variazioni (grouping) o di procedura di condivisione del lavoro (worksharing), già concluse positivamente a livello europeo conformemente a quanto disposto all'art. 11, comma 1, lettera *a)* del medesimo regolamento;

Determina:

Art. 1.

1. Per le variazioni di tipo II e relativi grouping e worksharing che comportano modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare dell'A.I.C., ricevuta la comunicazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di riferimento dell'accettazione della variazione, invia ad AIFA entro 30 giorni, una comunicazione riportante le informazioni atte a comprovare che la variazione determini la modifica del provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, unitamente all'eventuale data di attuazione della modifica.

2. L'AIFA, entro due mesi dalla data di approvazione dell'Autorità competente dello Stato membro di riferimento, procede al rilascio del provvedimento di modifica dell'A.I.C., e lo pubblica per estratto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 2.

1. Per le variazioni di tipo II e relativi grouping e worksharing che non comportano modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, il titolare dell'A.I.C., ricevuta la comunicazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di riferimento dell'accettazione della variazione, invia ad AIFA entro 30 giorni, una comunicazione riportante le informazioni atte comprovare che la variazione non determini la modifica del provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, unitamente all'eventuale data di attuazione della modifica.

2. Decorsi 30 giorni dalla data di ricevimento della comunicazione dell'Autorità competente dello Stato membro di riferimento di cui al comma precedente, il titolare dell'A.I.C. attua la variazione.

Art. 3.

1. Per le variazioni tipo I e relativi grouping che comportano modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio, non rientranti nell'ambito di applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 richiamata nelle premesse il titolare dell'A.I.C., ricevuta la comunicazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di riferimento dell'accettazione della variazione, invia ad AIFA entro 30 giorni una comunicazione riportante le informazioni atte a comprovare che la variazione determini la modifica del provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, unitamente all'eventuale data di attuazione della modifica.

2. L'AIFA, entro sei mesi dalla data di approvazione dell'Autorità competente dello Stato membro di riferimento, procede al rilascio del provvedimento di modifica dell'A.I.C.

3. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare di A.I.C. della pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - parte seconda.

Art. 4.

1. Per le variazioni di tipo I e relativi grouping che comportano modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio rientranti nell'ambito di applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 il titolare dell'A.I.C., ricevuta la comunicazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di riferimento dell'accettazione della variazione, invia ad AIFA entro 30 giorni una comunicazione riportante le informazioni atte a comprovare che la variazione determina la modifica del provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, unitamente all'eventuale data di attuazione della modifica.

2. Resta fermo l'obbligo in capo al titolare di A.I.C. della pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - parte seconda.

Art. 5.

1. Per le variazioni di tipo I e relativi grouping che non comportano modifiche alla decisione relativa al rilascio dell'autorizzazione all'immissione in commercio rientranti nell'ambito di applicazione della determina AIFA del 25 agosto 2011 richiamata nelle premesse, il titolare dell'A.I.C., ricevuta la comunicazione da parte dell'Autorità competente dello Stato membro di riferimento dell'accettazione della variazione, invia ad AIFA entro 30 giorni una comunicazione riportante le informazioni atte a comprovare che la variazione non determini la modifica del provvedimento di autorizzazione all'immissione in commercio, unitamente all'eventuale data di attuazione della modifica.

2. Viene meno l'obbligo in capo al titolare di A.I.C. della pubblicazione della variazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana - parte seconda.

Art. 6.

La presente determinazione non si applica alle variazioni relative ai provvedimenti restrittivi urgenti per motivi di sicurezza e alle variazioni di medicinali autorizzati con procedura nazionale.

Art. 7.

La presente determinazione è pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, e produce effetti dal giorno successivo alla sua pubblicazione.

Roma, 7 dicembre 2016

Il direttore generale: MELAZZINI

16A08702

UNIVERSITÀ DEL SANNIO

DECRETO RETTORALE 28 novembre 2016.

Modifiche allo Statuto.

IL RETTORE

Visto lo statuto dell'Università degli studi del Sannio, emanato con decreto rettorale 13 giugno 2012, n. 781, pubblicato nel Supplemento ordinario della *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, Serie generale, del 3 luglio 2012, n. 153, e modificato con decreto rettorale del 17 giugno 2016, n. 588, ed, in particolare, gli articoli 42 e 44;

Visto l'art. 19 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, che disciplina l'attribuzione degli incarichi di funzioni dirigenziali nelle amministrazioni pubbliche ed, in particolare, i commi 5, 5-*bis* e 6, i quali prevedono che tali incarichi possano essere conferiti rispettivamente:

ai dirigenti appartenenti al ruolo dell'amministrazione conferente (comma 5);

ai dirigenti non appartenenti al ruolo dell'amministrazione conferente ma ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche di cui all'art. 1 comma 2 del citato decreto legislativo n. 165 (comma 5-*bis*);

a «… persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, non rinvenibile nei ruoli dell'amministrazione, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero in aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche e da concrete esperienze di lavoro maturate per almeno un quinquennio, anche presso amministrazioni statali, ivi comprese quelle che conferiscono gli incarichi, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e dei procuratori dello Stato» (comma 6);

Vista la deliberazione n. SCCLEG/19/2013/PREV assunta dalla Corte dei conti, Sezione centrale del controllo di legittimità sugli atti del Governo e delle amministrazioni pubbliche, che ha precisato che:

«mentre gli incarichi di cui al comma 5-*bis* possono essere conferiti, nella percentuale di legge, "anche a dirigenti non appartenenti ai ruoli di cui all'art. 23", la disposizione di cui al successivo comma 6 individua tra i destinatari degli ulteriori incarichi dirigenziali ivi contemplati "persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività (…) in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza";

— nel primo caso, presupposto indefettibile per l'attribuzione dell'incarico è il possesso della qualifica dirigenziale da parte del soggetto incaricando, laddove, con riferimento alla diversa ipotesi di cui al successivo comma 6, tale requisito soggettivo lascia il posto al possesso di "particolare e comprovata qualificazione professionale", "acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali", ovvero, ancora, al possesso di "una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica" desumibile da concrete esperienze di lavoro maturate "in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza", dunque, in estrema sintesi, prive del requisito della qualifica dirigenziale"»;

Considerato che il comma 5-*bis*, inoltre, stabilisce che gli incarichi ai dirigenti di altre amministrazioni pubbliche possono essere conferiti nel limite del 15% della dotazione organica dei dirigenti di prima fascia e del 10% dei dirigenti di seconda fascia, percentuali elevabili fino ad un massimo del 25 e del 18 per cento, con contestuale diminuzione della percentuale di incarichi conferibili alle persone di particolare e comprovata esperienza professionale (di cui al comma 6 della stessa norma), laddove per i casi previsti dal comma 6, i limiti percentuali degli incarichi conferibili sono il 10 per cento dei dirigenti di prima fascia e l'8 per cento dei dirigenti di seconda fascia della dotazione organica dell'amministrazione pubblica che intendesse conferirli;

Visto l'art. 42 dello statuto dell'Università degli studi del Sannio, rubricato «Personale dirigente e tecnico-amministrativo» che dispone che:

«1. L'Università, nella sua autonomia, definisce, con delibera del Consiglio di amministrazione, il fabbisogno triennale del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo, necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo dell'Università degli studi del Sannio o di altra sede universitaria.

3. La valutazione dei dirigenti spetta al direttore generale, secondo le modalità definite dalle vigenti disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato e possono essere revocati, con atto del direttore generale, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, per i risultati particolarmente negativi della

attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa.

5. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti dell'otto per cento della dotazione organica dei dirigenti di seconda fascia a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale, che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

6. Gli incarichi dirigenziali di cui al comma 5 del presente articolo vengono conferiti mediante procedure selettive disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione.

7. I dirigenti:

a) curano l'attuazione di programmi, obiettivi, progetti e gestioni ad essi assegnati dal direttore generale;

b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte e pareri al direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) esercitano tutte le funzioni ad essi delegate dal direttore generale;

d) dirigono, coordinano e controllano le attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ed alla valutazione conseguente.

8. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo le modalità stabilite delle vigenti disposizioni normative.

9. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle categorie professionali e alle aree funzionali di appartenenza, nell'ambito degli uffici e delle strutture alle quali è assegnato ...».

Atteso che:

il comma 2 dell'art. 42 del vigente statuto prevede il conferimento di incarichi dirigenziali, senza alcun limite, oltre che ai dirigenti in servizio di ruolo dell'Università del Sannio, anche ai dirigenti di altra sede universitaria, in difformità da quanto previsto dal comma 5 dell'art. 19 del decreto legislativo n. 165/2001;

il comma 5 del medesimo articolo si limita a stabilire che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato possano essere conferiti ai soggetti di cui all'art 19, comma 6, del decreto legislativo n. 165/2001, nei limiti previsti dallo stesso comma;

la predetta disposizione ricalca pedissequamente l'art. 19, comma 6, mentre nulla prevede invece sulla possibilità di affidare incarichi dirigenziali a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, ai sensi e nei limiti previsti dall'art. 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001;

inoltre, l'art. 42, comma 6, dello Statuto prescrive che gli incarichi dirigenziali a tempo determinato vengano conferiti mediante procedure selettive disciplinate con apposito regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, che, a tutt'oggi, non è stato emanato;

Considerato che l'Università del Sannio intende procedere al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, anche al fine di procedere alla temporanea sostituzione del dott. Gaetano Telesio, unico dirigente di ruolo di questo Ateneo, collocato in aspettativa per il periodo di un triennio a decorrere dal 17 ottobre 2016;

Valutata l'opportunità di procedere ad una modifica dell'art. 42 dello statuto della Università degli studi del Sannio attualmente in vigore, come di seguito specificato:

— modificare il comma 2 con il seguente testo: «Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo della Università degli studi del Sannio» eliminando le parole «o di altra sede universitaria»;

— modificare il comma 5 con il seguente testo: «Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, anche:

a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

b. a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato»;

— abrogare il comma 6;

— rinumerare conseguentemente gli attuali commi 7, 8 e 9 che diventano 6, 7 e 8;

Visto l'art. 44 dello statuto della Università degli studi del Sannio, il quale disciplina le «modifiche di statuto» e prevede, in particolare, che:

— le «... proposte di modifica dello statuto possono essere avanzate dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da ciascun Consiglio di Dipartimento, con deliberazioni assunte dalla maggioranza assoluta dei votanti ...»;

— le «... modifiche dello statuto devono essere approvate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso del Consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza ...»;

— dopo «... la loro approvazione, le modifiche dello statuto vengono sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente ...»;

— in «... assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento del procedimento di controllo, le modifiche dello statuto vengono emanate con decreto del Rettore e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana ...»;

Vista la delibera, assunta nella seduta del 24 ottobre 2016, con la quale il Senato accademico, all'unanimità, ha, tra l'altro,

— «proposto, ai sensi dell'art. 44 dello statuto, la seguente modifica dell'art. 42 dello statuto stesso:

modificare il comma 2 con il seguente testo: «Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo della Università degli studi del Sannio»;

modificare il comma 5 con il seguente testo: «Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, anche:

a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

b. a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato»;

abrogare il comma 6;

rinumerare conseguentemente gli attuali commi 7, 8 e 9 che diventano 6, 7 e 8…;

— approvato fin d'ora tale modifica, subordinatamente al parere favorevole espresso dal Consiglio di amministrazione ...»;

Vista la delibera assunta nella seduta del 25 ottobre 2016, con la quale il Consiglio di amministrazione ha, tra l'altro, espresso parere favorevole alla approvazione della proposta di modifica delle vigenti norme statutarie, come innanzi specificata;

Vista la nota rettorale del 26 ottobre 2016, numero di protocollo 12282, con la quale è stata trasmessa la documentazione relativa alla modifica dello statuto, come innanzi specificata, per il controllo previsto dalla legislazione vigente;

Vista la nota del 15 novembre 2016, registrata nel protocollo generale di ateneo in data 17 novembre 2016 con il numero progressivo 13213, con la quale il direttore generale del Ministero dell'istruzione, dell'università e della ricerca, dott. Daniele Livon, ha fatto presente «... con riferimento alla modifica dello statuto di codesto Ateneo, trasmessa con nota del 26 ottobre 2016, prot. n. 12282, per il controllo *ex* art. 6 della legge n. 168/1989, questo Ministero non ha osservazioni da formulare ...»;

Attese pertanto, la necessità e l'urgenza di provvedere alla emanazione della predetta modifica dello statuto e di istruire l'*iter* per la conseguente pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana, ai sensi dell'art. 44 dello statuto della Università degli studi del Sannio;

Visto lo statuto della Università degli studi del Sannio, che recepisce la modifica dell'art. 42, deliberata dagli organi accademici, come innanzi specificato;

Decreta:

Art. 1.

È emanata la modifica dell'art. 42 dello statuto della Università degli studi del Sannio, che disciplina il «Personale dirigente e tecnico-amministrativo», come di seguito riportata:

— modificare il comma 2 con il seguente testo: «Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo della Università degli Studi del Sannio»;

— modificare il comma 5 con il seguente testo: «Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, anche:

a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

b. a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da con-

crete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato»;

— abrogare il comma 6;

— rinumerare conseguentemente gli attuali commi 7, 8 e 9 che diventano 6, 7 e 8.

Art. 2.

A seguito della modifica specificata nell'art. 1:

— L'art. 42 dello Statuto della Università degli studi del Sannio risulta così modificato:

«Art. 42 *(Personale dirigente e tecnico-amministrativo).* — 1. L'Università, nella sua autonomia, definisce, con delibera del Consiglio di amministrazione, il fabbisogno triennale del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo, necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo della Università degli studi del Sannio.

3. La valutazione dei dirigenti spetta al direttore generale, secondo le modalità definite dalle vigenti disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato e possono essere revocati, con atto del direttore generale, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, per i risultati particolarmente negativi della attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa.

5. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, anche:

a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1, comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

b. a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli avvocati e procuratori dello Stato.

6. I dirigenti:

a) curano l'attuazione di programmi, obiettivi, progetti e gestioni ad essi assegnati dal direttore generale;

b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte e pareri al direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) esercitano tutte le funzioni ad essi delegate dal direttore generale;

d) dirigono, coordinano e controllano le attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ed alla valutazione conseguente.

7. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo le modalità stabilite delle vigenti disposizioni normative.

8. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle categorie professionali e alle aree funzionali di appartenenza, nell'ambito degli uffici e delle strutture alle quali è assegnato.

Lo Statuto della Università degli studi del Sannio risulta modificato nel testo che si allega al presente decreto per formarne parte integrante.

Art. 3.

È autorizzata la pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana dello statuto della Università degli studi del Sannio, nel testo allegato al presente decreto.

Art. 4.

Al fine di consentire l'immediato avvio delle procedure preordinate al conferimento di incarichi dirigenziali a tempo determinato previsti dall'art. 19, comma 5-*bis* del decreto legislativo n. 165/2001, anche al fine di procedere alla temporanea sostituzione del dott. Gaetano Telesio, unico dirigente di ruolo di questo ateneo, collocato in aspettativa per il periodo di un triennio a decorrere dal 17 ottobre 2016, in conformità alle nuove disposizioni contenute nell'art. 42 dello statuto della Università degli studi del Sannio, è attribuita alle medesime disposizioni immediata efficacia, indipendentemente dalla pubblicazione del predetto statuto nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 5.

È autorizzata la adozione di tutti gli atti connessi e conseguenti.

Benevento, 28 novembre 2016

Il Rettore: DE ROSSI

ALLEGATO

TITOLO I

PRINCIPI E FONTI

Capo I

PRINCIPI

Art. 1.

Natura e fini

1. L'Università degli studi del Sannio, di seguito denominata anche Università o Ateneo, ha piena autonomia statutaria, regolamentare, didattica, organizzativa, finanziaria e contabile, in armonia con i principi fissati dalla Costituzione della Repubblica italiana ed, in particolare, dagli articoli 1, 2, 3, 4, 9, 33 e 34 e con quanto previsto dalle disposizioni legislative e regolamentari che concorrono alla disciplina dell'ordinamento universitario.

2. L'Università è una istituzione pubblica autonoma, indipendente da qualsiasi orientamento ideologico, politico, religioso ed economico ed è fondata sullo sviluppo e sulla diffusione delle conoscenze e sulla inscindibile sinergia tra didattica e ricerca scientifica.

Opera per il progresso culturale, civile ed economico della Repubblica, nell'ambito dell'Unione europea.

3. L'Università ha quali fini istituzionali primari la promozione, la organizzazione e lo sviluppo dell'insegnamento, dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica, la preparazione culturale e professionale degli studenti, la promozione nella società civile della cultura e delle innovazioni.

Nello svolgimento dei propri compiti, l'Università:

a) promuove e riconosce il merito individuale e di gruppo;

b) persegue e attesta l'alta qualità della propria attività formativa e scientifica;

c) adotta sistemi di monitoraggio e valutazione delle proprie capacità e dei risultati raggiunti.

4. Per il perseguimento dei propri fini istituzionali l'Università, tra l'altro:

a) promuove e sviluppa la collaborazione, anche strutturale e sistemica, con la regione e gli enti locali, con altri Atenei, con le istituzioni pubbliche, nazionali, territoriali e locali, con enti culturali e di ricerca, nazionali ed internazionali, con le imprese e le associazioni di categoria, con le formazioni sociali e le organizzazioni del mondo del lavoro;

b) può partecipare a forme associative di diritto privato, anche mediante apporto finanziario, e costituire persone giuridiche senza scopo di lucro.

5. L'Università si riconosce come uno dei fattori primari del progresso sociale, economico e culturale del territorio e, in questo ruolo, interpreta ed orienta le trasformazioni del proprio tempo con l'elaborazione, l'innovazione ed il trasferimento delle conoscenze a vantaggio degli individui e della società; è, inoltre, strumento di formazione e promozione della persona, luogo di sviluppo della ricerca e della conoscenza, polo di innovazione di metodologie e tecniche.

6. In attuazione di quanto previsto dal comma 5, l'Università propone forme di consultazione con il sistema sociale, culturale, politico ed economico, per azioni coordinate e convergenti di tutte le istituzioni che agiscono sul territorio e che concorrono al suo sviluppo.

7. L'Università afferma la propria vocazione internazionale attraverso:

a) la stabile cooperazione didattica e scientifica nel sistema europeo ed internazionale dell'alta formazione e della ricerca scientifica e tecnologica;

b) il potenziamento degli scambi culturali;

c) la mobilità di docenti e studenti;

d) l'accoglienza di docenti e studenti stranieri;

e) il riconoscimento dei curricula didattici, nel rispetto delle disposizioni legislative e regolamentari che disciplinano la materia e delle regole fissate dalle competenti strutture didattiche, ferma restando la possibilità di prevedere, a tal fine, forme di studio e selezione svolte in lingua straniera.

8. L'Ateneo promuove e valorizza il proprio patrimonio storico, artistico e museale, le raccolte librarie, audiovisive e multimediali, le collezioni storiche ed il materiale scientifico e didattico acquisito durante la sua storia, anche allo scopo di preservare la memoria delle proprie origini, la conoscenza delle pratiche didattiche e di ricerca, e rafforzare e fare conoscere i valori identitari e le tradizioni accademiche nelle quali si riconosce.

9. L'Università promuove le attività culturali, sportive e ricreative del personale e degli studenti, e le iniziative che agevolino la loro consapevolezza comunitaria.

Art. 2.

Diritti fondamentali

1. L'Università è una comunità costituita dal personale docente, inteso come l'insieme dei professori e dei ricercatori, dagli studenti, dal personale dirigente, tecnico ed amministrativo, e che si ispira ai principi di democrazia, responsabilità, rispetto dei diritti fondamentali della persona, delle libertà personali e collettive e del diritto individuale al sapere.

2. L'Università, in attuazione dei principi fissati nel comma 1, garantisce la libertà inviolabile di insegnamento e di ricerca, il libero esercizio e sviluppo della didattica e della ricerca scientifica e tecnologica, il pluralismo, la partecipazione attiva e il diritto di riunirsi in assemblea, nel rispetto dei diritti della persona costituzionalmente garantiti.

A tale fine, e per l'accesso alle cariche elettive in condizioni di eguaglianza, l'Università promuove con appositi provvedimenti le pari opportunità tra donne e uomini.

3. L'Università promuove tutte le condizioni che rendono effettivo il diritto allo studio, impegnandosi a soddisfare in particolare le esigenze degli studenti capaci e meritevoli, sia attraverso la promozione di iniziative autonome che mediante la cooperazione con aziende ed agenzie regionali per il diritto allo studio, soggetti pubblici e privati.

4. L'Università promuove tutte le iniziative dirette a realizzare e a garantire un alto livello di qualità e di sicurezza della vita accademica, con particolare riferimento ad ambienti e strutture per l'insegnamento, lo studio, il lavoro e la ricerca.

5. L'Università promuove, mediante la formazione professionale permanente, la crescita del personale dirigente, tecnico ed amministrativo; a tal fine, cura, in conformità a quanto previsto dalla legge e dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, la definizione e l'attuazione di piani pluriennali e di programmi annuali per la formazione e l'aggiornamento professionale.

6. L'attività dell'Università si conforma ai principi di trasparenza, di imparzialità, di pubblicità, di semplicità e di snellimento delle procedure, del controllo dell'attività, di accessibilità ai propri atti e documenti e di verifica della efficienza, della efficacia e della economicità della propria azione, anche in relazione agli impatti sociali della stessa.

7. Nel rispetto dei propri valori e del principio di responsabilità, l'Università si dota di strumenti di rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilità.

8. Per una migliore definizione dei propri valori, l'Università è dotata di un proprio Codice etico.

9. Il Codice etico:

a) determina i valori fondamentali della comunità accademica;

b) promuove il riconoscimento e il rispetto dei diritti individuali;

c) stabilisce il principio, per tutti i componenti della comunità accademica, della accettazione di doveri e responsabilità nello espletamento dei compiti e delle funzioni istituzionali;

d) individua e definisce le regole di condotta della comunità accademica.

10. Le disposizioni contenute nel Codice etico sono dirette ad evitare ogni forma di discriminazione e di abuso, nonché a disciplinare i casi di conflitto di interessi e la proprietà intellettuale.

11. Il Codice etico, approvato dal Senato accademico previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, è emanato con decreto del rettore ed è reso pubblico secondo le modalità previste dal Regolamento generale di Ateneo.

12. Il Codice etico, in armonia con la normativa sulle infrazioni disciplinari, definisce le modalità di accertamento delle violazioni delle disposizioni in esso contenute e di determinazione delle relative sanzioni, che potranno essere individuate tra le seguenti tipologie:

a) decadenza e/o esclusione dagli organi accademici e/o dagli organi delle strutture di ateneo;

b) esclusione dalla assegnazione di fondi e contributi erogati dall'ateneo;

c) rimprovero scritto, sospensione dal servizio e altre eventuali sanzioni previste dalla normativa disciplinare.

13. Sulle sanzioni da applicare in caso di violazione delle disposizioni contenute nel Codice etico decide, su proposta del rettore, il Senato accademico, fatti salvi i casi disciplinati dal comma 14.

14. Nei casi in cui una condotta integri non solo un illecito deontologico per violazione del Codice etico, ma anche un illecito disciplinare, prevale, comunque, la competenza del Collegio di disciplina di cui all'art. 33 del presente statuto.

Art. 3.

Principi ispiratori della ricerca

1. L'Università, riaffermata la pari rilevanza del sapere umanistico, scientifico e tecnico, fornisce gli strumenti necessari allo svolgimento della ricerca, sia di base che applicata.

2. La ricerca, che trova nell'Università la sua sede primaria, è liberamente svolta da ogni docente ai fini del progresso culturale, scientifico, civile ed economico ed è requisito essenziale per una qualificata attività didattica.

3. L'Università rileva il fabbisogno per l'adeguato e completo sostegno delle proprie attività di ricerca, le programma in conseguenza e ne valuta i risultati.

Art. 4.

Principi ispiratori della didattica

1. L'Università degli studi del Sannio, sulla base dello stato e dello sviluppo della ricerca, in coerenza con le esigenze di conoscenza e competenze degli individui e della società, organizza attività e servizi didattici primariamente finalizzati all'acquisizione da parte degli studenti di una alta formazione culturale, scientifica, tecnica e professionale, nonché dei titoli di studio universitari che la certificano.

2. La progettazione, la organizzazione e la realizzazione delle attività e dei servizi didattici sono ispirate:

a) alla garanzia del giusto riconoscimento ai capaci e ai meritevoli, con adeguate misure per divenire tali;

b) ai criteri ed ai più elevati livelli di qualità nazionali, europei ed internazionali della formazione universitaria;

c) al diritto di accesso, di frequenza e di partecipazione degli studenti alle attività didattiche dell'ateneo;

d) alla mobilità nazionale, europea ed internazionale degli studenti e dei docenti;

e) al bilanciamento dell'impegno e dei carichi didattici degli studenti con i tempi previsti per il conseguimento dei titoli di studio;

f) all'orientamento e al tutorato finalizzati a ridurre il fenomeno dell'abbandono degli studi universitari e dei ritardi nel completamento degli studi;

g) alla formazione permanente e all'aggiornamento continuo dei contenuti, dei metodi e degli strumenti didattici;

h) ad una opportuna considerazione anche della rispondenza tra la offerta formativa e i profili culturali e professionali utili all'inserimento dei laureati nel mondo del lavoro, in coerenza con le competenze da essi acquisite, fermo restando che la principale finalità delle stesse rimane quella di garantire l'acquisizione di metodologie finalizzate allo sviluppo di un pensiero critico ed alla formazione culturale della persona.

3. L'Università rileva il fabbisogno per l'adeguato e completo sostegno delle proprie attività didattiche, le programma in conseguenza e ne valuta i risultati.

Capo II

FONTI REGOLAMENTARI

Art. 5.

Regolamenti

1. Nell'esercizio della propria autonomia, la Università degli studi del Sannio si dota di regolamenti di Ateneo e di regolamenti delle strutture didattiche e di ricerca emanati dal rettore dopo la approvazione da parte degli organi competenti, che entrano in vigore, salvo diverse disposizioni dei regolamenti medesimi, dopo quindici giorni dalla loro contestuale pubblicazione nell'Albo on-line di Ateneo, nell'Albo pretorio di Ateneo, nonché negli albi dei Dipartimenti.

Nel Regolamento generale di Ateneo vengono fissate le modalità di pubblicazione degli atti regolamentari.

Art. 6.

Regolamenti di Ateneo

1. Sono regolamenti di Ateneo:

a) il Regolamento generale di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti;

b) il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità, approvato dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dai Consigli di Dipartimento e dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti;

c) il Regolamento didattico di Ateneo, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere espresso dai Consigli di Dipartimento e dal Consiglio di amministrazione a maggioranza assoluta dei componenti;

d) il Regolamento di Ateneo per il monitoraggio e l'autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca, approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai consigli di Dipartimento, dal Nucleo di valutazione di Ateneo e dal Consiglio di amministrazione;

e) il Regolamento di Ateneo per il controllo di gestione, approvato dal Consiglio di amministrazione, a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dal Nucleo di valutazione di Ateneo e dal Senato accademico;

f) il Regolamento per la disciplina delle modalità di selezione del personale docente e delle relative chiamate, dei trasferimenti, limitatamente ai ricercatori a tempo indeterminato, e della mobilità interna dei docenti, approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti, nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dal Consiglio di amministrazione;

g) il Regolamento di attuazione delle disposizioni in tema di procedimenti disciplinari, approvato dal Senato accademico a maggioranza dei due terzi dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei componenti nelle votazioni successive;

h) il Regolamento per il conferimento degli assegni di ricerca, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai Consigli di Dipartimento e dal Consiglio di amministrazione;

i) il Regolamento di Ateneo per la istituzione e la organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, approvato dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai Consigli di Dipartimento e dal Consiglio di amministrazione;

j) il Regolamento per la disciplina del Sistema bibliotecario di Ateneo, approvato dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei componenti, in prima votazione, e a maggioranza assoluta dei presenti, nelle votazioni successive, previo parere espresso con le medesime maggioranze, in prima e in seconda votazione, dai Consigli di Dipartimento;

k) tutti gli altri regolamenti adottati in attuazione di disposizioni normative o statutarie che sono approvati, salve diverse previsioni normative, dal Senato accademico, a maggioranza assoluta dei presenti.

2. I regolamenti in materia didattica e di ricerca e le loro modificazioni sono proposti dai competenti Consigli di Dipartimento ed approvati dal Senato accademico, previo parere del Consiglio di amministrazione.

Art. 7.

Regolamenti dei Dipartimenti

1. I Regolamenti dei Dipartimenti, nel rispetto della legge, dello statuto e dei regolamenti di Ateneo, disciplinano l'organizzazione e le attività di ciascun Dipartimento.

In particolare:

a) specificano gli aspetti organizzativi dei corsi di studio e definiscono l'organizzazione e la disciplina delle attività di orientamento e tutorato, facendo anche ricorso ai servizi specifici organizzati dall'Ateneo, nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, in ordine agli aspetti comuni relativi agli ordinamenti didattici, all'attivazione, all'organizzazione, alla realizzazione ed alla eventuale disattivazione dei cicli di studio, ai servizi di Ateneo di coordinamento e di supporto alle attività di orientamento e tutorato;

b) definiscono il sistema per il monitoraggio e la valutazione delle attività didattiche e di ricerca, nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento di Ateneo per il monitoraggio e la autovalutazione delle attività didattiche e di ricerca;

c) disciplinano ogni altro aspetto ad essi rimandato dalla legge, dallo statuto o dai regolamenti di Ateneo.

2. I regolamenti di cui al presente articolo, proposti dal Consiglio di Dipartimento di riferimento, sono approvati dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione, ed emanati con decreto del rettore.

TITOLO II

ATTIVITÀ E STRUTTURE DIDATTICHE E DI RICERCA

Capo I

ATTIVITÀ DIDATTICHE E DI RICERCA

Art. 8.

Sistema dei corsi di studio

1. L'Università persegue i propri obiettivi didattici organizzando un Sistema di corsi di studio, in armonia con la legislazione vigente, nonché nel rispetto del Regolamento didattico di Ateneo, istituiti o erogati presso un Dipartimento. Il Regolamento didattico di Ateneo può prevedere attività didattiche e servizi congiunti tra più dipartimenti.

2. I corsi di studio sono tutti quelli previsti dalla normativa vigente e sono definiti nel rispetto di requisiti, condizioni e vincoli stabiliti dalla legge, nonché dal Regolamento didattico di Ateneo e dai regolamenti didattici dei singoli corsi.

3. Per quanto non stabilito dalla normativa vigente, le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di studio sono disciplinate dal presente statuto, dal Regolamento didattico di Ateneo, dai regolamenti dei Dipartimenti e dai regolamenti didattici dei singoli corsi.

4. L'afferenza di un corso di studio ad un Dipartimento è deliberata dal Senato accademico, previo parere obbligatorio dei Dipartimenti interessati e del Nucleo di valutazione di Ateneo, in coerenza con il Regolamento didattico di Ateneo e con l'indirizzo culturale dei corsi.

5. In coerenza col proprio Sistema dei corsi di studio, l'Università rilascia i titoli di studio previsti dalla legislazione vigente.

6. Nel rispetto delle leggi vigenti e in accordo con la propria dichiarazione di politica europea, l'Università aderisce ai programmi di mobilità degli studenti e dei docenti riconosciuti dalle Università dell'Unione europea a qualsiasi livello di corso di studio.

Art. 9.

Altre attività didattiche

1. L'Università può attivare, secondo la disciplina e con le modalità previste dal Regolamento didattico di Ateneo, anche in collaborazione con soggetti pubblici o privati:

a) servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai diversi corsi di studio;

b) corsi di preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio della professione ed ai concorsi pubblici, corsi di aggiornamento professionale, corsi di perfezionamento scientifico, corsi di alta formazione permanente e ricorrente e corsi per i dipendenti;

c) corsi di studio in concorso con altre istituzioni universitarie italiane ed estere sulla base di accordi o a mezzo di apposite persone giuridiche, anche di stampo federativo.

2. I soggetti privati di cui al precedente comma 1 sono scelti mediante procedure ad evidenza pubblica.

Capo II

DIPARTIMENTI

Art. 10.

Principi generali

1. L'Università si articola in Dipartimenti, costituiti sulla base di un progetto scientifico e didattico, che espletano le funzioni ed erogano i servizi finalizzati allo svolgimento della ricerca scientifica, delle attività didattiche e formative e delle attività rivolte all'esterno, ad esse correlate o accessorie.

2. Ad ogni Dipartimento deve afferire almeno un corso di laurea o di laurea magistrale.

3. I corsi di laurea e di laurea magistrale appartenenti ad una medesima classe debbono afferire ad un solo Dipartimento.

4. I docenti debbono afferire ad un solo Dipartimento, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo.

5. I Dipartimenti sono costituiti, modificati e disattivati con decreto del rettore, previa delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.

I vincoli, i criteri e le procedure di costituzione, di modificazione e di disattivazione dei Dipartimenti sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo, fermo restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei requisiti minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non può essere superiore ad un anno.

In ogni caso, il numero minimo per la costituzione di un Dipartimento è di quarantacinque docenti.

6. I Dipartimenti hanno autonomia gestionale, organizzativa e di spesa, entro i limiti previsti dalla normativa vigente, dispongono di spazi, di strutture e di una dotazione ordinaria, a valere sul bilancio di Ateneo, assegnata annualmente dal rettore, con proprio decreto, sulla base della ripartizione deliberata dal Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico.

Ad essi è assegnato il personale tecnico ed amministrativo in numero adeguato al loro funzionamento.

7. I titolari di assegni di ricerca, i professori a contratto, i docenti in visita svolgono le proprie attività didattiche e di ricerca all'Università del Sannio presso il Dipartimento che ha promosso il conferimento dell'assegno, dell'incarico o l'ospitalità.

Art. 11.

Organi

1. Sono organi del Dipartimento:

a) il direttore;

b) il Consiglio;

c) la Giunta, ove prevista e disciplinata dal Regolamento di Dipartimento;

d) la Commissione didattica paritetica.

Art. 12.

Direttore di Dipartimento

1. Il direttore è eletto dal Consiglio di Dipartimento tra i professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia afferenti al Dipartimento.

Nelle prime due votazioni la elezione avviene a maggioranza assoluta degli aventi diritto al voto.

Nell'eventuale terza votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella seconda votazione hanno conseguito il maggior numero di voti.

In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età.

Tale votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

In caso di indisponibilità di tutti i professori ordinari o di mancato raggiungimento dei quorum richiesti nelle votazioni previste dalla procedura elettorale ad essi riservata, viene attivata una seconda procedura elettorale riservata esclusivamente ai professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia afferenti al Dipartimento.

La procedura elettorale riservata ai professori di ruolo a tempo pieno di seconda fascia è identica a quella riservata ai professori di ruolo a tempo pieno di prima fascia, con riferimento sia al numero delle votazioni che alle maggioranze richieste.

L'elettorato attivo è costituito da tutti i professori e i ricercatori afferenti al Dipartimento e dai rappresentanti degli studenti e del personale tecnico ed amministrativo in seno al Consiglio di Dipartimento.

Le procedure e le modalità per la elezione del direttore di Dipartimento sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il direttore è nominato con decreto del rettore e dura in carica tre anni accademici. È rieleggibile immediatamente una sola volta.

3. Il direttore può designare, tra i professori di ruolo a tempo pieno, un vicedirettore con funzioni vicarie, che lo sostituisce in caso di impedimento o di assenza, secondo quanto previsto dal Regolamento di Dipartimento.

Il vicedirettore è nominato con decreto del rettore e cessa dall'ufficio insieme con il direttore.

4. In caso di anticipata cessazione, le funzioni di direttore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal Decano dei professori di ruolo afferenti al medesimo Dipartimento.

Il Decano provvede, inoltre, a convocare il Consiglio nei termini all'uopo previsti dal Regolamento generale di Ateneo per la indizione delle nuove elezioni.

5. Al Direttore è corrisposta una indennità di carica, nella misura determinata annualmente dal Consiglio di amministrazione.

Art. 13.

Funzioni del direttore del Dipartimento

1. Il direttore rappresenta il Dipartimento, ne promuove e ne coordina le attività.

2. Il direttore convoca e presiede il Consiglio di Dipartimento, curando l'esecuzione delle sue delibere, e la Giunta, il Comitato per la didattica e il Comitato per la ricerca, ove previsti.

3. Il direttore, anche sulla base del programma triennale delle attività dipartimentali approvato dal Consiglio di Dipartimento, esercita il potere di iniziativa, di impulso e di proposta relativamente agli atti di competenza di tutti gli organi che presiede.

4. Il direttore di Dipartimento è responsabile:

a) in solido con il segretario amministrativo, della gestione amministrativa e contabile del Dipartimento;

b) dei beni e dei fondi di finanziamento di cui il Dipartimento dispone.

5. Il direttore inoltre:

a) promuove le attività del Dipartimento ed attua i piani, i programmi e le direttive del Consiglio di Dipartimento e gli indirizzi degli organi di Governo dell'Ateneo;

b) stipula i contratti e le convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di formazione, di consulenza e di servizio, previamente approvati dal Consiglio di Dipartimento;

c) provvede in merito alla distribuzione delle risorse destinate alla incentivazione della didattica tra i corsi di studio attivi presso il Dipartimento, secondo i criteri e le procedure approvati dal Consiglio di Dipartimento;

d) cura la valutazione delle attività dei singoli docenti, secondo i criteri e le procedure approvati dal Consiglio di Dipartimento, e propone agli organi competenti la adozione delle misure conseguenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente;

e) cura le biblioteche, le teche ed i laboratori che afferiscono al Dipartimento e quelli interdipartimentali affidati in gestione al Dipartimento;

f) segnala al rettore eventuali infrazioni commesse dai professori e dai ricercatori che afferiscono al Dipartimento per l'avvio del procedimento disciplinare;

g) nomina le commissioni per il conseguimento dei titoli accademici;

h) cura la partecipazione del Dipartimento all'organizzazione ed al funzionamento dei corsi e delle scuole di dottorato di ricerca;

i) esercita le altre attribuzioni che gli sono demandate dallo statuto, dai regolamenti, dalla normativa vigente o, per delega, dal Consiglio di Dipartimento;

j) adotta, nei casi di necessità e di urgenza, i provvedimenti del Consiglio sottoponendoli al suo esame, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

k) può delegare proprie funzioni a docenti di ruolo che afferiscono al Dipartimento.

6. Quando almeno un quinto dei componenti del Consiglio di Dipartimento ne faccia formale richiesta, con specifica indicazione degli argomenti da inserire nell'ordine del giorno della seduta, il direttore è tenuto a convocare il Consiglio nei quindici giorni successivi alla ricezione della richiesta.

7. I direttori di Dipartimento si riuniscono in forma collegiale ogni qualvolta ritengano opportuno discutere su esigenze di coordinamento, di collaborazione e di proposta.

Art. 14.

Consiglio di Dipartimento: composizione

1. Il Consiglio di Dipartimento è composto:

a) dai professori e dai ricercatori di ruolo a tempo indeterminato che vi afferiscono;

b) da una rappresentanza elettiva del personale tecnico ed amministrativo assegnato al Dipartimento pari al sei per cento dei componenti di cui alla lettera *a)*, e, comunque, non inferiore a quattro unità;

c) da una rappresentanza elettiva dei ricercatori a tempo determinato che afferiscono al Dipartimento in misura percentuale non superiore al cento per cento dei professori e dei ricercatori di ruolo di cui alla lettera *a)*;

d) dal segretario amministrativo, con i limiti e le modalità previste nel comma 2 del presente articolo;

e) da una rappresentanza elettiva degli studenti iscritti, per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso, ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca pari complessivamente al cinque per cento dei componenti di cui alla lettera *a)*, fermo restando che almeno uno di essi deve essere iscritto ad un corso di dottorato di ricerca attivo presso il Dipartimento.

Il mandato dei rappresentanti degli studenti è biennale, con possibilità di rinnovo per una sola volta.

Le procedure di elezione, i casi di decadenza e le modalità di rinnovo del mandato sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

I rappresentanti degli studenti non sono computati ai fini del raggiungimento del numero legale e partecipano con diritto di voto alle adunanze del Consiglio di Dipartimento esclusivamente per le questioni attinenti alle attività formative.

2. Alle riunioni del Consiglio di Dipartimento partecipa il segretario amministrativo, con voto consultivo e con funzioni di segretario verbalizzante.

3. Le modalità di designazione e di elezione dei rappresentanti di cui al comma 1, lettere *b)*, *c)* ed *e)*, e quelle di partecipazione di tutte le componenti alle adunanze e alle deliberazioni del Consiglio di Dipartimento sono definite dal Regolamento generale di Ateneo. Con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, il Consiglio di Dipartimento può dotarsi, nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo, di un proprio Regolamento di funzionamento interno.

Art. 15

Consiglio di Dipartimento: funzioni

1. Il Consiglio di Dipartimento è l'organo di indirizzo, programmazione e controllo delle attività del Dipartimento.

2. Il Consiglio di Dipartimento:

a) elegge il direttore del Dipartimento;

b) approva il programma triennale delle attività dipartimentali, che contiene l'analisi del fabbisogno della ricerca e della didattica, e gli adeguamenti che si dovessero rendere necessari;

c) coerentemente con la programmazione di cui al punto *b)*, approva i documenti di previsione finanziaria ed economica, e i successivi documenti di rendicontazione nonché gli atti ad essi connessi, nei limiti previsti dalla normativa vigente;

d) promuove ed organizza le attività di ricerca;

e) propone il Regolamento di Dipartimento, entro tre mesi dalla sua costituzione, con deliberazione assunta a maggioranza assoluta dei componenti, e le sue eventuali, successive modifiche;

f) delibera sull'afferenza al Dipartimento dei docenti;

g) delibera, anche in considerazione del sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, i criteri per la valutazione dipartimentale delle attività di ciascun docente;

h) autorizza la stipula di contratti e convenzioni con soggetti pubblici e privati per attività di ricerca, di consulenza e di servizio;

i) approva, nel rispetto della programmazione triennale delle attività dipartimentali e sentiti i Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le proposte al Consiglio di amministrazione di avvio di procedure di valutazione comparativa per le chiamate di professori di prima e di seconda fascia, secondo quanto previsto dal Regolamento di cui all'art. 6, comma 1, lettera *f)*, del presente statuto;

j) approva, sentiti i Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale, le proposte al Consiglio di amministrazione di attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, con le modalità previste da apposito Regolamento, approvato dal Senato accademico, previo parere favorevole del Consiglio di amministrazione;

k) autorizza l'attivazione delle procedure per il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

l) propone agli organi competenti la istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi di studio e scuole di dottorato di ricerca;

m) approva la costituzione dei consigli di corsi di laurea e di laurea magistrale e delibera, acquisito il parere degli interessati, sulla afferenza dei professori e dei ricercatori ai predetti corsi di studio, in conformità alle disposizioni contenute nel Regolamento didattico di Ateneo;

n) approva i manifesti dei corsi di studio proposti dai consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale ed organizza le attività didattiche conseguenti, compresa la attribuzione dei carichi didattici obbligatori;

o) autorizza il conferimento di incarichi, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attività di insegnamento e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative, nel rispetto della legge, previa approvazione di una programmazione didattica che preveda, prioritariamente, la copertura degli insegnamenti di base e caratterizzanti e la verifica della relativa compatibilità finanziaria;

p) adotta i provvedimenti necessari al funzionamento del Dipartimento ed assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento dei corsi di studio attivi presso il Dipartimento;

q) anche su proposta degli studenti, promuove ed organizza attività culturali, formative e di orientamento destinate agli studenti;

r) esprime parere vincolante in merito ai congedi per motivi di studio dei docenti;

s) esprime parere obbligatorio al rettore per la autorizzazione a svolgere funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati che non hanno scopo di lucro da parte dei professori e dei ricercatori a tempo pieno, e sul loro collocamento in aspettativa senza assegni;

t) esercita tutte le altre attribuzioni espressamente previste dallo statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

Art. 16.

Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale

1. I Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale sono costituiti dai professori di ruolo e dai ricercatori che vi afferiscono.

Per più corsi di laurea e di laurea magistrale fra loro culturalmente affini è possibile costituire un unico Consiglio.

Ai Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale partecipano, inoltre, i rappresentanti degli studenti, in una misura percentuale pari al dieci per cento dei professori di ruolo e dei ricercatori che afferiscono al corso di laurea o al corso di laurea magistrale.

I rappresentanti degli studenti sono eletti tra gli studenti iscritti al corso di laurea o al corso di laurea magistrale per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso.

Le rappresentanze degli studenti durano in carica due anni accademici e vengono adeguate all'inizio di ogni anno accademico.

Le procedure di elezione delle rappresentanze degli studenti e le modalità di adeguamento delle stesse sono definite nel Regolamento generale di Ateneo.

Ai Consigli dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale partecipa, altresì, con voto consultivo, il responsabile della struttura che svolge le funzioni di supporto amministrativo alla didattica.

Possono essere invitati alle adunanze del Consiglio, con voto consultivo e limitatamente alla organizzazione delle attività didattiche, i docenti incaricati dei corsi di insegnamento.

2. Il Consiglio elegge, fra i professori di ruolo che vi fanno parte, il Presidente, che dura in carica tre anni accademici ed è immediatamente rieleggibile una sola volta.

Le modalità di elezione del Presidente sono disciplinate dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Le modalità di afferenza dei professori di ruolo e dei ricercatori ai corsi di laurea e di laurea magistrale sono disciplinate dal Regolamento didattico di Ateneo, nel rispetto delle disposizioni contenute nell'art. 15, comma 2, lettera *m)*, del presente statuto e fermo restando quanto previsto in materia dalla normativa vigente.

4. Ciascun Consiglio:

a) cura le attività didattiche e vigila sul loro svolgimento;

b) propone al Consiglio di Dipartimento il manifesto degli studi dei corsi di laurea o dei corsi di laurea magistrale di sua competenza;

c) formula, in conformità alla legge, al Regolamento didattico di Ateneo e al Regolamento di Dipartimento, proposte su tutti gli atti che ordinano e disciplinano la didattica dei propri corsi di laurea o di laurea magistrale;

d) acquisisce il parere della Commissione didattica paritetica sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi;

e) propone la stipula di contratti, a titolo gratuito o a titolo oneroso, per lo svolgimento di attività di insegnamento, e per fare fronte a specifiche esigenze didattiche, anche integrative;

f) propone al Consiglio di Dipartimento l'utilizzo delle risorse destinate alla incentivazione della didattica;

g) propone al Consiglio di Dipartimento la copertura dei carichi didattici;

h) provvede all'organizzazione ed allo svolgimento delle attività didattiche dei Corsi assolvendo a tutti gli impegni e agli obblighi previsti dai Regolamenti che disciplinano la materia;

i) collabora al perfezionamento delle procedure di valutazione della didattica;

j) approva i piani di studio degli studenti e cura tutti gli adempimenti connessi alla loro carriera;

k) assicura il coordinamento degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento e di quelle relative alla internazionalizzazione;

l) adotta ogni misura per l'incremento della qualità dei corsi;

m) svolge le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente;

n) esprime pareri al Consiglio di Dipartimento in ordine all'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia ed alla attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240.

5. Il Presidente convoca e presiede il Consiglio, cura l'attuazione delle sue deliberazioni, e può essere delegato all'esercizio di funzioni proprie del Consiglio.

Art. 17.

Giunta del Dipartimento

1. La Giunta, ove prevista dal Regolamento di Dipartimento, coadiuva il direttore nell'esercizio delle sue funzioni e svolge compiti istruttori e propositivi rispetto al Consiglio di Dipartimento.

La composizione, le modalità di designazione dei membri della Giunta e il suo funzionamento sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

2. I membri della Giunta restano in carica tre anni accademici e sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

Art. 18.

Comitato per la didattica

1. Il Comitato per la didattica, ove previsto dal Regolamento di Dipartimento, è costituito dai Presidenti dei Consigli dei corsi di laurea e di laurea magistrale che afferiscono al Dipartimento ed è presieduto dal direttore del Dipartimento o da un suo delegato.

Il funzionamento del Comitato per la didattica è disciplinato dal Regolamento di Dipartimento.

2. Il Comitato per la didattica formula proposte ed esprime pareri al fine di soddisfare le necessità di coordinamento delle attività didattiche.

Ulteriori compiti e funzioni del Comitato per la Didattica possono essere individuati dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 19.

Comitato per la ricerca

1. Il Comitato per la ricerca, ove previsto dal Regolamento di Dipartimento, è presieduto dal direttore del Dipartimento, è composto da un eguale numero di professori ordinari, associati e ricercatori.

I componenti del Comitato per la ricerca sono eletti dal Consiglio di Dipartimento secondo le modalità definite dal Regolamento di Dipartimento.

In ogni caso, possono far parte del Comitato per la ricerca esclusivamente i docenti che abbiano un *curriculum* scientifico adeguato.

2. Il Comitato per la ricerca supporta il direttore di Dipartimento nelle funzioni di coordinamento e di valutazione della ricerca, e, in particolare:

a) esprime pareri e formula proposte per il monitoraggio, la rilevazione della qualità e la valutazione delle attività di ricerca, nonché per la adozione di conseguenti, appropriate misure finalizzate ad incrementarne la quantità e la qualità;

b) esprime pareri per la valutazione delle attività di ricerca e dei compiti organizzativi dei singoli professori e ricercatori.

3. Ulteriori compiti e funzioni del Comitato per la ricerca possono essere individuati dal Regolamento generale di Ateneo.

Art. 20.

Commissione didattica paritetica

1. La Commissione didattica paritetica è composta da docenti e studenti in pari numero.

2. Della Commissione didattica paritetica fanno parte almeno un docente di ruolo e un rappresentante eletto dagli studenti per ciascun Consiglio di corso di laurea e di laurea magistrale attivo presso il Dipartimento.

3. Le modalità di nomina dei componenti e il funzionamento della Commissione didattica paritetica sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

4. La Commissione didattica paritetica elegge il Presidente tra i docenti che vi fanno parte.

5. La Commissione didattica paritetica:

a) esprime pareri sulla coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative ed i relativi obiettivi formativi;

b) esprime pareri valutativi sulla attività didattica ed avanza proposte migliorative, con particolare riguardo agli indicatori di verifica della qualità e dell'efficacia dell'offerta didattica;

c) svolge attività di monitoraggio dell'offerta formativa e della qualità della didattica, nonché dei servizi agli studenti;

d) formula pareri sulla istituzione, attivazione e soppressione dei corsi di laurea e dei corsi di laurea magistrale.

Capo III

ALTRI CORSI DI STUDIO

Art. 21.

Corsi di specializzazione

1. I corsi di specializzazione hanno l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e possono essere istituiti ed attivati esclusivamente in applicazione di specifiche disposizioni normative.

2. La istituzione e la attivazione dei corsi di specializzazione è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di specializzazione sono disciplinate, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento Didattico di Ateneo e dai Regolamenti dei singoli corsi.

Art. 22.

Corsi e Scuole di dottorato di ricerca

1. I corsi di dottorato di ricerca hanno l'obiettivo di fornire le competenze necessarie per esercitare, presso le istituzioni universitarie ed enti pubblici o privati, attività di ricerca e di alta formazione.

2. La istituzione e la attivazione dei corsi di dottorato di ricerca è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. L'Università può costituire o partecipare a corsi di dottorato di ricerca, sia nazionali che internazionali.

4. Le modalità di attivazione e di funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca sono definite, per quanto non stabilito dalla normativa vigente, dal Regolamento didattico di Ateneo e dal Regolamento di Ateneo per la istituzione e la organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca che, in ogni caso, devono prevedere e disciplinare la partecipazione di una rappresentanza dei dottorandi negli organi collegiali dei corsi di dottorato.

5. Al fine di favorire una migliore organizzazione dei corsi di dottorato di ricerca, l'Università può istituire ed attivare una o più Scuole di dottorato.

Le Scuole di dottorato possono essere istituite ed attivate anche in collaborazione con altri soggetti pubblici e privati, nel rispetto della normativa vigente in materia.

6. La istituzione e la attivazione delle Scuole di dottorato di ricerca è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, sentiti il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.

Art. 23.

Master universitari

1. I corsi di Master universitario sono corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente e di aggiornamento professionale.

Essi possono essere di primo e di secondo livello.

2. L'istituzione e l'attivazione dei corsi di Master universitario è deliberata dal Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati, inclusiva dei relativi ordinamenti didattici, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo e previo parere obbligatorio del Senato accademico.

3. Le modalità di istituzione, di attivazione e di funzionamento dei corsi di Master universitario sono definite, per quanto non previsto dalla vigente normativa, dal Regolamento didattico di Ateneo, dal Regolamento per la disciplina dei corsi di Master universitario di primo e di secondo livello e dai regolamenti dei singoli corsi.

Capo IV

ALTRI CENTRI E STRUTTURE

Art. 24.

Struttura di raccordo e centri interuniversitari

1. Il Consiglio di amministrazione, su proposta dei Consigli dei Dipartimenti interessati e previo parere del Senato accademico, può istituire ed attivare, senza oneri aggiuntivi a carico del bilancio di ateneo, strutture di raccordo tra due o più Dipartimenti, con funzioni di coordinamento e di razionalizzazione delle attività didattiche e di gestione comune dei relativi servizi.

Le modalità di funzionamento delle strutture di raccordo sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Oltre alle strutture di cui al comma 1, possono essere istituiti centri con Dipartimenti di diversi Atenei, che hanno una durata limitata alla realizzazione delle attività per le quali vengono istituiti.

La istituzione e il funzionamento dei Centri sono disciplinati da apposite convenzioni, approvate con le modalità definite nell'art. 34, comma 3, lettera *p)*, del presente Statuto.

3. Per ogni struttura di raccordo è, in ogni caso, prevista:

a) la presenza di un organo collegiale, composto dai Direttori dei Dipartimenti che aderiscono alla struttura, da una rappresentanza elettiva degli studenti in misura complessivamente pari al quindici per cento dei componenti dei Consigli dei medesimi Dipartimenti e da docenti scelti tra i Presidenti e/o i coordinatori dei corsi di studio;

b) la figura del Presidente, che viene eletto dall'organo collegiale di cui alla lettera *a)*, tra i professori ordinari di ruolo a tempo pieno che afferiscono alla struttura, dura in carica per un triennio ed è rieleggibile per una sola volta.

Art. 25.

Biblioteche e laboratori

1. Il Sistema bibliotecario di Ateneo si configura come un insieme coordinato e integrato di servizi, funzionali alle esigenze didattiche e scientifiche delle diverse aree disciplinari presenti nelle strutture didattiche e di ricerca, ed è volto ad organizzare, anche mediante tecnologie innovative e in forme coordinate, la raccolta, la conservazione, l'arricchimento, la classificazione e la fruizione del patrimonio bibliotecario e documentale dell'Università.

2. Il Sistema bibliotecario di Ateneo è costituito dalle biblioteche istituite presso l'Ateneo, e concorre alla diffusione e valorizzazione della sua produzione scientifica.

3. Il Sistema dei laboratori di Ateneo, costituito dai singoli laboratori di didattica e di ricerca, garantisce il necessario supporto alle attività didattica e di ricerca ed alla erogazione dei relativi servizi.

4. Il Consiglio di amministrazione, su proposta del Senato accademico, delibera sulla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da destinare ai Dipartimenti per la organizzazione e la gestione delle biblioteche e dei laboratori, sia dipartimentali che interdipartimentali.

5. L'indirizzo didattico e scientifico delle biblioteche e dei laboratori, sia dipartimentali che interdipartimentali, e la gestione di tutte le risorse che vengono assegnate dal Consiglio di amministrazione per la loro organizzazione e gestione, competono all'organo collegiale della struttura di afferenza, che li esercita secondo le modalità previste dalle vigenti disposizioni legislative, statutarie e regolamentari.

6. L'Università può aderire a programmi di servizi bibliotecari e di laboratorio interuniversitari.

Capo V

COSTITUZIONE E PARTECIPAZIONE A SOGGETTI PUBBLICI E PRIVATI

Art. 26.

Persone giuridiche strumentali

1. Con apposito Regolamento, approvato dal Consiglio di amministrazione, previo parere favorevole del Senato accademico, l'Ateneo, nel rispetto della normativa vigente in materia, delle disposizioni legislative che disciplinano le assunzioni di personale e la acquisizione di beni e servizi nelle pubbliche amministrazioni e del proprio ordinamento interno, può prevedere e disciplinare la costituzione e la partecipazione a persone giuridiche, al fine di attivare forme di collaborazione con soggetti pubblici e privati per lo svolgimento di attività didattiche, di attività finalizzate alla ricerca applicata e di altre attività strumentali e di supporto alla didattica e alla ricerca scientifica, nonché per acquisire beni e servizi alle migliori condizioni di mercato.

TITOLO III

ORGANIZZAZIONE DELL'ATENEO

Capo I

DISPOSIZIONI PRELIMINARI

Art. 27.

Organi

1. Sono Organi dell'Ateneo:

a) il rettore;

b) il Senato accademico;

c) il Consiglio di amministrazione;

d) il Nucleo di valutazione;

e) il Collegio dei revisori dei conti;

f) il direttore generale.

Capo II

RETTORE

Art. 28.

Funzioni e prerogative del rettore

1. Il rettore:

a) è il legale rappresentante dell'Università;

b) esercita funzioni di iniziativa, di coordinamento, di attuazione e di garanzia delle attività scientifiche e didattiche, assicurando, in particolare, che le azioni e le decisioni di tutti gli Organi di Ateneo siano conformi alla legge, al presente statuto, alla Carta etica e ai regolamenti, e coerenti con le finalità dell'Ateneo;

c) cura il perseguimento delle finalità dell'Università secondo criteri di qualità e nel rispetto dei principi di efficacia, efficienza, trasparenza e promozione del merito;

d) convoca e presiede il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione;

e) nei casi di necessità e di urgenza, debitamente motivati, adotta le decisioni non programmatorie di competenza del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, sottoponendoli ai rispettivi organi, per la ratifica, nella prima adunanza successiva;

f) provvede alla attivazione, alla modifica e alla disattivazione dei Dipartimenti, su delibera del Consiglio di amministrazione e previo parere obbligatorio del Senato accademico;

g) provvede alle nomine, alle designazioni e alla revoca dei Rappresentanti di Ateneo in enti, aziende, istituzioni e persone giuridiche, pubbliche o private, o per la conduzione di attività in collaborazione con altri soggetti;

h) propone al Consiglio di amministrazione l'attribuzione e la revoca dell'incarico del direttore generale, sentito il Senato accademico;

i) autorizza i docenti a tempo pieno a svolgere funzioni didattiche e di ricerca, nonché compiti istituzionali e gestionali senza vincolo di subordinazione presso enti pubblici e privati senza scopo di lucro, e provvede sulla loro collocazione in aspettativa senza assegni, previa acquisizione, in entrambi i casi, del parere obbligatorio del Consiglio del Dipartimento interessato;

j) autorizza, a norma di legge e previo parere vincolante del Consiglio del Dipartimento, i congedi per motivi di studio e di ricerca, nonché quelli per lo svolgimento di esclusiva attività di ricerca scientifica;

k) stipula, a norma di legge, contratti per attività di insegnamento, su proposta del Consiglio di Dipartimento interessato;

l) sottopone al Consiglio di amministrazione, dopo aver acquisito il parere del Senato accademico, il Documento di programmazione triennale di Ateneo, i bilanci di previsione annuale e triennale ed il conto consuntivo, il Piano della performance, la relazione sulla performance, la Programmazione triennale per la trasparenza e la integrità, il Documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti;

m) avvia i procedimenti disciplinari ai sensi dell'art. 10, comma 2, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, e, sentito il Collegio di disciplina, commina le sanzioni disciplinari non superiori alla censura;

n) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente statuto, dai regolamenti e dalla normativa vigente.

2. Il rettore, nel rispetto degli atti di programmazione del Consiglio di amministrazione e del Senato accademico, ha potere di indirizzo e di direttiva nei confronti del direttore generale e ne valuta l'attività, proponendo la revoca del suo incarico al Consiglio di amministrazione mediante apposita procedura disciplinata nel Regolamento generale di Ateneo. In caso di inerzia o di ritardo nella adozione di atti dovuti di competenza del direttore generale, il rettore può fissare un termine perentorio entro il quale questi deve adottare gli atti o i provvedimenti. Qualora l'inerzia permanga, il Consiglio di amministrazione può nominare un Commissario «*ad acta*».

3. Al rettore è corrisposta un'indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

Art. 29.
Elezioni del rettore e sfiducia

1. Il rettore è eletto tra i professori ordinari in servizio a tempo pieno presso le università italiane; le modalità per la presentazione delle candidature sono definite dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Il rettore dura in carica sei anni accademici, e non è rieleggibile.

3. L'elettorato attivo per le elezioni del rettore spetta:

a) a tutti i professori di ruolo;

b) a tutti i ricercatori a tempo indeterminato ed ai ricercatori a tempo determinato nei limiti di cui all'art. 14, comma 1, lettera *c)*, del presente Statuto;

c) al personale tecnico ed amministrativo a tempo determinato e a tempo indeterminato, con voto pesato al 25%;

d) ai rappresentanti degli studenti nei Consigli di Dipartimento, in Senato accademico ed in Consiglio di amministrazione.

4. Il corpo elettorale è convocato dal Decano dei professori di prima fascia o, in caso di sua coincidenza con il rettore, dal professore di prima fascia che lo segue in ordine di anzianità di ruolo. Il Decano provvede alla convocazione non prima di centottanta giorni dalla scadenza del mandato del rettore. L'avviso di convocazione deve essere inviato almeno trenta giorni prima della data fissata per le elezioni che, di norma, devono concludersi entro la fine del mese di luglio. Il predetto avviso deve contenere il calendario delle elezioni con la previsione di quattro votazioni.

5. Nelle prime tre votazioni l'elezione avviene a maggioranza assoluta dei voti. Tali votazioni sono valide se vi prende parte almeno la metà più uno degli aventi diritto al voto.

6. Nell'eventuale quarta votazione si procede al ballottaggio tra i due candidati che nella terza votazione hanno conseguito il maggior numero di voti. In caso di parità risulta eletto il candidato più anziano di ruolo e, in caso di ulteriore parità, il candidato più giovane di età. Tale votazione è valida qualunque sia il numero dei votanti.

7. Il candidato che ha ottenuto la prescritta maggioranza è proclamato eletto dal Decano, è nominato con le modalità previste dalla legge, ed entra in carica all'inizio dell'anno accademico.

8. Il Senato accademico, con la maggioranza di almeno due terzi dei suoi componenti, può proporre al corpo elettorale di cui al comma 3 una mozione di sfiducia al rettore, non prima che siano trascorsi due anni dall'inizio del suo mandato.

9. La mozione di sfiducia nei confronti del rettore è approvata dal corpo elettorale di cui al comma 3, con il voto favorevole della maggioranza assoluta dei voti, a seguito di apposita consultazione indetta dal Decano dell'Ateneo entro novanta giorni dalla approvazione della proposta di mozione di sfiducia.

10. Qualora il corpo elettorale approvi la mozione di sfiducia nei confronti del rettore, quest'ultimo cessa dalla carica all'atto della proclamazione del risultato delle votazioni da parte del Decano, che procede ai sensi del comma 11.

11. In ogni caso di anticipata cessazione, le funzioni del rettore sono assunte, limitatamente alla ordinaria amministrazione, dal Decano dei professori di ruolo di prima fascia ed il Consiglio di amministrazione opera in regime di ordinaria amministrazione sino all'insediamento del nuovo rettore, tranne nei casi in cui sia necessario ottemperare ad adempimenti di legge o sussistano comprovate ragioni di necessità e di urgenza. Il Decano dei professori di ruolo di prima fascia provvede a convocare il corpo elettorale fra il trentesimo ed il sessantesimo giorno successivo alla data di cessazione; l'avviso di convocazione è inviato almeno venti giorni prima della data fissata per le elezioni. La carica è assunta all'atto della nomina ed il rettore resta in carica per l'anno in corso e per i cinque anni accademici successivi.

Art. 30.
Pro-rettore e delegati

1. Il rettore può nominare un pro-rettore tra i professori di prima fascia a tempo pieno. In caso di assenza o impedimento del rettore, il pro-rettore ne esercita le funzioni secondo le indicazioni contenute nel provvedimento di nomina.

2. Al pro-rettore è corrisposta una indennità di carica nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione.

3. Il rettore può delegare proprie funzioni a professori e a ricercatori di ruolo a tempo indeterminato dell'Università.

Capo III
SENATO ACCADEMICO

Art. 31.
Senato accademico: composizione

1. Il Senato accademico è composto da:

a) il rettore, che lo presiede;

b) tre membri eletti tra i direttori di Dipartimento;

c) sei membri eletti tra i professori di prima e seconda fascia e tra i ricercatori;

d) un rappresentante del personale tecnico ed amministrativo;

e) due rappresentanti degli studenti.

2. Alle adunanze del Senato accademico partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante.

3. Qualora il numero dei Dipartimenti sia superiore a tre, i membri del Senato accademico di cui al comma 1, lettera *b)*, sono eletti tra i direttori di Dipartimento, nel rispetto della normativa vigente in materia e secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo.

4. I componenti di cui al comma 1, lettera *c)*, sono eletti da tutti i docenti, secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo e, comunque, in modo tale da garantire l'elezione di due professori di prima fascia, due professori di seconda fascia e due ricercatori.

5. Il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo è eletto direttamente da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo e partecipa con voto consultivo alle riunioni del Nucleo di valutazione di Ateneo.

6. I rappresentanti degli studenti sono eletti tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, dagli studenti che sono membri dei Consigli di Dipartimento e delle commissioni didattiche paritetiche, secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo. Il loro mandato ha durata biennale, rinnovabile per una sola volta.

7. Fatto salvo quanto disposto dal comma 6, i membri elettivi del Senato accademico:

a) debbono essere docenti di ruolo a tempo pieno;

b) durano in carica tre anni accademici;

c) sono rieleggibili immediatamente una sola volta.

Al Direttore di Dipartimento non elettivo che, per qualsiasi motivo, cessa dalla carica, subentra il suo successore, a partire dalla prima seduta del Senato accademico successiva alla sua nomina.

8. Nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo, il Senato accademico disciplina il proprio funzionamento con apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che deve, tra l'altro, prevedere espressamente:

a) il divieto per i suoi componenti:

1) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento;

2) di essere componente di altri organi dell'ateneo, fatta eccezione per il Consiglio di Dipartimento;

3) di ricoprire il ruolo di direttore, Presidente e membro del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione;

4) di rivestire ogni incarico di natura politica per la intera durata del mandato;

5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore o di far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

6) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero dell'istruzione, della università e della ricerca e nella Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca;

b) la decadenza per i componenti del Senato accademico che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo.

Art. 32.

Senato accademico: compiti e funzioni

1. Il Senato accademico è l'organo di impulso per il coordinamento, la programmazione e lo sviluppo dell'Università in ordine alla didattica, all'alta formazione e alla ricerca, ed esercita, sulle relative attività, funzioni propositive, consultive, di vigilanza e di controllo.

2. In relazione alle proprie prerogative, il Senato accademico:

a) previo parere del Consiglio di amministrazione, approva il Regolamento generale di Ateneo ed i restanti Regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi il Regolamento Didattico di Ateneo e quelli di competenza dei Dipartimenti, delle Strutture di raccordo e dei Centri interuniversitari, nonché il Codice etico e le sue modifiche;

b) stabilisce il calendario accademico;

c) sovrintende alle attività ed ai servizi didattici e per la ricerca;

d) sentiti i Consigli di Dipartimento interessati e previo parere del Consiglio di amministrazione, programma gli accessi ai corsi di studio;

e) determina i criteri generali per la promozione e l'attuazione di programmi nazionali ed internazionali di cooperazione in campo scientifico e didattico;

f) assegna le classi ed i relativi corsi di studio ai Dipartimenti, sentito il Nucleo di valutazione di Ateneo;

g) promuove e coordina tutte le attività di ricerca;

h) dirime eventuali controversie in ordine alle richieste di "afferenza" dei docenti, sentiti i competenti Consigli di Dipartimento e gli interessati;

i) formula proposte al Consiglio di amministrazione in merito alla ripartizione delle risorse umane, finanziarie e strumentali da destinare ai Dipartimenti per la organizzazione e la gestione delle biblioteche e dei laboratori, sia Dipartimentali che Interdipartimentali;

j) valuta comparativamente le manifestazioni di interesse di cui all'art. 33, comma 6, del presente statuto, proponendo al rettore le nomine conseguenti ed il rinnovo della nomina per i membri già individuati;

k) nomina i componenti del Collegio di disciplina, secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo;

l) su proposta del rettore decide sulle violazioni al Codice etico che non rientrino nella competenza del Collegio di disciplina;

m) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

3. Nell'ambito delle sue funzioni consultive, il Senato accademico esprime parere obbligatorio, ma non vincolante:

a) sul documento di programmazione triennale di Ateneo, tenuto conto delle proposte avanzate dai Dipartimenti e delle apposite relazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo;

b) sui Bilanci di previsione, annuali e triennali;

c) sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le risorse finanziarie stanziate in bilancio, fatti salvi i casi in cui il Senato accademico è chiamato, in merito, ad esprimere parere vincolante;

d) sui documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

e) sull'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

f) sul piano edilizio di Ateneo;

g) sulla nomina del direttore generale;

h) su ogni altro atto per il quale il suo parere sia espressamente previsto dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente;

i) alla istituzione, attivazione, modifica o soppressione di corsi e sedi;

j) alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti;

k) alle proposte dei Consigli di Dipartimento per l'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

l) ai protocolli di intesa, agli accordi di programma, agli accordi e alle convenzioni quadro, agli accordi di cooperazione didattica e scientifica e a qualsiasi altro atto convenzionale o contrattuale che abbia ad oggetto attività didattiche, formative e di ricerca.

4. Nell'ambito delle sue funzioni consultive, il Senato accademico esprime, altresì, parere in merito:

a) ai documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno del personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti disposizioni legislative e alla copertura di posti di professore e di ricercatore;

b) alla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai Dipartimenti per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

c) alla ripartizione tra i dipartimenti delle risorse finanziarie destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica;

d) alla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione.

CAPO IV

CONSIGLIO DI AMMINISTRAZIONE

Art. 33.

Consiglio di amministrazione: composizione

1. Il Consiglio di amministrazione, costituito con decreto del rettore, è così composto:

a) il rettore, che lo presiede;

b) un rappresentante eletto tra gli studenti iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, di laurea magistrale e di dottorato di ricerca, dagli studenti che sono membri dei Consigli di Dipartimento e delle Commissioni didattiche paritetiche, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo;

c) due componenti scelti dal rettore, sentito il Senato accademico, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne, tra persone italiane o straniere, in possesso di comprovata competenza in campo gestionale oppure di una esperienza professionale di elevato livello, con particolare riguardo alla qualificazione scientifica e culturale, che non appartengono ai ruoli dell'ateneo a decorrere dai tre anni precedenti alla designazione e per tutta la durata dell'incarico;

d) quattro componenti designati o scelti dai docenti dell'ateneo, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo, che dovranno, tra l'altro, prevedere la designazione o la scelta di almeno un componente per ciascuna delle tre fasce di docenza e garantire il rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne;

e) un componente scelto da tutto il personale tecnico ed amministrativo in servizio di ruolo, secondo le modalità definite dal Regolamento generale di Ateneo, nel rispetto delle pari opportunità tra uomini e donne.

2. Il Consiglio di amministrazione è validamente costituito ed esercita le sue funzioni nel rispetto di quanto previsto dal Regolamento generale di Ateneo e dura in carica tre anni.

3. Alle adunanze del Consiglio di amministrazione partecipa il direttore generale, con voto consultivo e con le funzioni di segretario verbalizzante.

4. Il mandato dei componenti del Consiglio di amministrazione di cui all'art. 33, comma 1, lettere *c)*, *d)* ed *e)*, dura tre anni e può essere rinnovato una sola volta, mentre il mandato del rappresentante degli studenti in seno al Consiglio di amministrazione dura due anni e non è rinnovabile.

5. Nel rispetto dei principi fissati dal Regolamento generale di Ateneo, il Consiglio di amministrazione disciplina il proprio funzionamento con apposito Regolamento, approvato a maggioranza assoluta dei componenti, che deve, tra l'altro, prevedere espressamente:

a) il divieto per i suoi componenti:

1) di ricoprire altre cariche accademiche, fatta eccezione per quelle di rettore e di direttore di Dipartimento;

2) di essere componente di altri organi dell'ateneo, fatta eccezione per il Consiglio di Dipartimento.

3) di ricoprire il ruolo di direttore, presidente e membro del Consiglio di amministrazione delle Scuole di specializzazione;

4) di rivestire ogni incarico di natura politica per la intera durata del mandato;

5) di ricoprire la carica di rettore, pro-rettore o di far parte del Consiglio di amministrazione, del Senato accademico, del Nucleo di valutazione o del Collegio dei revisori dei conti di altre Università italiane statali, non statali o telematiche;

6) di svolgere funzioni inerenti alla programmazione, al finanziamento e alla valutazione delle attività universitarie nel Ministero della istruzione, della università e della ricerca e nella Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca;

b) la decadenza per i componenti del Consiglio di amministrazione che non partecipino con continuità alle sedute dell'organo.

6. Eventuali compensi o indennità spettanti ai componenti del Consiglio di amministrazione sono determinati dal medesimo Consiglio, sentito il Senato accademico, nel rispetto delle modalità di attribuzione stabilite dal Regolamento di Ateneo per la amministrazione, la finanza e la contabilità.

Art. 34.

Consiglio di amministrazione: compiti e funzioni

1. Il Consiglio di amministrazione è l'organo di indirizzo strategico, di coordinamento, di programmazione finanziaria e di sviluppo dell'Università.

2. Il Consiglio di amministrazione, previo parere del Senato accademico, approva il documento di programmazione triennale di ateneo.

3. In particolare, il Consiglio di amministrazione, nel rispetto del documento di programmazione di cui al comma 2:

a) approva, previo parere del Nucleo di valutazione di Ateneo e del Senato accademico, la istituzione, la attivazione, la modifica e la soppressione di corsi e sedi;

b) approva, previo parere del Senato accademico, i bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, con le annesse documentazioni, nonché gli strumenti di rendicontazione sociale, ambientale o di sostenibilità;

c) approva, previo parere del Senato accademico, e nel rispetto della normativa vigente, il piano edilizio di Ateneo, di durata triennale, ripartendo le risorse all'uopo stanziate tra gli interventi attuativi in esso previsti;

d) approva, nel rispetto delle vigenti disposizioni legislative, regolamentari e contrattuali, la Struttura organizzativa dell'Ateneo e gli organici del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo;

e) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale docente e ricercatore previsti dalle vigenti disposizioni legislative;

f) approva, previo parere del Senato accademico, i documenti di programmazione annuale e pluriennale del fabbisogno di personale tecnico ed amministrativo previsti sia dalle vigenti disposizioni legislative che dai contratti collettivi nazionali di lavoro;

g) approva annualmente, su proposta del rettore, il piano della performance e le sue modifiche, contenente gli indirizzi e gli obiettivi strategici ed operativi e, con riferimento agli obiettivi finali ed intermedi ed alle risorse, gli indicatori per la misurazione e la valutazione della performance dell'amministrazione, nonché gli obiettivi assegnati al personale con qualifica dirigenziale ed i relativi indicatori;

h) adotta, su proposta del rettore, la relazione annuale sulla performance e la invia al Nucleo di valutazione di Ateneo per la validazione;

i) determina, previo parere del Senato accademico, l'ammontare delle tasse e dei contributi a carico degli studenti;

j) delibera, previo parere del Nucleo di valutazione e del Senato accademico, in merito alla istituzione, attivazione, modifica e disattivazione dei Dipartimenti, sulla base di un appropriato progetto scientifico e didattico;

k) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione delle risorse finanziarie da destinare ai Dipartimenti per spese di funzionamento, attrezzature didattiche e scientifiche, servizi alla didattica e agli studenti, materiale bibliografico, ricerca scientifica e assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

l) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione tra i dipartimenti delle risorse destinate al conferimento degli incarichi di insegnamento mediante supplenze o contratti di docenza ovvero alla attivazione di altre forme di supporto alla didattica;

m) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla ripartizione dei fondi destinati al funzionamento dei corsi di dottorato di ricerca e dei corsi di specializzazione;

n) delibera, previo parere del Senato accademico, sulla assegnazione e sulla ripartizione di tutte le risorse finanziarie stanziate in bilancio;

o) approva, previo parere del Senato accademico, le proposte dei Consigli di Dipartimento per l'avvio delle procedure di valutazione comparativa per le chiamate dei professori di prima e di seconda fascia e la attivazione delle procedure di selezione per la stipula dei contratti di cui all'art. 24, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

p) autorizza, previo parere vincolante del Senato accademico, la stipula di protocolli di intesa, accordi di programma, accordi e convenzioni quadro, accordi di cooperazione didattica e scientifica e qualsiasi altro atto convenzionale o contrattuale dell'ateneo che abbia ad oggetto attività didattiche, formative e di ricerca.

4. Il Consiglio di amministrazione, in composizione priva dei rappresentanti degli studenti, entro trenta giorni dalla ricezione del parere del Collegio di Disciplina, adotta i provvedimenti conclusivi dei procedimenti disciplinari, conformemente al parere vincolante espresso dal Collegio.

5. Il Consiglio di amministrazione, inoltre:

a) delibera, su proposta del rettore, il conferimento o la revoca dell'incarico di direttore generale, approvando il relativo contratto;

b) approva, su proposta del Nucleo di valutazione di Ateneo, la valutazione annuale del direttore generale e la relativa attribuzione del trattamento economico accessorio collegato ai risultati conseguiti;

c) adotta, su proposta del rettore, la programmazione triennale per la trasparenza e la integrità, da aggiornare annualmente;

d) elabora le direttive per la conservazione e l'adeguamento del patrimonio immobiliare e mobiliare dell'Università;

e) delibera sulla accettazione di lasciti e donazioni;

f) su richiesta del direttore generale, può deliberare in ordine alle liti e alle transazioni, nominando, eventualmente, avvocati e difensori;

g) approva il Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità ed il Regolamento di Ateneo per il controllo di gestione;

h) trasmette al Ministero della istruzione, della università e della ricerca ed al Ministero della economia e delle finanze i bilanci di previsione, annuale e triennale, ed il conto consuntivo;

i) esprime parere sui regolamenti in materia di didattica e di ricerca, compresi il Regolamento didattico di Ateneo e quelli di competenza dei Dipartimenti e dei Centri Interdipartimentali e Interuniversitari, nonché sul Codice etico e sulle sue modifiche;

j) esercita tutte le altre funzioni che gli vengono espressamente attribuite dal presente Statuto, dai Regolamenti e dalla normativa vigente.

Capo V
ALTRI ORGANI DI ATENEO

Art. 35.
Nucleo di valutazione di Ateneo

1. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è composto da cinque membri:

a) un professore di ruolo dell'ateneo, designato dal Senato accademico;

b) un rappresentante degli studenti, eletto tra gli iscritti per la prima volta e non oltre il primo anno fuori corso ai corsi di laurea, laurea magistrale e dottorato di ricerca dell'Università, secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo;

c) tre componenti, non appartenenti ai ruoli dell'Ateneo a decorrere dai tre anni precedenti la designazione, nominati dal rettore sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.

2. Almeno due dei tre componenti del Nucleo di valutazione di Ateneo di cui al comma 1, lettera *c)*, devono essere scelti tra studiosi ed esperti, anche in ambito non accademico, nel campo del Governo e della gestione, della valutazione della efficacia, della efficienza e della economicità della azione amministrativa e della valutazione del personale delle amministrazioni pubbliche.

3. I membri del Nucleo di valutazione non devono ricoprire, ovvero aver ricoperto, incarichi di natura politica nei tre anni precedenti l'assunzione della carica e non devono, altresì, trovarsi in una posizione di conflitto di interessi, attuale o potenziale, con l'ateneo.

4. Il professore di ruolo dell'Ateneo svolge le funzioni di coordinatore del Nucleo di valutazione.

5. I curricula dei membri del Nucleo di valutazione sono resi pubblici secondo le modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo.

6. Alle sedute del Nucleo di valutazione di Ateneo partecipa, con voto consultivo, anche il rappresentante del personale tecnico ed amministrativo come individuato nell'art. 31, comma 5, del presente Statuto.

7. Il Nucleo di valutazione di Ateneo è nominato dal rettore, sentiti il Senato accademico ed il Consiglio di amministrazione.

8. Il Nucleo di valutazione di Ateneo dura in carica quattro anni ed i suoi componenti non possono essere nominati consecutivamente per più di due mandati, ad eccezione del rappresentante degli studenti, il cui mandato ha durata biennale e non è rinnovabile.

9. Il Nucleo di valutazione di Ateneo:

a) svolge, in raccordo con le attività della Agenzia nazionale per la valutazione delle università e della ricerca, le funzioni di organismo indipendente di valutazione della performance di Ateneo, così come definite dall'art. 14 del decreto legislativo 27 ottobre 2009, n. 150, e dalla normativa vigente in materia, relative alle procedure di valutazione delle strutture e del personale, al fine di promuovere nell'ateneo, in piena autonomia e con proprie modalità organizzative, il merito e il miglioramento della performance organizzativa e individuale;

b) svolge la funzione di verifica della qualità e della efficacia della offerta didattica, anche sulla base degli indicatori individuati dalle Commissioni didattiche paritetiche;

c) svolge la funzione di verifica delle attività di ricerca svolte dai Dipartimenti;

d) svolge la funzione di verifica della congruità dei curricula scientifici o professionali dei titolari dei contratti per lo svolgimento di incarichi di insegnamento di cui all'art. 23, comma 1, della legge 30 dicembre 2010, n 240;

e) svolge tutte le altre funzioni che gli sono attribuite dalla normativa vigente e dal presente Statuto.

10. Il Nucleo, in coerenza con il sistema pubblico nazionale di valutazione della qualità delle università e degli enti di ricerca, anche con l'apporto di autorevoli studiosi del settore scientifico disciplinare di riferimento, effettua la valutazione definitiva sulla istanza presentata da ciascun professore e ricercatore destinatario di una valutazione negativa da parte del Dipartimento al quale afferisce.

11. Il funzionamento del Nucleo di valutazione di Ateneo è disciplinato dal Regolamento generale di Ateneo, che prevede, in particolare, la procedura di valutazione del direttore generale, le incompatibilità e le modalità di partecipazione dei componenti alle deliberazioni.

12. L'Università assicura al Nucleo di valutazione di Ateneo l'autonomia operativa, anche mediante una struttura tecnica con proprio personale tecnico ed amministrativo, il diritto di accesso ai dati e alle informazioni necessarie, nonché la pubblicità e la diffusione degli atti, nel rispetto della normativa a tutela della riservatezza.

13. Il Nucleo di valutazione di Ateneo acquisisce periodicamente, mantenendone l'anonimato, le opinioni degli studenti frequentanti sulle attività didattiche e trasmette un'apposita relazione agli organi competenti, secondo quanto previsto dalla normativa vigente.

14. Ai membri del Nucleo di valutazione di Ateneo è corrisposta una indennità di carica annuale nella misura determinata dal Consiglio di amministrazione, e salva diversa disposizione di legge, non modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Art. 36.
Collegio dei Revisori dei Conti

1.Il Collegio dei Revisori dei Conti è composto da tre membri effettivi e due supplenti, di cui:

a) un membro effettivo, con funzioni di presidente, è scelto tra i magistrati amministrativi e contabili e gli avvocati dello Stato;

b) uno effettivo e uno supplente sono designati dal Ministero dell'economia e delle finanze;

c) uno effettivo e uno supplente designati dal Ministero della istruzione, della università e della ricerca.

2. Nessun componente del Collegio dei Revisori dei Conti deve avere rapporti di lavoro subordinato o autonomo con l'Università fino ai cinque anni successivi alla scadenza del proprio mandato ed almeno due dei membri effettivi devono essere iscritti al Registro dei Revisori Contabili.

3. Il Collegio dei Revisori dei Conti è nominato dal rettore, sentito il Consiglio di amministrazione.

4. Il Collegio dei Revisori dei Conti dura in carica quattro anni e i suoi componenti possono essere confermati per una sola volta.

5. Compiti, modalità di funzionamento e di attribuzione dei compensi per il Collegio dei Revisori dei Conti sono stabiliti dal Regolamento di Ateneo per l'amministrazione, la finanza e la contabilità.

6. Salvo il disposto del comma 5, il compenso ai membri del Collegio dei Revisori dei Conti è determinato dal Consiglio di amministrazione, e salva diversa disposizione di legge, non è modificabile per l'intero periodo di durata del loro incarico.

Art. 37.

Garante degli studenti

1. Il Garante degli studenti è nominato dal rettore, con il consenso dell'interessato e sentito il Senato accademico, sulla base di una lista di personalità accademiche contenente almeno tre nominativi, proposta dal Consiglio degli Studenti.

2. Modalità di designazione, compiti e funzioni del Garante degli studenti sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

3. Il Garante degli studenti dura in carica per quattro anni accademici e non può essere rinnovato per più di una volta.

4. Il Garante degli studenti assiste gli studenti nell'esercizio dei propri diritti, esamina eventuali reclami e vigila sul corretto svolgimento della azione amministrativa, segnalando ai competenti organi accademici atti o comportamenti che possano violare o, comunque, pregiudicare i diritti degli studenti universitari, con particolare riguardo all'esercizio, nel rispetto della vigente normativa, del diritto di accesso dei rappresentanti degli studenti negli organi di Governo ai dati necessari alla esplicazione dei compiti ad essi attribuiti.

5. Il Garante degli studenti, che nell'esercizio delle sue funzioni può eseguire tutti gli accertamenti ritenuti necessari, informa periodicamente il rettore del proprio operato e investe delle singole questioni, una volta conclusa la fase istruttoria, gli organi accademici competenti.

6. Gli studenti che presentano reclami al Garante degli Studenti hanno diritto a mantenere l'anonimato.

Capo VI

COLLEGIO DI DISCIPLINA

Art. 38.

Collegio di disciplina

1. Nei procedimenti disciplinari riguardanti professori e ricercatori, la fase istruttoria del procedimento e il parere conclusivo sono di competenza di un Collegio di disciplina, composto da professori e ricercatori con rapporto di lavoro a tempo indeterminato e regime di impegno a tempo pieno.

Il Collegio di disciplina svolge la propria attività sulla base di relazioni e referti predisposti dalla competente unità organizzativa della amministrazione centrale, che assicura, ove necessario, anche il supporto alle riunioni del Collegio, svolgendo le funzioni di segreteria e di redazione dei processi verbali.

2. Il Collegio di disciplina esercita le proprie competenze in conformità e nei limiti di quanto previsto dalle disposizioni legislative vigenti in materia disciplinare.

3. Il Collegio di disciplina è costituito da tre sezioni, ciascuna composta da tre membri effettivi e da tre membri supplenti, così articolate:

a) la prima sezione è formata da professori ordinari e opera solo nei confronti dei professori ordinari;

b) la seconda sezione è formata da professori associati e opera solo nei confronti dei professori associati;

c) la terza sezione è formata da ricercatori e opera solo nei confronti dei ricercatori.

4. I componenti del Collegio di disciplina sono designati dal Senato accademico, con voto riservato ai soli professori e ricercatori che ne fanno parte, e sono nominati con decreto rettorale.

5. I componenti del Collegio di disciplina durano in carica tre anni e sono rinnovabili una sola volta.

6. Qualora il procedimento disciplinare coinvolga docenti appartenenti a diverse fasce, ovvero, congiuntamente, professori e ricercatori, il Collegio svolgerà le sue funzioni “a sezioni riunite”, con la presenza di tutti i componenti delle sezioni competenti.

7. Ciascuna sezione è presieduta dal componente più anziano nel ruolo.

8. In caso di seduta “a sezioni riunite”, la presidenza del Collegio spetta al Decano di fascia più elevata.

9. In caso di assenza o di impedimento di un componente effettivo, subentra il supplente della stessa sezione più anziano nel ruolo.

10. In caso di rinvio del procedimento a una nuova seduta, il Collegio di disciplina prosegue la propria attività, fino alla decisione, con la stessa composizione della prima seduta.

11. Le delibere del Collegio sono assunte a maggioranza assoluta dei componenti e, in caso di parità di voti, prevale il voto del componente più anziano in ruolo.

12. Il Collegio di disciplina opera secondo il principio del giudizio fra pari, nel rispetto del contraddittorio.

Art. 39.

Consiglio degli studenti

1. Il Consiglio degli studenti è l'organo di rappresentanza degli studenti a livello di ateneo ed è composto dai rappresentanti degli studenti che sono componenti del Senato accademico, del Consiglio di amministrazione, dei Consigli di Dipartimento e delle Commissioni didattiche paritetiche.

Compiti e modalità di funzionamento del Consiglio degli studenti sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

2. Fatto salvo quanto previsto dal comma 1, il Consiglio degli studenti può:

a) chiedere l'inserimento, a maggioranza assoluta dei componenti, di argomenti da iscrivere nell'ordine del giorno delle sedute del Senato accademico e del Consiglio di amministrazione, relativamente a tematiche di interesse generale degli studenti;

b) formulare proposte sulle modalità di organizzazione e di erogazione dei servizi destinati agli studenti;

c) formulare proposte sugli interventi di attuazione del diritto allo studio, sulle variazioni di tasse e contributi a carico degli studenti e sulla erogazione di borse e sussidi agli studenti;

d) formulare proposte sulle iniziative ricreative, culturali, sociali e sportive riservate agli studenti;

e) formulare proposte in merito alla disciplina delle collaborazioni degli studenti alle attività di supporto alla didattica e alla ricerca, ai servizi e al diritto allo studio;

f) proporre iniziative in ordine ad attività e servizi a carattere formativo o informativo a favore degli studenti.

Capo VII

GESTIONE E AMMINISTRAZIONE

Art. 40.

Funzioni di amministrazione e di gestione

1. In conformità al principio generale della distinzione tra le funzioni di indirizzo e controllo e quelle di amministrazione e gestione, spetta al direttore generale ed ai dirigenti, in attuazione degli obiettivi fissati, dei programmi definiti e delle direttive impartite dagli organi di Governo, ciascuno per la parte di propria competenza, nel rispetto della normativa vigente in materia e nell'ambito delle risorse disponibili, l'adozione degli atti, dei contratti e dei provvedimenti amministrativi, ivi compresi quelli che impegnano l'Università verso l'esterno, nonché la gestione finanziaria, tecnica ed amministrativa, mediante autonomi poteri di spesa, e l'organizzazione delle risorse umane, strumentali e di controllo per lo svolgimento dei procedimenti ad essi assegnati.

2. I dirigenti sono responsabili, in via esclusiva, dell'attività degli uffici cui sono preposti, della loro gestione e dei relativi risultati.

Art. 41.

Direttore generale

1. L'incarico di direttore generale, regolato con contratto di lavoro a tempo determinato di diritto privato di durata triennale, rinnovabile, è attribuito dal Consiglio di amministrazione, su proposta motivata del rettore, sentito il parere del Senato accademico, a persona di elevata qualificazione professionale e comprovata esperienza pluriennale con funzioni dirigenziali.

2. L'incarico di direttore generale, previa contestazione e ferma restando l'eventuale responsabilità disciplinare, secondo le disposizioni contenute nella contrattazione collettiva nazionale di lavoro, non può essere rinnovato in caso di mancato raggiungimento degli obiettivi, accertato mediante le risultanze del sistema di valutazione, ovvero di inosservanza delle direttive degli organi di Governo dell'ateneo.

3. Per i casi di cui al comma 2 di particolare gravità, l'incarico di direttore generale può essere revocato, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, con motivata delibera del Consiglio di amministrazione, sentito il Senato accademico ed il Nucleo di valutazione di Ateneo, integrato nella sua composizione da un dirigente di ruolo di altra istituzione universitaria.

4. Il direttore generale:

a) attua i piani e i programmi approvati e le direttive impartite dagli Organi di Governo dell'Ateneo;

b) cura l'esecuzione delle deliberazioni assunte dagli Organi di Governo dell'Ateneo e collabora alla predisposizione degli atti regolamentari, in particolare per quanto attiene ai profili tecnico-giuridici e alla chiarezza ed alla semplicità delle disposizioni normative in essi contenute;

c) sovrintende alla Struttura organizzativa della amministrazione, esercitando su di essa poteri di supervisione, di coordinamento e di controllo, ed è responsabile della amministrazione e della gestione complessiva delle risorse umane, finanziarie e strumentali destinate al suo funzionamento;

d) predispone, trasmettendoli al rettore:

1. i Bilanci di previsione annuale e triennale, le variazioni di bilancio ed il conto consuntivo, con le annesse documentazioni;

2. il Piano della performance e la relazione sulla performance;

3. il documento di programmazione triennale del fabbisogno di personale ed i relativi aggiornamenti;

e) adotta le misure inerenti la gestione delle risorse umane nel rispetto del principio di pari opportunità e quelle relative alla direzione e alla organizzazione del lavoro nell'ambito degli uffici;

f) esercita poteri di spesa e di acquisizione delle entrate, ad eccezione di quelli delegati ai dirigenti;

g) definisce gli obiettivi che i dirigenti devono perseguire e attribuisce agli stessi le conseguenti risorse umane, finanziarie e strumentali;

h) dirige, coordina e controlla le attività dei dirigenti e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, con potere sostitutivo in caso di inerzia;

i) attribuisce ai dirigenti gli incarichi e la responsabilità di specifici progetti e gestioni;

j) valuta il personale dirigente e non dirigente, nel rispetto del principio del merito, ai fini della progressione economica, nonché della corresponsione di indennità e premi incentivanti;

k) adotta le misure previste dalla normativa vigente nei confronti dei dirigenti, in caso di accertamento di risultati negativi della attività amministrativa e della gestione o di mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa;

l) svolge una generale attività di indirizzo, di direzione e di controllo nei confronti del personale tecnico ed amministrativo, anche in relazione agli esiti dei controlli del Nucleo di valutazione di Ateneo;

m) concorre alla definizione di misure idonee a prevenire e contrastare i fenomeni di corruzione e a controllarne il rispetto da parte dei dipendenti;

n) assume ogni determinazione per l'organizzazione degli uffici e adotta tutte le misure inerenti la gestione dei rapporti di lavoro;

o) promuove e resiste alle liti che abbiano come parte l'ateneo e attiva le procedure di conciliazione e di transazione, fatto salvo quanto disposto dall'art. 34, comma 5, lettera *f)*, del presente Statuto;

p) richiede pareri agli organi consultivi e risponde ai rilievi formulati dagli organi di Governo e di controllo sugli atti di propria competenza;

q) sussistendo un interesse pubblico concreto ed attuale alla eliminazione di un atto ritenuto illegittimo e tenendo, comunque, conto degli interessi dei destinatari, dei cointeressati e dei controinteressati, esercita di ufficio o su denunzia, entro un termine ragionevole, il potere di annullamento, nel rispetto di condizioni e modalità definite nel Regolamento generale di Ateneo, fermo restando che tale potere potrà essere comunque esercitato, in ogni tempo e senza tener conto di eventuali interessi in senso contrario, quando dalla accertata illegittimità dell'atto derivi, ovvero sia derivato, un indebito esborso di danaro a carico del bilancio di ateneo;

r) riferisce periodicamente sulle attività svolte al rettore ed al Consiglio di amministrazione e in tutti i casi in cui tali organi lo richiedano o lo ritengano opportuno;

s) svolge tutti gli altri compiti che gli sono attribuiti dalla normativa vigente, dal presente Statuto e dai Regolamenti.

Art. 42.

Personale dirigente e tecnico-amministrativo

1. L'Università, nella sua autonomia, definisce, con delibera del Consiglio di amministrazione, il fabbisogno triennale del personale dirigente e di quello tecnico ed amministrativo, necessario al perseguimento dei propri fini istituzionali.

2. Gli incarichi di livello dirigenziale sono conferiti, in conformità a quanto previsto dalle vigenti disposizioni legislative e contrattuali, con atto del direttore generale ai dirigenti in servizio di ruolo della Università degli studi del Sannio.

3. La valutazione dei dirigenti spetta al direttore generale, secondo le modalità definite dalle vigenti disposizioni legislative e dalla contrattazione collettiva nazionale di lavoro.

4. Gli incarichi di livello dirigenziale sono a tempo determinato e possono essere revocati, con atto del direttore generale, previa contestazione all'interessato e contraddittorio, per i risultati particolarmente negativi della attività amministrativa e della gestione o per il mancato raggiungimento degli obiettivi, nonché in caso di grave inosservanza delle direttive impartite dall'organo competente o di ripetuta valutazione negativa.

5. Gli incarichi dirigenziali di cui al precedente comma possono essere conferiti a tempo determinato, nei limiti e con le modalità previste dalla vigente normativa, anche:

a. a dirigenti appartenenti ai ruoli di altre amministrazioni pubbliche, così come definite dall'art. 1 comma 2 del decreto legislativo n. 165/2001;

b. a persone di particolare e comprovata qualificazione professionale che abbiano svolto attività in organismi ed enti pubblici o privati ovvero aziende pubbliche o private con esperienza acquisita per almeno un quinquennio in funzioni dirigenziali, o che abbiano conseguito una particolare specializzazione professionale, culturale e scientifica desumibile dalla formazione universitaria e postuniversitaria, da pubblicazioni scientifiche o da concrete esperienze di lavoro maturate, anche presso amministrazioni pubbliche, ivi comprese le istituzioni universitarie, in posizioni funzionali previste per l'accesso alla dirigenza, o che provengano dai settori della ricerca, della docenza universitaria, delle magistrature e dei ruoli degli Avvocati e Procuratori dello Stato.

6. I dirigenti:

a) curano l'attuazione di programmi, obiettivi, progetti e gestioni ad essi assegnati dal direttore generale;

b) formulano, nell'ambito delle proprie competenze, proposte e pareri al direttore generale, adottando i relativi atti e provvedimenti amministrativi ed esercitando i poteri di spesa e di acquisizione delle entrate;

c) esercitano tutte le funzioni ad essi delegate dal direttore generale;

d) dirigono, coordinano e controllano le attività degli uffici che da essi dipendono e dei responsabili dei procedimenti amministrativi, anche con poteri sostitutivi in caso di inerzia;

e) provvedono alla gestione del personale e delle risorse finanziarie e strumentali assegnate ai propri uffici ed alla valutazione conseguente.

7. L'accesso alla qualifica di dirigente di ruolo avviene esclusivamente a seguito di concorso per esami secondo le modalità stabilite delle vigenti disposizioni normative.

8. Il personale tecnico ed amministrativo svolge, nel rispetto di quanto previsto dalla contrattazione collettiva di lavoro, sia nazionale che integrativa, le mansioni corrispondenti alle categorie professionali e alle aree funzionali di appartenenza, nell'ambito degli uffici e delle strutture alle quali è assegnato.

Art. 43.

Organismo unico di garanzia

1. L'Ateneo si dota di un Organismo unico di garanzia per le pari opportunità, la valorizzazione del benessere di chi lavora nella Struttura organizzativa dell'Ateneo e contro le discriminazioni, ai sensi della normativa vigente e della contrattazione collettiva di lavoro.

2. Costituzione, composizione, funzionamento e durata dell'Organismo di cui al comma 1 sono disciplinati dal Regolamento generale di Ateneo.

TITOLO IV

DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE

Art. 44.

Modifiche dello Statuto

1. Le proposte di modifica dello Statuto possono essere avanzate dal Senato accademico, dal Consiglio di amministrazione e da ciascun Consiglio di Dipartimento, con deliberazioni assunte dalla maggioranza assoluta dei votanti.

2. Le modifiche dello Statuto devono essere approvate dal Senato accademico a maggioranza assoluta dei componenti, previo parere favorevole espresso del Consiglio di amministrazione con la medesima maggioranza.

3. Dopo la loro approvazione, le modifiche dello Statuto vengono sottoposte ai controlli previsti dalla legislazione vigente.

4. In assenza di rilievi, o successivamente al perfezionamento del procedimento di cui al comma 3, le modifiche dello Statuto vengono emanate con Decreto del rettore e pubblicate nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

Art. 45.

Cariche elettive

1. Fatte salve diverse previsioni normative o statutarie, possono ricoprire le cariche accademiche previste dal presente Statuto soltanto i docenti a tempo pieno che assicurano un numero di anni di servizio almeno pari alla durata del mandato.

2. Se non diversamente previsto dal presente Statuto, i rappresentanti negli organi collegiali durano in carica tre anni accademici e sono immediatamente rieleggibili una sola volta.

3. Ai fini della applicazione delle disposizioni sui limiti del mandato o delle cariche di rettore, componente del Senato accademico o del Consiglio di amministrazione sono considerati anche i periodi già espletati nei medesimi organi alla data di entrata in vigore del presente Statuto.

Art. 46.

Incompatibilità

1. Le cariche di rettore, pro-rettore e direttore di Dipartimento sono incompatibili con qualsiasi altra carica accademica, ad eccezione di quelle che riguardano il Senato accademico e, limitatamente al rettore, il Consiglio di amministrazione.

2. Non sono compatibili tra loro le cariche di componente del Senato accademico e di componente del Consiglio di amministrazione, fatta eccezione per la carica di rettore.

3. Le cariche di Garante degli Studenti, di componente del Nucleo di valutazione di Ateneo e di componente del Collegio dei Revisori dei Conti sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'ateneo.

4. Le cariche di Presidente e di componente del Consiglio di amministrazione di Aziende per il diritto allo studio universitario, di consorzi universitari tra enti locali e di fondazioni universitarie sono incompatibili con qualsiasi altra carica ricoperta all'interno dell'ateneo.

Art. 47.

Disciplina dell'attività consultiva

1. Fatte salve eventuali, diverse disposizioni statutarie, in tutti i casi in cui sia previsto il parere di un organo dell'Ateneo, lo stesso deve essere obbligatoriamente reso entro venti giorni dal ricevimento della richiesta. In caso di decorrenza del termine senza che sia stato comunicato il parere o senza che l'organo adito abbia rappresentato la necessità, per esigenze istruttorie, di differirlo, è possibile procedere indipendentemente dalla sua acquisizione.

Art. 48.

Inizio dell'anno accademico

1. Fatto salvo quanto diversamente disposto in base alla normativa vigente, l'anno accademico dell'Università degli studi del Sannio ha inizio il 1° novembre.

Art. 49.

Numero minimo di afferenti ai Dipartimenti

1. Qualora in un Dipartimento il numero di docenti scenda al di sotto del minimo stabilito dall'art. 10 del presente statuto, il Dipartimento rimane attivo almeno sino al completamento dell'ultima programmazione approvata dal Consiglio di Dipartimento, fermo restando che il termine entro il quale un Dipartimento, che scende al di sotto dei requisiti minimi previsti dalla legge, deve essere disattivato non può essere superiore ad un anno.

2. Il Regolamento generale di Ateneo disciplina le conseguenze derivanti dal caso in cui, al termine di cui al comma 1, il numero di docenti sia rimasto al di sotto del minimo stabilito dal citato art. 10.

Art. 50.

Entrata in vigore dello Statuto

1. Il presente Statuto e le sue eventuali, successive modifiche entrano in vigore il quindicesimo giorno successivo a quello della sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

2. Relativamente alla proroga degli organi collegiali e monocratici in carica, compresi quelli elettivi, fino alla costituzione di quelli previsti dal presente Statuto, si applicano le disposizioni contenute nell'art. 2, comma 9, della legge 30 dicembre 2010, n. 240, come modificate ed integrate dal decreto-legge 9 febbraio 2012, n. 5, convertito, con modificazioni, dalla legge 4 aprile 2012, n. 35, fatti salvi, in ogni caso, i periodi di «prorogatio» degli organi disciplinati dal decreto-legge 16 maggio 1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 1994, n. 444.

Art. 51.

Disciplina transitoria del rinnovo della composizione del Consiglio di amministrazione

1. Al fine di armonizzare le disposizioni contenute nell'art. 33, commi 2 e 4, del presente Statuto, con quelle contenute nell'art. 30, comma 2, del Regolamento generale di Ateneo, relativamente al termine di durata del Consiglio di amministrazione, i componenti del predetto Organo di Governo, nominati nell'anno 2016, concludono il loro mandato il 31 dicembre 2019.

16A08667

ESTRATTI, SUNTI E COMUNICATI

AGENZIA ITALIANA DEL FARMACO

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Muscoril»

Estratto determina IP n. 1908 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale MUSCORIL capsule hard 4 mg/CAP 30 cap. (blister 3×10) dalla Grecia con numero di autorizzazione 45294/21-09-2009 con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farma 1000 S.r.l., via Camperio Manfredo n. 9 - 20123 Milano.

Confezione: MUSCORIL «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 038688053 (in base 10) 14WP9P (in base 32).

Forma farmaceutica: capsule rigide.

Composizione: ogni capsula contiene:

Principio attivo: Tiocolchicoside 4 mg;

Eccipienti: lattosio monoidrato, amido di mais, magnesio stearato; eccipiente dell'involucro: gelatina (capsula trasparente) printing ink: ossido di ferro (rosso) E172.

Indicazioni terapeutiche: Trattamento adiuvante di contratture muscolari dolorose nelle patologie acute della colonna vertebrale negli adulti e negli adolescenti dai sedici anni in poi.

Officine di confezionamento secondario: De Salute S.r.l., via Antonio Biasini n. 26 - 26015 Soresina (CR); S.C.F. s.n.c. Di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Muscoril» - «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 038688053; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)*, della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Muscoril» - «4 mg capsule rigide» 30 capsule in blister PVC/Al.

Codice A.I.C.: 038688053; RR - medicinali soggetti a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08648

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Pantorc»

Estratto determina IP n. 1884 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale CONTROLOC 40 mg por. tablet ent. 28 Tablets dalla Repubblica Ceca con numero di autorizzazione 09/714/95-C, il quale deve essere posto in commercio con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci al momento dell'entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Global Pharmacies Partner Health S.r.l., via Giacomo Leopardi n. 31 - 20123 Milano.

Confezione: PANTORC 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 044788038 (in base 10) 1BQUB6 (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse.

Ogni compressa gastroresistente contiene:

Principio attivo: Pantoprazolo 40 mg;

Eccipienti: Nucleo: sodio carbonato anidro, mannitolo (E421), crospovidone, povidone K90, calcio stearato.

Rivestimento: ipromellosa, povidone K25, titanio diossido (E171), ossido di ferro giallo (E 172), glicole propilenico, acido metacrilico-etilacrilato copolimero (1:1), polisorbato 80, sodio laurilsolfato, trietilcitrato.

Inchiostro di stampa: gommalacca, ossido di ferro rosso, nero e giallo (E172), ammoniaca soluzione concentrata.

Indicazioni terapeutiche

Adulti ed adolescenti di 12 anni ed oltre:

Esofagite da reflusso. Un'infiammazione dell'esofago (il tubo che unisce la gola con lo stomaco) accompagnata da rigurgito di acido gastrico.

Adulti:

Un'infezione con un batterio denominato Helicobacter pylori nei pazienti con ulcera duodenale e ulcera gastrica in combinazione con due antibiotici (Terapia di eradicazione). Lo scopo è di liberarsi dei batteri in modo da ridurre la possibilità che queste ulcere ritornino;

Ulcere dello stomaco e del duodeno;

Sindrome di Zollinger-Ellison ed altre condizioni in cui viene prodotto troppo acido nello stomaco.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. s.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda (LO); CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 044788038; classe di rimborsabilità: C (nn).

La confezione sopradescritta è collocata in «apposita sezione» della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993. n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn), nelle more della presentazione da parte del titolare dell'AIP di una eventuale domanda di diversa classificazione.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Pantorc» 14 compresse gastroresistenti da 40 mg in blister AL/AL.

Codice A.I.C.: 044788038; RR - medicinale soggetto a prescrizione medica.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08649

Importazione parallela del medicinale per uso umano «Daflon»

Estratto determina IP n. 1876 del 15 novembre 2016

È autorizzata l'importazione parallela del medicinale DAFLON Film coated tablet (450+50) mg/TAB 30 Tab. BT30 (Blister 2×15) dalla Grecia con numero di autorizzazione 44577/10/31-05-2011, con le specificazioni di seguito indicate a condizione che siano valide ed efficaci alla data di entrata in vigore della presente determinazione.

Importatore: Farmaroc S.r.l., viale Pio XI n. 48 - 70056 Molfetta (BA).

Confezione: DAFLON «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045024015 (in base 10) 1BY0SH (in base 32).

Forma farmaceutica: compresse rivestite con film.

Composizione: ogni compressa contiene:

Principio attivo: Frazione flavonoica purificata micronizzata 500 mg, corrispondenti a Diosmina 450 mg, flavonoidi espressi in esperidina 50 mg;

Eccipienti: carbossimetilamido sodico, cellulosa microcristallina, gelatina, magnesio stearato, talco, glicerina, idrossipropilmetilcellulosa (ipromellosa), macrogol 6000, sodio laurilsolfato, ossido di ferro giallo E172, ossido di ferro rosso E172, titanio biossido E171.

Indicazioni terapeutiche: sintomi attribuibili ad insufficienza venosa; stati di fragilità capillare.

Officine di confezionamento secondario: XPO Supply Chain Pharma S.p.A., via Amendola n. 1 - 20090 Caleppio di Settala (MI); S.C.F. s.n.c. di Giovenzana Roberto e Pelizzola Mirko Claudio, via F. Barbarossa n. 7 - 26824 Cavenago D'Adda - LO; Falorni S.r.l., via Provinciale Lucchese s.n.c. loc. Masotti - 51100 Serravalle Pistoiese (PT); CIT S.r.l., via Primo Villa n. 17 - 20875 Burago di Molgora (MB).

Classificazione ai fini della rimborsabilità

Confezione: «Daflon» - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045024015; classe di rimborsabilità: C.

Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «Daflon» - «500 mg compresse rivestite con film» 30 compresse.

Codice A.I.C.: 045024015; SOP: medicinali non soggetti a prescrizione medica, ma non da banco.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo alla sua pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08650

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Triaxis».

Estratto determina PPA n. 1948 del 23 novembre 2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sanofi Pasteur MSD S.p.A., con sede in via degli Aldobrandeschi n. 15, Roma, con codice fiscale n. 05991060582:

TRIAXIS

Confezione A.I.C. n. 039760018 - « 1 dose da 0.5 ml sospensione iniettabile» 1 flaconcino in vetro da una dose.

Confezione A.I.C. n. 039760020 - «1 dose da 0.5 ml sospensione iniettabile» 10 flaconcini in vetro da una dose ciascuno,

È ora trasferita alla società: Sanofi Pasteur Europe S.A.S., con sede in 2 Avenue Pont Pasteur, Francia.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08651

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Finacapil».

Estratto determina PPA n. 1947 del 23 novembre 2016

La titolarità delle autorizzazioni all'immissione in commercio della sotto elencata specialità medicinale fino ad ora registrata a nome della società Sandoz GMBH Biochemiestrasse 10, 6250 - Kundl - Austria (AT):

FINACAPIL.

Confezioni e numeri A.I.C.:

038949018 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister PVC/AL;

038949020 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister PVC/AL;

038949032 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister PVC/AL;

038949044 - «1 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister PVC/AL;

038949057 - «1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister PVC/AL;

038949069 - «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister PVC/AL;

038949071 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in blister AL/AL;

038949083 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in blister AL/AL;

038949095 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in blister AL/AL;

038949107 - «1 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in blister AL/AL;

038949119 - «1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in blister AL/AL;

038949121 - «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in blister AL/AL;

038949133 - «1 mg compresse rivestite con film» 7 compresse in flacone HDPE;

038949145 - «1 mg compresse rivestite con film» 28 compresse in flacone HDPE;

038949158 - «1 mg compresse rivestite con film» 30 compresse in flacone HDPE;

038949160 - «1 mg compresse rivestite con film» 56 compresse in flacone HDPE;

038949172 - «1 mg compresse rivestite con film» 84 compresse in flacone HDPE;

038949184 - «1 mg compresse rivestite con film» 98 compresse in flacone HDPE,

È ora trasferita alla società: Giuliani S.p.A., con sede in via P. Palagi n. 2 - 20129 Milano, con codice fiscale n. 00752450155.

Stampati

Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale sopraindicato deve apportare le necessarie modifiche al riassunto delle caratteristiche del prodotto dalla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto ed al foglio illustrativo ed alle etichette dal primo lotto di produzione successivo all'entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto.

Smaltimento scorte

I lotti del medicinale già prodotti e rilasciati a nome del precedente titolare alla data di entrata in vigore della determinazione, di cui al presente estratto, possono essere dispensati al pubblico fino ad esaurimento delle scorte.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08652

Rettifica dell'estratto della determina AAM/AIC n. 1780 del 28 ottobre 2016 relativa al medicinale per uso umano «Visuflox».

È rettificato, nei termini che seguono, l'estratto della determinazione AAM/AIC n. 1780 del 28 ottobre 2016, concernente l'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale VISUFLOX, nella forma e confezione: «5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 5 ml in LDPE, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* - Serie generale n. 265 del 12 novembre 2016.

Laddove è riportato:

"Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 5 ml in LDPE.

A.I.C. n. 044459016.

Classe di rimborsabilità: apposita sezione della classe di cui all'art. 8, comma 10, lettera *c)* della legge 24 dicembre 1993, n. 537 e successive modificazioni, dedicata ai farmaci non ancora valutati ai fini della rimborsabilità, denominata Classe C (nn).",

leggasi:

"Classificazione ai fini della fornitura

Confezione: «5 mg/ml collirio soluzione» 1 flacone da 5 ml in LDPE.

A.I.C. n. 044459016 - RR: Medicinale soggetto a prescrizione medica.".

Disposizioni finali

La presente rettifica sarà pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08653

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Lisamethyle»

Estratto determina AAM/PPA n. 1943/2016 del 22 novembre 2016

Sono autorizzate le seguenti Variazioni di tipo II: B.I.z Modifiche qualitative del principio attivo - Altra variazione, B.II.z Modifiche qualitative del prodotto finito - Altra variazione, relativamente al medicinale LISAMETHYLE, nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 039507013 - «20 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 039507025 - «40 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 039507037 - «120 mg/2 ml polvere e solvente per soluzione iniettabile» 1 flacone polvere + 1 fiala solvente da 2 ml;

A.I.C. n. 039507049 - «500 mg polvere per soluzione iniettabile per uso endovenoso» 1 flacone polvere.

Aggiornamento dell'ASMF per il principio attivo Metilprednisolone Sodio Succinato Sterile Tamponato fornito dal produttore Newchem S.p.A.

DA	A
Metilprednisolone Sodio Succinato Sterile Tamponato Titolare dell'ASMF: **Newchem SpA** versione ASMF: 2011 Sede legale: Via S. Vito, 18 – Milano, Italy Sito di produzione: Via Roveggia, 47 - 37100 Verona, Italy Responsabilità - Analisi dei lotti di intermedio - Produzione di Metilprednisolone Emisuccinato a partire da Metilprednisolone - Rilascio del principio attivo <u>Produttori di intermedio (metilprednisolone)</u> Fornitori Esterni <u>Terzisti</u> I.C.I. International Chemical Industry, via Stazione s.n.c., 81030 Cellole (CE) Lampugnani Farmaceutici, Via Gramsci 4, 20014 Nerviano (MI)	Metilprednisolone Sodio Succinato Sterile Tamponato Titolare dell'ASMF: **Newchem SpA** versione ASMF: Gennaio 2016 (codice deposito AIN/2015/3155) Sede legale: Via De Amicis, 47 - Milano, Italy Sito di produzione: Via Roveggia, 47 - 37100 Verona, Italy Responsabilità - Analisi dei lotti di intermedio - Produzione di Metilprednisolone Emisuccinato a partire da Metilprednisolone - Rilascio del principio attivo (esclusi i test controllo della sterilità ed endotossine batteriche) <u>Produttori di intermedio (metilprednisolone)</u> - Tianjin Tianyao Pharmaceuticals Co., Ltd., No.19th, Xinye Street, West Area of Tianjin, 300 462 Tianjin - China (CEP 2012-307) - Zhejiang Xianju Pharmaceutical Co. Ltd, 1 Xianyao Road, 317300 Xianju, Zhejiang Province, CHINA (CEP 2011-027) <u>Terzisti</u> I.C.I. International Chemical Industry, via Stazione s.n.c., 81030 Cellole (CE) Responsabilità - Produzione di Metilprednisolone Sodio Succinato Sterile Tamponato a partire da Metilprednisolone Emisuccinato (salificazione, filtrazione sterilizzante e liofilizzazione) - Controllo della sterilità e del contenuto di endotossine batteriche

<u>**Nel processo di produzione del principio attivo non potrà essere utilizzato l'intermedio Metilprednisolone prodotto da "Pfizer Inc., 7000 Portage Road, Building 91, 49001-0199 Kalamazoo Michigan - USA".**</u>

<table>
<tr><th>DA</th><th>A</th></tr>
<tr><td>Sezione 3.2.P.3.2 BATCH FORMULA

The standard batch size is referred to the API quantity (single batch) used for the campaign of the vials containing the powder
The production corresponds to the quantity needed for the single order</td><td>Sezione 3.2.P.3.2 BATCH FORMULA
A) Vials
<table>
<tr><th>Finished Product</th><th>Names of ingredient</th><th>Dose for unit</th><th>Quantity for 50,000 units</th></tr>
<tr><td>LISAMETHYLE 20 mg</td><td>Methylprednisolone sodium succinate</td><td>26.5 mg</td><td>Kg. 1.325</td></tr>
<tr><td>LISAMETHYLE 40 mg</td><td>Methylprednisolone sodium succinate</td><td>53.0 mg</td><td>Kg. 2.65</td></tr>
<tr><td>LISAMETHYLE 120 mg</td><td>Methylprednisolone sodium succinate</td><td>159.0 mg</td><td>Kg. 7.95</td></tr>
<tr><td>LISAMETHYLE 500 mg</td><td>Methylprednisolone sodium succinate</td><td>663.0 mg</td><td>Kg. 33.15</td></tr>
</table>
B) SOLVENT AMPOULS
<table>
<tr><th>Finished Product</th><th>SOLVENT</th><th>Dose for unit</th><th>Quantity for 73,409 units</th></tr>
<tr><td>LISAMETHYLE20 mg</td><td>Water for injection</td><td>2 ml</td><td>161.5 litres</td></tr>
<tr><td>LISAMETHYLE 40 mg</td><td>Water for injection</td><td>2 ml</td><td>161.5 litres</td></tr>
<tr><td>LISAMETHYLE 120 mg</td><td>Water for injection</td><td>2 ml</td><td>161.5 litres</td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>DA</th><th>A</th></tr>
<tr><td>3.2.P.3.5 PROCESS VALIDATION AND/OR EVALUATION

FILLING OF POWDER
Validazione retrospettiva di 12 lotti (3 per dosaggio) fabbricati nel periodo 2002-2005 con dimensione differente

FILLING AND STERILIZATION OF THE AMPOULE VIALS
Validazione retrospettiva di 3 lotti</td><td>3.2.P.3.5 PROCESS VALIDATION AND/OR EVALUATION

A) VIALS
3.2.P.3.5.1.A VALIDATION OF MANUFACTURING PROCESS
3.2.P.3.5.2.A MEDIA FILL

3.2.P.3.5.3.A HOLDING TIME

B) SOLVENT AMPOULES

3.2.P.3.5.1.B VALIDATION OF MANUFACTURING PROCESS

3.2.P.3.5.2.B MEDIA FILL

3.2.P.3.5.3.B HOLDING TIME</td></tr>
</table>

<table>
<tr><th>DA</th><th>A</th></tr>
<tr><td>3.2.P.5.1 Specifications
Vial</td><td>3.2.P.5.1 Specifications
Vial
<table>
<tr><td>Related substances (HPLC):</td><td><u>At</u></td><td><u>At</u></td></tr>
</table>
</td></tr>
</table>

Related substances (HPLC):	At release	At expiry		release	expiry
• Free Methylprednisolone	< 2.0%	< 2.0%	• Free Methylprednisolone	**< 1.0%**	**<1.5%**
• Methylprednisolone 17-succinate	< 1.0%	< 1.0%	• Methylprednisolone 17-succinate	< 1.0%	< 1.0%
• Each other impurity	< 0.10%	< 0.10%	• Each other impurity	< 0.1%	< 0.1%
• Total impurities (excluded Free Methylprednisolone and Methylprednisolone 17-succinate)	< 2.0%	< 2.0%	• Total impurities	**< 2.5%**	**< 3.0%**

Sezione 3.2.P.8.2 DA	**Sezione 3.2.P.8.2 A**
LISAPHARMA will monitor the stability of the product, evaluating one batch per year under controlled room temperature (25 ± 2°C, 60 ± 5% RH)	As per ICH "Bracketing and Matrixing designs for stability testing of new drug substances and products" Q1D dated February 7, 2012 Guideline, validation batches described in section 3.2.P.3.5 will be tested according to the following protocol. ….

Titolare A.I.C.: Laboratorio Italiano Biochimico Farmaceutico Lisapharma S.p.a. (codice fiscale 00232040139) con sede legale e domicilio fiscale in via Licinio 11, 22036 - Erba - Como Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08654

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Fosfomicina Doc».

Estratto determina AAM/PPA n. 1821/2016 del 4 novembre 2016

È autorizzata la variazione di tipo II: B.I.a.1.b) Modifica del fabbricante di una materia prima, di un reattivo o di un prodotto intermedio utilizzati nel procedimento di fabbricazione di un principio attivo o modifica del fabbricante del principio attivo (compresi eventualmente i siti di controllo della qualità), per i quali non si dispone di un certificato di conformità alla farmacopea europea - Introduzione di un fabbricante del principio attivo avente il sostegno di un ASMF (Master file del principio attivo), relativamente al medicinale «Fosfomicina Doc», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 038516011 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 1 bustina;

A.I.C. n. 038516023 - «adulti 3 g granulato per soluzione orale» 2 bustine,

introduzione di un nuovo fabbricante della sostanza attiva fosfomycin trometamol: Clarochem Ireland Limited, ASMF AIN/2015/2499.

Titolare A.I.C.: Doc Generici Srl (codice fiscale n. 11845960159) con sede legale e domicilio fiscale in via Turati n. 40, 20121 - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Stampati

Le confezioni del medicinale devono essere poste in commercio con gli stampati, così come precedentemente autorizzati da questa amministrazione, con le sole modifiche necessarie per l'adeguamento alla presente determinazione.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08655

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Epinitril».

Estratto determina AAM/ PPA n. 1850 del 10 novembre 2016

Autorizzazione della variazione: C.I.4) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza medicinali per uso umano e veterinario - una o più modifiche del riassunto delle caratteristiche del prodotto, dell'etichettatura o del foglio illustrativo in seguito a nuovi dati in materia di qualità, preclinici, clinici o di farmacovigilanza, C.I.z) modifiche concernenti la sicurezza, l'efficacia e la farmacovigilanza dei medicinali per uso umano e veterinario - altra variazione relativamente al medicinale: EPINITRIL.

Numero procedura europea: IE/H/0104/001-003/II/016 e IE/H/0104/001-003/IA/015.

È autorizzato l'aggiornamento della sezione 4.2, 4.3, 4.4, 4.5, 4.6, 4.8 e 5.1 del riassunto delle caratteristiche del prodotto per aggiornamento delle informazioni di sicurezza ed adeguamento al QRD template ed inserimento della frase per la segnalazione delle ADR, relativamente al medicinale «Epinitril», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 034860015 - «5» 15 cerotti transdermici 5 mg/24 h;

A.I.C n. 034860027 - «10» 30 cerotti transdermici 10 mg/24 h;

A.I.C. n. 034860039 - «10» 15 cerotti transdermici 10 mg/24 h;

A.I.C. n. 034860041 - «5» 30 cerotti transdermici 5 mg/24 h;

A.I.C. n. 034860054 - «15» 15 cerotti transdermici 15 mg/24 h;

A.I.C. n. 034860066 - «15» 30 cerotti transdermici 15 mg/24 h.

Gli stampati corretti ed approvati sono allegati alla presente determinazione.

Titolare A.I.C.: Meda Pharma S.p.a., con sede legale e domicilio fiscale in Milano (MI), via Felice Casati n. 20, cap 20124, Italia, codice fiscale n. 00846530152.

Stampati

1. Il titolare dell'autorizzazione all'immissione in commercio deve apportare le modifiche autorizzate, dalla data di entrata in vigore della presente determinazione, al riassunto delle caratteristiche del prodotto; entro e non oltre i sei mesi dalla medesima data al foglio illustrativo e all'etichettatura.

2. In ottemperanza all'art. 80, commi 1 e 3, del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., il foglio illustrativo e le etichette devono essere redatti in lingua italiana e, limitatamente ai medicinali in commercio nella provincia di Bolzano, anche in lingua tedesca. Il titolare dell'A.I.C. che intende avvalersi dell'uso complementare di lingue estere, deve darne preventiva comunicazione all'AIFA e tenere a disposizione la traduzione giurata dei testi in lingua tedesca e/o in altra lingua estera. In caso di inosservanza delle disposizioni sull'etichettatura e sul foglio illustrativo si applicano le sanzioni di cui all'art. 82 del suddetto decreto legislativo.

Tutela brevettuale

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è esclusivo responsabile del pieno rispetto dei diritti di proprietà industriale relativi al medicinale di riferimento e delle vigenti disposizioni normative in materia brevettuale.

Il titolare dell'A.I.C. del farmaco generico è altresì responsabile del pieno rispetto di quanto disposto dall'art. 14, comma 2 del decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i., in virtù del quale non sono incluse negli stampati quelle parti del riassunto delle caratteristiche del prodotto del medicinale di riferimento che si riferiscono a indicazioni o a dosaggi ancora coperti da brevetto al momento dell'immissione in commercio del medicinale generico.

Smaltimento scorte

Sia i lotti già prodotti alla data di entrata in vigore della presente determinazione che i lotti prodotti nel periodo di cui all'art. 2, comma 1, della presente, non recanti le modifiche autorizzate, possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta. I farmacisti sono tenuti a consegnare il foglio illustrativo aggiornato agli utenti, a decorrere dal termine di 30 giorni dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana della presente determinazione. Il titolare A.I.C. rende accessibile al farmacista il foglio illustrativo aggiornato entro il medesimo termine.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08656

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Azoto Protossido Sapio Life».

Estratto determina AAM/PPA n. 1946/2016 del 22 novembre 2016

È autorizzata la variazione di tipo II: B.II.d.1 *z)* Modifica dei parametri di specifica e/o dei limiti del prodotto finito - Altra variazione, relativamente al medicinale «AZOTO PROTOSSIDO SAPIO LIFE», nelle forme e confezioni:

A.I.C. n. 039296064 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 1.200 kg;

A.I.C. n. 039296076 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 1.800 kg;

A.I.C. n. 039296088 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 2.400 kg;

A.I.C. n. 039296090 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 3.600 kg;

A.I.C. n. 039296102 - «gas medicinale liquefatto» contenitore criogenico fisso da 6000 kg.

Modifica della frequenza del controllo analitico dei serbatoi fissi ospedalieri:

da: annuale;

a: ogni 3 anni o al massimo ogni 30 riempimenti, nel caso in cui siano stati effettuati 30 riempimenti prima della scadenza del terzo anno.

Titolare A.I.C.: Sapio Life S.r.l. (codice fiscale n. 02006400960) con sede legale e domicilio fiscale in via Silvio Pellico n. 48, 20052 - Monza - Milano (MI) Italia.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08658

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Ropinirolo EG»

Estratto determina AAM/PPA n. 1945 del 22 novembre 2016

Autorizzazione della variazione: B.I.z modifiche qualitative del principio attivo - altra variazione.

Relativamente al medicinale: ROPINIROLO EG.

Numero procedura europea: DE/H/1052/001-007/II/017.

Titolare A.I.C.: EG S.P.A.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento del ASMF per il principio attivo Ropirinole hydrochloride, USV Limited India, dalla versione AP/04/09-2009 alla versione AP/05/12-2013.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08659

Modifica dell'autorizzazione all'immissione in commercio del medicinale per uso umano «Remifentanil Hospira»

Estratto determina AAM/PPA n. 1944 del 22 novembre 2016

Autorizzazione della variazione: B.I.z modifiche qualitative del principio attivo - altra variazione.

Relativamente al medicinale: REMIFENTANIL HOSPIRA.

Numero procedura europea: DE/H/2561/001-003/II/014.

Titolare A.I.C.: Hospira Italia S.R.L.

È autorizzata la seguente variazione: aggiornamento dell'ASMF del produttore di principio attivo Remifentanil Cilag AG. As dalla versione di luglio 2009 alla versione di giugno 2015.

Smaltimento scorte

I lotti già prodotti possono essere mantenuti in commercio fino alla data di scadenza del medicinale indicata in etichetta ai sensi dell'art. 1 comma 5 della determina AIFA n. 371 del 14 aprile 2014 pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* n. 101 del 3 maggio 2014.

Decorrenza di efficacia della determinazione: dal giorno successivo a quello della sua pubblicazione, per estratto, nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica italiana.

16A08660

CASSA DEPOSITI E PRESTITI S.P.A.

Avviso relativo all'emissione di nuove serie di buoni fruttiferi postali

Ai sensi del decreto del Ministro dell'economia e delle finanze del 6 ottobre 2004, pubblicato nella *Gazzetta Ufficiale* della Repubblica n. 241 del 13 ottobre 2004, si rende noto che a partire dal 19 dicembre 2016, la Cassa depositi e prestiti società per azioni (CDP S.p.A) ha in emissione una nuova serie di buoni fruttiferi postali, denominata «BFP a 2 anni Fedeltà» e contraddistinta con la sigla «TF102A161219», destinata ai titolari di buoni fruttiferi postali o obbligazioni collocate in esclusiva da Poste Italiane in scadenza tra il 1° ottobre 2016 e il 28 febbraio 2017.

A decorrere dalla medesima data, non sono più sottoscrivibili i «BFP a 2 anni Fedeltà» della serie contraddistinta con la sigla «TF102A161107».

Nei locali aperti al pubblico di Poste Italiane S.p.A. sono a disposizione i fogli informativi contenenti informazioni analitiche sull'emittente, sul collocatore, sulle caratteristiche economiche dell'investimento e sulle principali clausole contrattuali (Regolamento del prestito), nonché sui rischi tipici dell'operazione.

Ulteriori informazioni sono disponibili presso gli uffici postali, sul sito internet della CDP S.p.A. www.cdp.it e sui siti internet www.poste.it e www.risparmiopostale.it

16A08732

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE

Deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 3 novembre 2016

Il testo integrale della deliberazione dell'Albo nazionale gestori ambientali del 3 novembre 2016 del Comitato nazionale, recante «Criteri e requisiti per l'iscrizione all'Albo, con procedura ordinaria, nelle categorie 1, 4 e 5.» è consultabile al seguente indirizzo: http://www.albonazionalegestoririfiuti.it

16A08704

MINISTERO DELLE POLITICHE AGRICOLE ALIMENTARI E FORESTALI

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «MORCILLA DE BURGOS»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 455 del 6 dicembre 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta della denominazione «Morcilla de Burgos», presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Prodotti a base di carne (cotti, salati, affumicati ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it ; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A08698

Comunicato relativo alla domanda di registrazione della denominazione «WEST WALES CORACLE CAUGHT SEWIN».

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C n. 455 del 6 dicembre 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di registrazione quale Indicazione Geografica Protetta della denominazione «West Wales Coracle Caught Sewin», presentata dal Regno Unito ai sensi dell'art. 49 del Reg. (UE) 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Pesci, molluschi, crostacei freschi e prodotti derivati», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio, al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali – Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it ; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A08699

Comunicato relativo alla domanda di modifica della denominazione registrata «ESTEPA»

Si comunica che è stata pubblicata nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea - serie C 453 del 3 dicembre 2016 - a norma dell'art. 50, paragrafo 2, lettera *a)* del Regolamento (UE) 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio sui regimi di qualità dei prodotti agricoli e alimentari, la domanda di modifica del disciplinare di produzione della denominazione registrata «Estepa» presentata dalla Spagna ai sensi dell'art. 53 del Regolamento (UE) n. 1151/2012, per il prodotto entrante nella categoria «Oli e grassi (burro, margarina, olio ecc.)», contenente il documento unico ed il riferimento alla pubblicazione del disciplinare.

Gli operatori interessati, potranno formulare le eventuali osservazioni, ai sensi dell'art. 51 del regolamento (UE) n. 1151/2012 del Parlamento europeo e del Consiglio al Ministero delle politiche agricole alimentari e forestali - Dipartimento delle politiche competitive della qualità agroalimentare, ippiche e della pesca - Direzione generale per la promozione della qualità agroalimentare e dell'ippica - PQAI IV, Via XX Settembre n. 20, Roma - (e-mail: pqai4@politicheagricole.it ; PEC: saq4@pec.politicheagricole.gov.it), entro tre mesi dalla data di pubblicazione nella *Gazzetta Ufficiale* dell'Unione europea della citata decisione.

16A08701

VITTORIA ORLANDO, *redattore* DELIA CHIARA, *vice redattore*

(WI-GU-2016-GU1-295) Roma, 2016 - Istituto Poligrafico e Zecca dello Stato S.p.A.

GAZZETTA UFFICIALE
DELLA REPUBBLICA ITALIANA

CANONI DI ABBONAMENTO (salvo conguaglio)
validi a partire dal 1° OTTOBRE 2013

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE I (legislativa)

			CANONE DI ABBONAMENTO
Tipo A	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari:		
	*(di cui spese di spedizione € 257,04)**	- annuale	€ **438,00**
	*(di cui spese di spedizione € 128,52)**	- semestrale	€ **239,00**
Tipo B	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti dei giudizi davanti alla Corte Costituzionale:		
	*(di cui spese di spedizione € 19,29)**	- annuale	€ **68,00**
	*(di cui spese di spedizione € 9,64)**	- semestrale	€ **43,00**
Tipo C	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata agli atti della UE:		
	*(di cui spese di spedizione € 41,27)**	- annuale	€ **168,00**
	*(di cui spese di spedizione € 20,63)**	- semestrale	€ **91,00**
Tipo D	Abbonamento ai fascicoli della serie destinata alle leggi e regolamenti regionali:		
	*(di cui spese di spedizione € 15,31)**	- annuale	€ **65,00**
	*(di cui spese di spedizione € 7,65)**	- semestrale	€ **40,00**
Tipo E	Abbonamento ai fascicoli della serie speciale destinata ai concorsi indetti dallo Stato e dalle altre pubbliche amministrazioni:		
	*(di cui spese di spedizione € 50,02)**	- annuale	€ **167,00**
	*(di cui spese di spedizione € 25,01)**	- semestrale	€ **90,00**
Tipo F	Abbonamento ai fascicoli della serie generale, inclusi tutti i supplementi ordinari, e dai fascicoli delle quattro serie speciali:		
	*(di cui spese di spedizione € 383,93)**	- annuale	€ **819,00**
	*(di cui spese di spedizione € 191,46)**	- semestrale	€ **431,00**

N.B.: L'abbonamento alla GURI tipo A ed F comprende gli indici mensili

CONTO RIASSUNTIVO DEL TESORO

Abbonamento annuo (incluse spese di spedizione) € **56,00**

PREZZI DI VENDITA A FASCICOLI
(Oltre le spese di spedizione)

Prezzi di vendita:		
	serie generale	€ 1,00
	serie speciali (escluso concorsi), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo serie speciale, *concorsi*, prezzo unico	€ 1,50
	supplementi (ordinari e straordinari), ogni 16 pagine o frazione	€ 1,00
	fascicolo Conto Riassuntivo del Tesoro, prezzo unico	€ 6,00

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

PARTE I - 5ª SERIE SPECIALE - CONTRATTI PUBBLICI

*(di cui spese di spedizione € 129,11)**	- annuale	€ **302,47**
*(di cui spese di spedizione € 74,42)**	- semestrale	€ **166,36**

GAZZETTA UFFICIALE - PARTE II

*(di cui spese di spedizione € 40,05)**	- annuale	€ **86,72**
*(di cui spese di spedizione € 20,95)**	- semestrale	€ **55,46**

Prezzo di vendita di un fascicolo, ogni 16 pagine o frazione (oltre le spese di spedizione) € 1,01 (€ 0,83 + IVA)

Sulle pubblicazioni della 5° Serie Speciale e della Parte II viene imposta I.V.A. al 22%.
Si ricorda che, in applicazione della legge 190 del 23 dicembre 2014 articolo 1 comma 629, gli enti dello Stato ivi specificati sono tenuti a versare all'Istituto solo la quota imponibile relativa al canone di abbonamento sottoscritto. Per ulteriori informazioni contattare la casella di posta elettronica abbonamenti@gazzettaufficiale.it.

RACCOLTA UFFICIALE DEGLI ATTI NORMATIVI

Abbonamento annuo		€ **190,00**
Abbonamento annuo per regioni, province e comuni - SCONTO 5%		€ **180,50**
Volume separato (oltre le spese di spedizione)	€ 18,00	

I.V.A. 4% a carico dell'Editore

Per l'estero, i prezzi di vendita (in abbonamento ed a fascicoli separati) anche per le annate arretrate, compresi i fascicoli dei supplementi ordinari e straordinari, devono intendersi raddoppiati. Per il territorio nazionale, i prezzi di vendita dei fascicoli separati, compresi i supplementi ordinari e straordinari, relativi anche ad anni precedenti, devono intendersi raddoppiati. Per intere annate è raddoppiato il prezzo dell'abbonamento in corso. Le spese di spedizione relative alle richieste di invio per corrispondenza di singoli fascicoli vengono stabilite di volta in volta in base alle copie richieste. Eventuali fascicoli non recapitati potranno essere forniti gratuitamente entro 60 giorni dalla data di pubblicazione del fascicolo. Oltre tale periodo questi potranno essere forniti soltanto a pagamento.

N.B. - La spedizione dei fascicoli inizierà entro 15 giorni dall'attivazione da parte dell'Ufficio Abbonamenti Gazzetta Ufficiale.

RESTANO CONFERMATI GLI SCONTI COMMERCIALI APPLICATI AI SOLI COSTI DI ABBONAMENTO

* tariffe postali di cui alla Legge 27 febbraio 2004, n. 46 (G.U. n. 48/2004) per soggetti iscritti al R.O.C.